

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

79ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (Relazione orale) (ore 10,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 685.

La relatrice, senatrice Mancini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, Governo, colleghi, nel presente decreto-legge, recante un complesso di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, si nota un apprezzabile cambio di paradigma rispetto al passato, sia per quanto concerne la tecnica di scrittura legislativa, caratterizzata da concretezza, sia per una più immediata comprensione delle nuove disposizioni. Il provvedimento riflette una chiara visione riformista, interessando quattro aree di intervento di assoluta profondità sociale, ed è per questo che è stato oggetto di una profonda analisi, con ampio spazio alle audizioni di tutte le parti sociali interessate e una completa e vivace discussione in Commissione.

La prima area di intervento dà seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023. Quest'ultima ha prospettato un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, stabilendo, nelle more della riforma ora definita dal presente decreto, sia l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sia una revisione della disciplina di tale istituto per il 2023.

In primo luogo, con gli articoli da 1 a 11 del presente decreto si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile o - come aggiunto in sede referente, ampliando la platea - almeno un componente in condizione di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Riguardo ai disabili, si fa riferimento alle categorie di disabilità poste dalla disciplina regolamentata in materia di ISEE. In sede referente sono stati inoltre attenzionati i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere, specificando che costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

In merito agli ulteriori requisiti soggettivi o inerenti al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, si rileva in primo luogo che quelli inerenti alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del richiedente il beneficio in oggetto sono analoghi a quelli già previsti per il reddito di cittadinanza. Si segnala che viene operata una riduzione da dieci a cinque anni del requisito di durata minima della residenza in Italia nel periodo di vita precedente alla domanda del beneficio, ferma restando la condizione della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda. A quest'ultimo riguardo, il comma 10 introduce una definizione specifica di continuità di residenza.

I requisiti inerenti alle condizioni economiche del nucleo familiare, concernenti sia i valori massimi dell'ISEE, del reddito familiare, del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, sia l'assenza di godimento di alcuni beni durevoli particolari, sono analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Tra le differenze si segnala che il limite relativo al reddito familiare è parametrato in base a una scala di equivalenza.

La misura del beneficio economico in oggetto è determinata nell'articolo 3, modificando quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Una prima differenza consiste nell'applicazione di un nuovo parametro moltiplicativo in ragione della diversa scala di equivalenza summenzionata. Una sostanziale differenza deriva dal diverso regime di durata e di rinnovo, in quanto per l'assegno di inclusione, dopo i primi diciotto mesi, il rinnovo è ammesso per dodici mesi (anziché diciotto), ferma restando la sospensione di un mese dell'erogazione del beneficio prima di ogni rinnovo.

L'articolo 4 del decreto concerne in primo luogo la procedura per la domanda e per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto. La domanda è presentata all'INPS, anche tramite gli istituti di patronato e di assistenza sociale e - come aggiunto in 10ª Commissione - tramite i centri di assistenza fiscale conosciuti come CAF.

Il riconoscimento della misura presuppone la sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale. Quest'ultimo deve essere sottoscritto in una piattaforma digitale del sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL). Alla sottoscrizione del suddetto patto conseguono, da un lato, il riconoscimento dell'assegno di inclusione nel mese successivo, dall'altro lato, l'applicazione di ulteriori procedure e obblighi. L'inadempimento di tali obblighi determina la decadenza del beneficio ai sensi dell'articolo 8.

In particolare si prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare intesa alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Anche il patto per l'inclusione sopramenzionato deve prevedere la partecipazione in via obbligatoria ad attività formative o di lavoro o altre misure di politiche attive da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni o di età inferiore ai sessanta anni, che esercitino la responsabilità genitoriale, non occupati, non frequentanti un regolare corso di studi, né titolari di una pensione diretta e che non abbiano determinate cariche di cura relative a figli o familiari disabili. Sono esclusi da tali obblighi le persone affette da patologia oncologica, i soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio nonché, come aggiunto in sede referente, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione e di fuoriuscita dalle violenze di genere. In ogni caso i soggetti esclusi dai suddetti obblighi possono richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al servizio personalizzato.

Riguardo il sopramenzionato patto di servizio personalizzato le Regioni possono prevedere che la sottoscrizione e la relativa presa in carico siano effettuate anche presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Seguirà un decreto ministeriale proprio per individuare le misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione.

I commi dal 9 all'11 dell'articolo 6, parzialmente riformulati in sede referente, disciplinano l'utilizzo per il potenziamento degli interventi dei servizi sociali di risorse finanziarie già stanziare.

Riguardo alla modalità di erogazione l'articolo 4, al comma 8, prevede che l'assegno di inclusione sia corrisposto mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato carta di inclusione, utilizzabile per acquisto o, entro i limiti previsti dal medesimo comma, per prelievi di contante. Si esclude che la carta possa essere utilizzata per giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità. Inoltre, come definito in 10ª Commissione, la carta non può essere utilizzata per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L'articolo 7, nel quale in sede referente sono state inserite alcune modifiche tecniche, individua le amministrazioni e le autorità competenti per i controlli dell'assegno di inclusione. Ad esso occorre aggiungere i Comuni che sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici. L'articolo 7 interessa anche i criteri e le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni relative ai controlli e prevede l'adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all'irregolare percezione dei benefici in oggetto.

Riguardo alle altre disposizioni di cui l'articolo 8, si segnala in primo luogo che esso reca sanzioni penali per illeciti di falso o di omissioni relativi ai benefici in esame e prevede la decadenza del nucleo familiare degli stessi o la sospensione per le condanne e i procedimenti penali individuati dal medesimo articolo.

Si prevede inoltre la medesima decadenza dell'assegno per l'inadempimento degli obblighi summenzionati posti a carico dei beneficiari nonché per alcune fattispecie di falso o di omissione nelle comunicazioni o dichiarazioni e per il rifiuto di un'offerta di lavoro subordinato rientrante nell'ambito della fattispecie di cui al successivo articolo 9.

Quest'ultimo, nel testo parzialmente riformulato in sede referente, distingue a seconda che l'offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o a termine e, nell'ambito della prima tipologia contrattuale, disciplina distintamente l'ipotesi in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a quattordici anni. In 10ª Commissione si è inserita al lato degli 80 km la percorrenza in massimo centoventi minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'assegno sia sospeso in caso di rapporto di lavoro a termine di durata compresa tra uno e sei mesi. L'erogazione del beneficio riprende al termine del rapporto. Il periodo di durata di quest'ultimo e il reddito da esso derivante non rilevano ai fini dell'applicazione dell'assegno.

L'articolo 10 prevede una serie di incentivi per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno per l'inclusione nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell'assegno di inclusione, che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Tali norme riconoscono, in primo luogo, un incentivo in favore dei datori di lavoro privato in caso di assunzione dei soggetti in esame.

L'incentivo è della durata massima di dodici mesi e l'importo dello stesso varia a seconda che il contratto stipulato sia a tempo indeterminato o a termine. Si prevedono, inoltre: un incentivo per le agenzie per il lavoro, con riferimento alle assunzioni in oggetto effettuate a seguito di loro specifica attività di mediazione; un incentivo per alcuni enti e imprese, con riferimento alle assunzioni in oggetto relative a persone con disabilità ed effettuate a seguito di attività di mediazione da parte dei medesimi enti o imprese. La summenzionata prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell'Assegno di inclusione è riconosciuta in un'unica soluzione ed è pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione (calcolate nel rispetto di un limite pari a 500 euro mensili).

L'articolo 11 prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione relativi all'attuazione dell'Assegno di inclusione nonché l'istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L'articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro. Tale istituto interessa, in primo luogo, i soggetti, di età compresa tra diciotto e cinquantanove anni, non aventi i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell'ISEE non superiore a 6.000 euro annui; un ulteriore possibile ambito di applicazione è previsto con riferimento ad alcuni soggetti appartenenti a nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro è definito come una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro; in tali ambiti rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. In caso di partecipazione ai suddetti

progetti, per la durata della stessa e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un'indennità pari a 350 euro mensili.

L'articolo 12-*bis* - inserito in sede referente in 10ª Commissione - reca, con riferimento all'intero decreto-legge, una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; lo stesso articolo reca, con riferimento alle suddette Province autonome, clausole specifiche, relative all'Assegno di inclusione o a misure analoghe. L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie. Si rileva, in primo luogo, che il comma 3 reca un intervento di coordinamento al fine di assicurare l'inclusione nel regime sanzionatorio previsto per il Reddito di cittadinanza anche degli illeciti in materia commessi nella fase finale di applicazione dell'istituto. La novella di cui al successivo comma 6 conferma che alle categorie di soggetti rientranti, dal 1º gennaio 2024, nell'ambito dell'Assegno di inclusione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza senza l'applicazione del limite di sette mensilità introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Il comma 5 inserisce un'ulteriore fattispecie per la quale si esclude tale limite; questa nuova norma, come parzialmente riformulata in sede referente, fa riferimento ai soggetti che, entro il 31 ottobre 2023, siano stati presi in carico - in quanto non attivabili al lavoro - dai servizi sociali.

Passando al secondo Capo del provvedimento, l'articolo 14 - il cui testo è stato integrato in sede referente - reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche concernono, tra gli altri, profili attinenti al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.

L'articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza, così come riformulato in Commissione.

L'articolo 16 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria nel territorio della Regione siciliana; in sede referente, è stata espunta dal presente articolo un'omologa previsione, relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1º gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale.

I successivi commi 4 e 5 - parzialmente modificati in sede referente - recano alcune integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le novelle riguardano, tra l'altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio.

L'articolo 18 prevede, con riferimento all'anno scolastico e accademico 2023-24, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 - operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo.

L'articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo 2021-2027. Con le risorse del fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate ai percorsi formativi.

L'articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto cosiddetto *bonus* trasporti).

L'articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'ANPAL.

L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad

un determinato limite. Al riguardo giova evidenziare che la finalità della misura è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.

L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella cosiddetta gestione separata dell'INPS.

L'articolo 23-bis - inserito in sede referente - introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico - in seguito a norme speciali - dei debiti contributivi.

L'articolo 24 - ampiamente riformulato e integrato in sede referente - modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La nuova disciplina, oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, reinsertisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; introduce la causale - applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda. Viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali - come ora ridefinite - relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi - in termini identici a quanto già previsto per le proroghe - l'esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi. L'articolo 24, inoltre, modifica la disciplina - operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi - del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. L'articolo 25 modifica la disciplina dell'istituto transitorio dei contratti di espansione, la cui finalità è di consentire un ricambio generazionale nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni di età. Tale incentivo è concesso per un periodo di dodici mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L'articolo 28 prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore. In sede referente l'articolo è stato riformulato e si sono altresì introdotte novelle corrispondenti nella disciplina specifica relativa alla impresa sociale.

L'articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento - non oltre il 31 dicembre 2023 - del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento.

L'articolo 31 reca alcune disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia.

L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l'INPS e i CAF.

L'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario in favore dell'Agenzia industrie difesa.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti e - secondo un emendamento inserito in sede referente - in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

L'articolo 36-bis - inserito in sede referente - reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune.

L'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi. Altre novelle - inserite in sede referente - integrano la disciplina delle

modalità di acquisto e di utilizzo del "Libretto Famiglia", previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.

L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera.

L'articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di quattro punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile.

L'articolo 39-*bis*, inserito in 10ª Commissione, riconosce, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale in via transitoria, ovvero dal 1° giugno al 30 settembre, un trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d'imposta.

L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefit*). Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. In sede referente, è stato approvato un elevamento della stima del relativo onere finanziario, al fine di tener conto degli effetti dell'esenzione anche sulla base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 42 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per il 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori; il fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative.

In sede referente, è stata poi inserita una proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune disposizioni in materia di lavoro agile (*smart working*), per il settore del lavoro privato, relative in particolare a genitori con figli di età inferiore a quattordici anni e a soggetti fragili.

L'articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell'apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. Introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

L'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al presente decreto-legge e reca alcune clausole contabili, rimodula la misura dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative, ed infine, incrementa il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire è stato approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, individuando appositamente una data simbolica proprio a dimostrazione dell'impegno forte che l'Esecutivo intende mettere in campo in questa legislatura in tema di lavoro. Si tratta, quindi, di una circostanza in una data simbolica tanto cara anche a una parte politica del nostro Paese, che invece ha suscitato numerose polemiche che in questa sede non voglio assolutamente ricalcare. Desidero invece sottolineare l'importanza del provvedimento, che - ripeto - è stato approvato il 1° maggio proprio a significare la centralità che questo Governo vuole attribuire al tema del lavoro, del *welfare*, delle famiglie e delle imprese.

Si tratta quindi di un provvedimento che vede il Governo confrontarsi con queste sfide economiche che sono ardue per il Paese, perché parlare di politiche del lavoro non è mai semplice, non lo è mai stato nella storia del nostro Paese. Lo facciamo anche in un momento particolare dal punto di vista economico e congiunturale, che vede il Paese uscire fuori dalla pandemia e oggi affrontare le sfide anche economiche collegate al conflitto russo-ucraino. Siamo quindi alle prese, in un momento particolare, con la necessità di rimettere in moto interi settori produttivi del nostro Paese e di offrire sostegno alle imprese e ai consumi, a chi realmente oggi è impedito a svolgere anche un'attività lavorativa.

È evidente quindi che in questa congiuntura molto delicata le priorità da affrontare sono ben precise: *in primis* ridisegnare le politiche di sostegno all'inclusione, evitando sprechi, soprattutto in misure che sono puramente assistenziali; alleggerire gli oneri delle imprese, in modo da liberare risorse che servono per gli investimenti; favorire così a livello individuale un reddito aggregato, quel sostegno ai consumi che oggi è la base dell'economia. Quindi, in un momento anche economicamente particolare e difficile a causa dell'inflazione, abbiamo la necessità di dare più soldi, più ricchezza alle nostre famiglie e sostenere i consumi.

Il decreto lavoro ha puntato su questi due aspetti fondamentali. Abbiamo introdotto l'assegno di inclusione, che va a sostituire il famigerato reddito di cittadinanza, e abbiamo continuato a seguire la strada della riduzione del cuneo fiscale, tagliandolo ulteriormente di 7 punti percentuali, anche per quei redditi fino a 35.000 euro. Dopodiché, abbiamo introdotto disposizioni per facilitare il lavoro temporaneo nei settori in cui la richiesta ha più difficoltà ad incontrare la domanda.

È un provvedimento che incontra oggi il favore politico di Forza Italia, sostenuto dai Ministri di Forza Italia nel Governo, dal ministro Zingales e dal ministro Bernini, ma, come dicevo, da tutto il centrodestra. Inoltre, nel corso dell'esame che c'è stato in Commissione, sono stati numerosi i provvedimenti e soprattutto gli emendamenti accolti che sono stati proposti dal Gruppo parlamentare di Forza Italia. Cito, a titolo di esempio, l'ampliamento della platea dei destinatari degli interventi di inclusione sociale, finanziati attraverso il fondo povertà, includendo anche quelle persone e famiglie che, pur in condizioni di estrema povertà, certificata dai competenti servizi sociali dei Comuni, mancano dei requisiti formali per beneficiare di tali misure e degli interventi ad esse connessi.

È prevista una maggiore rappresentanza dell'Arma dei carabinieri nell'Ispettorato nazionale del lavoro, proprio in tema di controlli nel settore del lavoro. Sono stati poi accolti anche alcuni nostri ordini del giorno, importanti e vincolanti, anche per programmare altri interventi legislativi da parte del Governo, per estendere l'applicazione dei *fringe benefit* aziendali ai lavoratori, per rimodulare l'importo delle pensioni minime e soprattutto l'importo delle pensioni di invalidità, che vanno aumentate. Questo è un aspetto politico importante.

Veniamo ora alle misure principali del decreto-legge, cioè l'assegno d'inclusione e la riduzione del cuneo fiscale. Per l'assegno di inclusione abbiamo appostato 5,5 miliardi nel 2024, rispetto ai 7 miliardi che erano previsti nella legge di bilancio del 2023; quasi 1,5 miliardi vengono utilizzati per sostenere le politiche per la formazione delle persone tra i diciotto e i cinquantanove anni; l'assegno viene erogato dal 2024 a coloro che hanno un reddito inferiore a 9.360 euro, limite che scende per quelle famiglie che sono composte da *over 67* o disabili. Al limite, si sommano ulteriori 3.360 euro per l'affitto. Fino a dicembre 2023 si prosegue quindi con il reddito di cittadinanza. Il meccanismo di assegnazione del nuovo assegno passa anche attraverso l'INPS. L'assegno vale 500 euro ed è erogato per diciotto mesi per i nuclei familiari con disabili e *over* sessantenni.

Come noto, noi abbiamo sempre avuto una posizione a favore di una rimodulazione del reddito di cittadinanza, così come avevamo previsto e proposto anche durante la campagna elettorale, quindi abbiamo confermato oggi questa rimodulazione e la proposta di un nuovo reddito con un assegno, perché abbiamo sempre sostenuto che il sostegno alle fasce più deboli con reddito più basso delle famiglie andasse sempre sostenuto. Quindi, il Governo oggi va in quella direzione.

Solo negli anni 2020 e 2021 i dati che sono stati raccolti, anche in tema di reddito di cittadinanza usato male, quindi rispetto alle cosiddette truffe che sono state certificate, le prestazioni erogate non dovute sono state pari a circa 200 milioni di euro, cioè il triplo di quanto riscontrato nel 2020. Sono continuate anche in questi anni le truffe sul reddito di cittadinanza: una situazione inaccettabile che andava necessariamente arginata. Pertanto, i requisiti sono stati oggi modificati per accedere all'assegno, ma ipotizzando che ci sarà ancora chi proverà ad accedere al nuovo beneficio pur non avendone le caratteristiche.

Sono state quindi previste, nel decreto lavoro, delle sanzioni più pesanti, che prevedono la reclusione fino a sei anni per chi rilascia dichiarazioni false. Sono previsti quindi filtri ulteriori, non solo al momento della richiesta dell'assegno, ma anche per il mantenimento dello stesso, prevedendo la verifica sulle banche dati dei requisiti per poterne godere. È previsto uno sgravio contributivo fino a 8.000 euro per i datori di lavoro che assumono il percettore di assegno che sia occupabile.

Il decreto lavoro prosegue inoltre nel taglio del cuneo fiscale. È un'operazione che inizia nella precedente legislatura e che continua con il Governo Meloni. Al taglio di dicembre, di circa 3

miliardi di euro, che abbiamo previsto nella scorsa manovra finanziaria, aggiungiamo oggi un ulteriore taglio di 4 miliardi di euro a favore dei redditi bassi, quindi fino a 35.000 euro. Per la copertura si utilizza tutto l'indebitamento che abbiamo approvato, pari a 3,5 miliardi di euro nell'ultimo DEF 2023, ai quali poi si aggiungono anche altre variazioni di bilancio. Il taglio è complessivamente, in questo anno, tra la manovra finanziaria di dicembre e l'ulteriore taglio con il DEF, di 7 punti percentuali sui redditi fino a 25.000 euro, il che significa che si può arrivare fino a 100 euro in più in busta paga. Fino a 35.000 euro il vantaggio fiscale è complessivamente pari a 6 punti percentuali. Anche questa battaglia sul cuneo fiscale ci appartiene da sempre e ora più che mai, per incrementare il reddito reale delle famiglie e limitare soprattutto la rincorsa tra salari e prezzi. La scommessa, da qui alla prossima legge di bilancio di dicembre, è quella di trovare le coperture adatte a rendere strutturale la misura del cuneo fiscale. Quindi, l'impegno che oggi dobbiamo mettere in campo e l'invito che rivolgo qui al sottosegretario Durigon, impegnato sul tema del lavoro, è appunto quello di rendere questa misura strutturale, per le nostre famiglie e per i nostri lavoratori.

Per l'assunzione di giovani *under* trenta sono previsti sgravi contributivi fino al 60 per cento della retribuzione. Gli incentivi durano un anno per le nuove assunzioni, effettuate da giugno a dicembre, e anche per i contratti a tempo determinato c'è tutta una serie di misure. Quindi, per concludere, il Governo ha assunto un impegno importante, in una data significativa per il lavoro nel nostro Paese, che è quella del primo maggio. Si tratta di una serie di misure che vanno a restituire anche un valore al reddito delle nostre famiglie, che dobbiamo impegnarci tutti, con questo Governo e in questa legislatura, a rendere strutturali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, cittadini in ascolto, devo dire che sono veramente colpita dall'indifferenza di questa maggioranza per le vere istanze del Paese. Indifferenza e non solo, perché in questi otto mesi di governo avete più volte dimostrato, a noi nelle Aule e agli italiani che tutti i giorni vivono i problemi reali, che siete totalmente sordi alle difficoltà delle persone, manifestando addirittura arroganza e totale mancanza di rispetto per chi ha bisogno di uno Stato veramente solidale e vicino ai più deboli.

Questo decreto-legge che dovremmo chiamare "preariato", che il Governo ha beffardamente chiamato decreto lavoro, è forse l'emblema più alto dell'irriverenza mista ad arroganza con cui state continuando a tutelare i forti, facendo cassa su chi è in ginocchio e non ce la fa più. Il nostro non è un Paese per giovani e non lo è sempre più per colpa di questo Governo. Dopo aver detto ai nostri ragazzi di essere degli scansafatiche, dei "divanisti", dei fannulloni, dei parassiti, dopo aver detto loro che devono smettere di sognare il lavoro e la professione per cui hanno studiato tanto, con grandi sacrifici delle famiglie che li sostengono, magari mandandoli a studiare fuori sede nelle università più accreditate, per dar loro un'opportunità in più di trovare il lavoro, dopo aver fatto credere loro che il Governo avrebbe contrastato la denatalità, con interventi a sostegno delle famiglie e dei giovani, che la loro famiglia sognano di metterla su, avete sfoderato un decreto che spegne con ferocia le speranze di un futuro dignitoso per intere generazioni, condannandole al precariato selvaggio. (*Applausi*). Un precariato selvaggio, fatto di contratti a tempo determinato e *voucher* come regola e non come eccezione, contratti che ai nostri giovani non permettono nemmeno di comprare un frullatore a rate, figurarsi di ottenere un mutuo e di poter mettere su famiglia.

Contratti che agevolano solo chi mette il profitto davanti a tutto, davanti alla dignità delle persone, alle loro storie, quelle che sabato scorso abbiamo portato in strada a Roma, in piazza, ma che volutamente fate finta di non ascoltare.

Accanto a questi giovani che il lavoro lo cercano, nel giorno della festa del lavoro avete conciato per le feste anche chi già lavora e che, nonostante abbia un impiego, non arriva a fine mese. E sapete perché non si arriva a fine mese? Perché, mentre negli ultimi trent'anni i salari in Germania o in Francia salivano del 30 per cento, in Italia, non solo i salari non sono cresciuti, ma addirittura sono scesi di quasi il 3 per cento. Non arrivano a fine mese quei 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che, pur spaccandosi la schiena quaranta ore a settimana, hanno una paga da 4-5 euro lordi l'ora da contratto collettivo nazionale, avete capito bene. (*Applausi*). Sto parlando di persone in carne e ossa, che devono scegliere, se fare la spesa e far mangiare i loro figli o curarsi e comprare le medicine.

In tema di lavoro sottopagato devo purtroppo ritornare ai nostri giovani, perché questo riguarda anche i più brillanti, che sono costretti a lasciare l'Italia, la famiglia, le persone care perché, facendo lo stesso lavoro all'estero, guadagnano in media il 40 per cento in più. Come

ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andare all'estero deve essere una scelta, ma non obbligata.

A ciò avete associato lo smantellamento dell'unica vera misura di protezione sociale esistente in Italia, percepita - pensate un po' - anche da 200.000 lavoratori poveri. Sto parlando ovviamente del reddito di cittadinanza, che con questo provvedimento avete provato maldestramente a copiare, il tutto solo per far cassa.

Secondo uno studio di Etica ed Economia, con il passaggio dal reddito all'assegno di inclusione, la spesa annua si ridurrà di circa 3,5 miliardi e il risparmio più consistente riguarderà i nuclei con un unico componente. Ma un significativo risparmio di spesa peserà su tutte le dimensioni familiari, mentre si continuano a stanziare risorse per l'industria delle armi - complimenti - come avete fatto anche con questo decreto. (*Applausi*). Si tagliano fondi per il contrasto alla povertà in un momento in cui l'inflazione resta al 7 per cento. Vergogna.

Per quanto riguarda invece i cosiddetti occupabili, nel testo del provvedimento in esame il Governo è riuscito addirittura a scrivere che il percettore del supporto per la formazione e il lavoro - ricordo, sono appena 350 euro al mese - può autonomamente individuare progetti di formazione. Ciò significa che, ancora una volta, tradite una promessa elettorale, quella mai mantenuta di far partire da gennaio 2023 i famosi corsi di formazione e ciò perché in questi anni avete boicottato - sì, lo avete fatto volutamente - il piano di potenziamento dei centri per l'impiego, per i quali avevamo messo in campo, durante il Governo Conte I, un miliardo di euro, con lo scopo di assumere 11.600 nuove unità di personale. Sapete quante persone sono state assunte alla fine del 2022? Appena 4.000: complimenti, avete fatto un ottimo lavoro. (*Applausi*).

Ma alla maggioranza e al Governo di tutto questo non interessa niente; anzi, creare cittadini di serie A e cittadini di serie B sembra un preciso obiettivo e i cittadini di serie B si sentono dire da tempo che, se non trovano lavoro, la colpa è loro.

Vi prego, basta con gli *slogan* come il blocco navale, miseramente infrantosi contro i numeri quintuplicati degli sbarchi e l'incapacità di ottenere risposte vere in Europa. Basta con le promesse non mantenute, come quelle sulle accise sui carburanti, che dovevate cancellare, mentre sappiamo bene che avete cancellato gli sconti che le avevano limitate. Basta ancora, vi prego, con gli attacchi alle misure del Movimento 5 Stelle, con cui pensate di colpire noi come avversari politici e, invece, non fate altro che giocare sulla pelle di lavoratori e famiglie. (*Applausi*). Basta distrazioni di massa, parlando di sostituzione etnica o di maternità surrogata per nascondere i diritti che nel frattempo calpestate.

Pensate veramente di sfasciare l'Italia senza che nessuno se ne accorga? E non parlo di noi qui in Aula, no. Parlo dei cittadini, che inevitabilmente vedranno cadere, una ad una, tutte le vostre maschere classiste e ipocrite. Noi saremo qui a denunciare ogni giorno le vostre azioni ingiuste e sbagliate. Il Movimento 5 Stelle non arretrerà di un millimetro nel presidiare e difendere quelle idee di Stato solidale e di giustizia sociale che sono alla base della nostra Costituzione.

Concludo, Presidente, perché noi vogliamo comunque proporre e costruire. Pertanto rinnovo due proposte concrete che potreste, anzi dovrete cogliere al volo, per dare risposte vere a chi è in difficoltà: salario minimo, per cancellare la vergogna di contratti di lavoro sotto la soglia di povertà da contratti collettivi nazionali (*Applausi*), e decontribuzione per gli aumenti dei salari, quando la coperta troppo corta del taglio del cuneo fiscale a dicembre esaurirà i suoi effetti. Vi prego: smettetela una volta per tutte di girarvi dall'altra parte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, Governo, prima di iniziare questo breve intervento vorrei ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione, soprattutto la nostra relatrice, per l'ottimo lavoro svolto al fine migliorare il provvedimento oggi in discussione, destinato a cambiare - a differenza di quanto ho sentito dire proprio ora - le sorti dell'Italia e degli italiani, la cui vita dipende dal lavoro. E mi riferisco non soltanto al tipo di vita che ciascuno può condurre in base a quanto può spendere, ma anche e soprattutto alla realizzazione individuale e alla dignità che il lavoro garantisce, migliorando la persona e di conseguenza la società.

Non per nulla la Costituzione si apre con l'articolo 1, ponendo il lavoro come base fondante della nostra Repubblica; fondamento però che, a dispetto dei tanti proclami che si sono susseguiti negli anni da parte di chi ci ha preceduto, è stato totalmente dimenticato. Basti guardare a come il lavoro è stato trattato, anzi direi maltrattato dai Governi guidati negli ultimi undici anni da chi per vocazione, almeno presunta, avrebbe dovuto essere il primo paladino dei diritti e delle tutele dei lavoratori.

Al contrario, in questi anni abbiamo assistito a un progressivo smantellamento di quei diritti e di quelle misure che hanno massacrato il lavoro, irrigidendo e soffocando il mercato del lavoro, tartassando datori e lavoratori di tasse, frenando gli investimenti e la crescita, aiutando però la finanza, ma mai le persone, le imprese, le famiglie e i cittadini, cioè il mondo reale. Ci troviamo quindi oggi a dover porre rimedio ai disastri fin qui compiuti e lo facciamo proprio ripartendo da quel mondo, dalle persone, dalle loro necessità, dalle imprese che fanno girare l'economia, creando benessere, con provvedimenti che ridanno finalmente fiato al mercato del lavoro e garantiscono nuove vie di ingresso per chi può lavorare, prevedendo parallelamente adeguati mezzi di sostentamento e di inclusione per chi non può; inclusione che però non è assistenzialismo strumentale - come è stato finora - ma assistenza mirata a parificare le opportunità e a garantire una partecipazione attiva alla vita della società.

Riguardo al reddito di cittadinanza, voglio solo partire da un dato: 18,8 per cento. Che cos'è? È il numero in percentuale dei percettori del reddito di cittadinanza che, secondo ANPAL, a fine 2022 avevano un'occupazione; meno di una persona su cinque, peraltro con impieghi trovati per lo più non grazie al meccanismo del reddito, ma per altre vie. Basterebbe solo questo dato, a distanza di tre anni, per dimostrare e certificare il totale fallimento di questa misura tanto cara ai 5 Stelle.

Ma vado oltre. Degli oltre 725.000 percettori del reddito tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro, solo il 42 per cento, cioè meno della metà, si è presentato ai centri per l'impiego per avviare l'iter di ricerca di un impiego; percentuale che si abbassa ulteriormente al Sud, dove invece il numero dei beneficiari è sensibilmente maggiore e c'è più bisogno di trovare lavoro. Anche questo dimostra come il reddito abbia totalmente fallito.

Queste 725.000 persone occupabili hanno continuato a percepire il reddito di cittadinanza senza essersi mai attivate per trovare un impiego. Fra l'altro, vorrei sapere che fine hanno fatto i navigator, non essendo pervenuti. Per queste persone la misura è stata sempre un semplice contributo assistenzialistico senza benefici in termini di investimenti, né su se stessi né per la società. Esse non sono state inoltre accompagnate verso un percorso lavorativo. Tale misura non ha agito da moltiplicatore per l'economia, ma ha semplicemente rappresentato una spesa, un esborso improduttivo di denaro pubblico che lo Stato oggi non può e non deve permettersi.

Voglio anche citare un altro dato: il 71 per cento dei beneficiari del reddito di cittadinanza ha al massimo il titolo di scuola media. Sono quindi persone non appetibili per le imprese; sono persone che vanno riqualficate. Si tratta di un esercito di potenziali *poor workers*, lavoratori poveri, che non sono in grado di emanciparsi dalla povertà né di aiutare l'economia.

Partendo da questi dati, non possiamo che concludere che il reddito di cittadinanza ha avuto solo effetti negativi, a partire da una gravissima deresponsabilizzazione anche morale. È infatti veramente scioccante che oltre la metà dei beneficiari abbia meno di quaranta anni. Che dignità ha uno Stato - chiedo - che invece di porre le condizioni per creare posti di lavoro e garantire l'occupazione dei suoi figli, si limita a offrire loro solo sostegni? Che generazione di cittadini stiamo plasmando? Una platea di futuri adulti incapaci di provvedere a se stessi, a fronte di migliaia di offerte di lavoro che restano senza risposta, con centinaia di aziende che non trovano manodopera; giovani che sono stati abituati da voi ad avere le loro piccole entrate senza darsi da fare; una stortura terribile voluta da chi ora dalle piazze grida e invita a mascherarsi, con il PD complice, con il passamontagna per fare le brigate di cittadinanza. Sono parole irresponsabili e gravissime che non avreste dovuto nemmeno pensare di dover pronunciare (*Applausi*), soprattutto in uno Stato come il nostro che ha vissuto gli anni di piombo.

Vergognatevi quindi e chiedete scusa ai vostri giovani e ai cittadini per lo stato di precarietà in cui li avete ridotti, anche per il ruolo che loro stessi vi hanno affidato e che voi avete offeso e tradito adesso e precedentemente con il reddito di cittadinanza che è servito solo a pulirvi la vostra coscienza, come se dare un contentino al popolo sia il modo giusto in cui declinare la propria missione di suo rappresentante. No, questo non è il modo giusto. Questo è il solo modo con cui garantirsi consenso al momento debito, facendo leva sul bisogno con cui legare al doppio filo chi riceve il debito, esattamente come avviene nei territori di mafia.

È una strategia che peraltro non vi è riuscita se oggi sedete nei banchi dell'opposizione. A dispetto di quanto ha affermato il vostro *leader* in piazza l'altro giorno, questa è la piazza della maggioranza del Paese che vede il Governo che non ha soluzioni; 20.000 persone in quella piazza non penso che rappresentino una maggioranza del Paese, ma sono solo le poche rimaste

a sostenere le vostre politiche e quelle del PD, della segretaria Schlein che ha voluto affiancarvi e che ogni giorno crea attorno a sé il vuoto.

Voi avete costruito solo un popolo di precari ed emarginati. Noi oggi cerchiamo di ricominciare a costruire persone, dignità e lavoro. Su questo decreto-legge, come su tutti gli altri ovviamente, ci avete sempre attaccato, additandoci ancora una volta come disumani e disattenti verso le fasce deboli. Ecco questa è una menzogna macroscopica che i fatti smentiscono, partendo anzitutto dall'assegno di inclusione che introduciamo come assistenza alle persone disagiate e bisognose. Parlo di assistenza e non di assistenzialismo, perché prevediamo incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno e altresì incentivi per l'occupazione giovanile. Prevediamo un beneficio aggiuntivo di sei mensilità dell'assegno per i beneficiari che avviino un'attività autonoma di lavoro, un'impresa o una società cooperativa; il fondo di 7 milioni di euro per gli enti del terzo settore che assumono persone con disabilità. Rifinanziamo i CAF, che normalmente sono di aiuto alle persone meno abbienti; maggioriamo l'assegno unico universale; detassiamo per una quota più alta, e cioè fino a 3.000 euro, i premi aziendali e i rimborsi per bollette per chi ha figli; proroghiamo il *bonus* trasporti; istituiamo l'osservatorio per la povertà. Riduciamo il cuneo fiscale fra il 6 e il 7 per cento per i redditi fino a 35.000, consentendo un aumento sensibile nelle buste paga che dà anch'esso fiato ai lavoratori: misura che avete, anche questa, criticato perché non è strutturale, ma mi chiedo voi cosa avete fatto in questi anni.

Queste sono, per grandi linee, le misure che riguardano le fasce più deboli, più povere e più disagiate e i minori, anche aiutando le famiglie a liberare risorse preziose. A queste si sommano le misure per le persone occupabili, per le quali giustamente cambiamo prospettiva, con paletti più stringenti e puntando a una reale formazione per un percorso serio di accompagnamento al lavoro. A proposito, a chi in Commissione addirittura piangeva all'idea che a un percettore occupabile si sia offerto un lavoro lontano da casa, voglio dire che dimentica - ed è anche offensivo - che noi dal Sud siamo costretti a emigrare per lavorare da oltre un secolo e che noi mamme del Sud vediamo ogni giorno i nostri figli lasciare la famiglia, gli amici, il lavoro, la propria terra e lì sì che piangiamo, ma non li fermiamo perché non ne abbiamo il diritto se l'opportunità di formarsi, lavorare e realizzarsi è altrove. Piuttosto, quello che stiamo cercando di fare è cambiare questa realtà e dovrete impegnarvi anche voi per farlo, anziché piangere lacrime di cocodrillo per non essere riusciti a costruire il futuro dei nostri ragazzi e avere invece solo distribuito assegni di mantenimento mensile per tre anni a chiunque. Ciò che serve - è quello che dico sempre - è una visione che questo Governo e questa maggioranza stanno dimostrando di avere.

Certo, il decreto è un tassello fondamentale ma in un quadro di interventi molto più vasto, come le misure per la natalità, il potenziamento dell'istruzione, i nuovi contratti collettivi, i finanziamenti per la disabilità, lo sblocco degli appalti e delle grandi opere, la politica del Sud. Alla senatrice Bevilacqua - è andata via - vorrei dire: siete stati cinque anni al Governo e ora dite a noi che stiamo sfasciando - uso le sue parole - l'Italia, ma dimostrate per una volta di avere voi a cuore gli interessi dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Senatrice Minasi, voi dimenticate sempre che al Governo ci siete stati pure voi: "Conte I", "Conte II", "Conte IV", "Draghi I"! (*Applausi*).

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, per questo decreto-legge è stata scelta la parola lavoro, una parola che porta con sé un concetto sacro, sinonimo di dignità. Per quanto ci riguarda - e approfitto di questo momento per ringraziare le colleghe e i colleghi con cui abbiamo lavorato in Commissione nelle ultime settimane - questo decreto non è all'altezza di un concetto così sacro e importante. Avevamo provato a inserire alcune proposte emendative, ma purtroppo abbiamo registrato un atteggiamento di netta chiusura; una chiusura che ha significato ad esempio la bocciatura del nostro emendamento che voleva ripristinare la natura universalistica del reddito di cittadinanza, perché si è poveri a seconda non dell'età, ma delle condizioni economiche e sociali e questo - a nostro avviso - è inconcepibile. Vi siate convinti che i percettori di reddito siano tutti dei fannulloni - questo avete raccontato al Paese - quando poi abbiamo visto i dati dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che dicono che solo il 3 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza è realmente occupabile.

Lo sapevamo sin dall'inizio: ci distingue una netta diversità di visione del mondo e del mercato del lavoro. Per voi la competitività delle imprese si incentiva comprimendo e sacrificando sempre e solo i salari dei lavoratori. Per noi non ci può essere incentivo che non tenga conto

anche della crescita salariale dei lavoratori. Questa visione, peraltro, è anacronistica, non ha mai funzionato e non la chiedono neanche le imprese virtuose, che sono la stragrande maggioranza in questo Paese, che semmai hanno bisogno e chiedono di investire di più sul capitale umano.

Aggiungo che quello dei salari è un tema su cui servirebbe un investimento forte in un momento di forte inflazione, in cui i tassi logorano il potere d'acquisto dei lavoratori e famiglie, ma dal Governo non arriva alcuna risposta. Al contrario, ancora una volta assistiamo alla precarizzazione del mercato del lavoro. Ritornano i *voucher* e non c'è un investimento serio su contratti stabili e di qualità.

È stato detto che siamo contrari al taglio del cuneo fiscale: niente di più falso. Voglio ricordare che lo abbiamo fatto per primi, come Partito Democratico. Semmai è vero il contrario, e cioè che con i nostri emendamenti abbiamo provato a rendere strutturale il taglio che voi avete previsto fino al 31 dicembre, anche qui restando totalmente inascoltati. Oltretutto, per fare questo taglio avete trovato le risorse necessarie proprio dallo smantellamento del reddito di cittadinanza (circa 3,5 miliardi di risparmio), alimentando così una guerra tra più poveri e un po' meno poveri.

Lo dico con profondo rammarico e pensando anche alla grande attenzione che questo Governo dice di voler avere sul tema della denatalità: pensare di combatterla, creando un mercato del lavoro così come lo state immaginando e costruendo, a me sembra sia in controtendenza rispetto agli obiettivi sbandierati in campagna elettorale e che continuate a sbandierare. Vedete: quando si parla di povertà e di fragilità, a me appare sempre molto normale che la discussione e il dibattito politico e parlamentare si accendano. Il contrasto alla povertà e la rimozione delle ingiustizie e delle fragilità sono spesso alla base del nostro impegno politico.

Ho iniziato a far politica occupandomi del mio quartiere e poi della mia città, come consigliera comunale a Pisa. Quando si è trattato di andare al governo della mia città, non ho esitato un secondo a chiedere la delega alle case popolari. Una casa popolare aveva dato alla mia famiglia la possibilità di vivere sotto un tetto e con dignità e a me, nello specifico, di crescere e studiare. Ecco perché, quando si parla di queste tematiche, sento un particolare coinvolgimento, innanzitutto umano.

Sono convinta che il Governo e la maggioranza che lo sostiene abbiano ben presenti le difficoltà che vivono tanti nostri concittadini. Mi sorprende pertanto che la risposta a queste difficoltà si concretizzi nella distruzione di una misura di sostegno alla povertà come il reddito di cittadinanza, che presenta due caratteristiche fondamentali: è universale e strutturale. Sono due caratteristiche che accomunano tutte le misure di contrasto alla povertà presenti negli ordinamenti dei Paesi europei. L'Italia, sotto questo aspetto, si era adeguata agli standard europei con colpevole ritardo, e adesso torniamo ancora una volta indietro.

Certo, a distanza di qualche anno dalla sua introduzione, il reddito di cittadinanza poteva essere migliorato, ma una cosa è certa: questo provvedimento aveva rappresentato per l'Italia un grande passo avanti sul tema del contrasto alla povertà che, a discapito del nome, ha svolto il ruolo di reddito minimo garantito, così come lo conosciamo in altri Paesi europei. Questo lo diciamo non noi, ma i numeri: tale misura, soprattutto in una fase di grande difficoltà come quella che abbiamo vissuto in occasione della pandemia, ha dato sostegno a migliaia di famiglie. Ciò che serviva era migliorare e potenziare la presa in carico del percettore di reddito in un percorso di ricollocamento o di inserimento nel mercato del lavoro. Su questo aspetto avremmo potuto lavorare insieme per ovviare ai problemi e ai limiti che sono emersi, ma avete deciso di fare in altro modo.

Per tutti i poveri occupabili poi viene anche rafforzato l'obbligo di accettare qualsiasi lavoro che garantisca i minimi contrattuali, a prescindere dai costi di trasporto ed eventuale soggiorno, insomma senza tenere conto della congruità dell'offerta di lavoro. Su questo punto torneranno in seguito le mie colleghe.

Certo, è positiva l'attribuzione ai servizi sociali comunali della valutazione multidimensionale della situazione della famiglia e dei singoli componenti. L'unica pecca è che non c'è un solo euro per permettere ai Comuni di svolgere questo compito nel miglior modo possibile.

Infine, avviandomi alla conclusione, non si comprende in quale modo e con quale stratagemma le politiche attive del lavoro, che sono state il pezzo mancante delle riforme finora attuate, dovrebbero e potrebbero funzionare. Era lì che bisognava intervenire, ma di questo, che era davvero il punto più importante da rivedere e da far funzionare, il decreto-legge non si occupa. È chiara la gravità del fatto che, con il provvedimento in discussione, l'Italia non solo non fa alcun passo avanti sul tema della povertà e del lavoro, ma anzi ne fa più di qualcuno indietro.

Avevamo una grande occasione: recuperare il *gap* sulle politiche attive del lavoro e migliorare le inefficienze sulle misure di reddito minimo. Avete deciso di non fare né l'una né l'altra cosa. Avete deciso di alimentare una guerra tra poveri e meno poveri: ne pagheranno le conseguenze tante famiglie italiane e tanti cittadini che si sentiranno nuovamente abbandonati dallo Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, l'Assemblea del Senato si trova in questa giornata a discutere un testo davvero importante, che incardina misure volte ad incidere su due temi fondamentali per la nostra società: l'inclusione sociale e il lavoro.

Il decreto-legge in esame è stato fortemente voluto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da tutto il Governo, che ha scelto di approvarlo proprio nella giornata del 1° maggio, Festa del lavoro: non una scelta casuale, non una scelta di facciata, ma una scelta di merito, perché introduce, in un contesto e in una giornata significativa, misure importanti a tutela del lavoro e dei lavoratori. L'obiettivo è, infatti, quello di aumentare stabilmente l'occupazione, tagliare il cuneo fiscale e attuare misure per abbassare gli effetti dell'inflazione sulle buste paga degli italiani.

Dopo i massicci interventi per contrastare il caro bollette inseriti nella legge di bilancio, che hanno consentito di abbattere i costi di luce e gas, l'attenzione del Governo si è concentrata sull'obiettivo di aumentare il potere di acquisto delle famiglie italiane. Stiamo intervenendo con misure concrete ed efficaci rispetto ai tanti e gravi problemi che ci avete lasciato e che pesano sulla vita quotidiana degli italiani, soprattutto dei più deboli.

Il decreto-legge introduce una serie di provvedimenti a sostegno dei lavoratori, dell'occupazione, ma anche delle imprese, il più importante dei quali è certamente quello relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Se chi ci ha preceduto non ha saputo intervenire in maniera efficace e soprattutto risolvere questo tipo di problemi, il nostro Governo sta intervenendo con misure concrete, i cui effetti si stanno già vedendo nella nostra società. (*Applausi*).

Sono state liberate risorse per circa 4 miliardi di euro, che il Governo ha voluto destinare al taglio del cuneo contributivo di quattro punti percentuali, che si vanno a sommare al taglio che già era stato introdotto con le misure contenute nella legge di bilancio. Ciò consente di realizzare ora un taglio del cuneo contributivo di sei punti percentuali per i redditi fino a 35.000 euro e di sette punti percentuali per i redditi più bassi, quelli fino a 25.000 euro. In un periodo in cui crescono sia il costo della vita che l'inflazione, il Governo del presidente del Consiglio Meloni fa una scelta ben precisa: quella di dare risposte concrete ai lavoratori che, grazie a questo importante taglio del cuneo fiscale, si ritroveranno fino a 100 euro in più in busta paga per ogni mese. Diciamoci la verità: pressoché tutte le forze politiche riconoscono che questa misura sia una soluzione utile ad accrescere il potere d'acquisto degli italiani e a contrastare la povertà e che il nostro Governo sta dimostrando di saper mettere da subito concretamente in atto, in assoluta coerenza con il mandato ricevuto dagli italiani.

L'attenzione alle famiglie e ai più fragili si conferma anche con altre misure, come l'incremento a 3.000 della soglia dei *fringe benefit* aziendali per i lavoratori con figli a carico. Questi sono aiuti concreti, perché sono buoni spesa o buoni pasto che saranno interamente detassati.

Si prevede, inoltre, un'estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico per i figli: misure concrete, che vanno a incidere su quello che è il nucleo fondamentale della nostra società, la famiglia, attorno alla quale tutte le politiche del Governo Meloni si stanno muovendo con azioni concrete ed incisive.

Per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare attenzione alle famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, dal 1° gennaio 2024 verrà attivato l'assegno di inclusione. Il beneficio mensile, che avrà un importo non inferiore ai 480 euro, verrà erogato dall'INPS quale integrazione al reddito, in favore di quei nuclei familiari che comprendono appunto persone con disabilità, minori e ultrasessantenni che siano in possesso di determinati requisiti; avrà una durata di diciotto mesi e potrà essere rinnovato per altri dodici. Per attivare questo beneficio i destinatari dovranno sottoscrivere un patto di attivazione digitale che preveda anche incontri trimestrali per l'aggiornamento della propria posizione.

Noi abbiamo sempre sostenuto che non è corretto che uno Stato metta sullo stesso piano chi non può lavorare e chi invece può farlo. Per questo confermiamo, e anzi oggi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare: famiglie in difficoltà, nel cui nucleo ci siano persone con disabilità, minori, bambini o anziani. Chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di

formazione o riqualificazione al lavoro, prevedendo però di garantirgli un rimborso spese pari a 350 euro nel periodo in cui avviene questa formazione e prevedendo altresì incentivi importanti per chi dovesse assumere chi è entrato in questo percorso.

È un cambio di paradigma rispetto al reddito di cittadinanza, in cui venivano invece diseducati alla ricerca del lavoro e in cui - possiamo dirlo - i dati sono stati chiari, anche nelle numerose audizioni che abbiamo avuto: questa misura ha completamente fallito per quanto riguarda la sua vocazione di politica attiva del lavoro. Si è trasformata in una misura assistenziale, disincentivando di fatto la ricerca del lavoro, che è invece una pietra miliare non solo della nostra Costituzione, ma anche di quel valore, di quella dignità che il lavoro porta con sé per tutti i cittadini italiani.

Abbiamo talmente a cuore i nostri giovani, a differenza di quello che ho sentito dire e che si è scritto in questi mesi e nelle ultime settimane, che vogliamo investire realmente su di loro. Per questo, per incentivare l'occupazione giovanile, sono previsti incentivi pari al 60 per cento delle retribuzioni, a favore di quei datori di lavoro che assumono giovani di età inferiore ai trent'anni. Questo decreto si occupa anche del lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'assunzione da parte degli enti del terzo settore, con appositi incentivi e il relativo fondo di finanziamento. Con le misure previste si interviene anche per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e con specifici controlli ispettivi. Siamo stati tutti drammaticamente colpiti dalla mole di infortuni, anche mortali, che hanno coinvolto ragazzi impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. Per questo si è intervenuti con una revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, sono previsti, ad esempio, l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente, se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di particolari attrezzature e attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

In conclusione, Presidente, le misure che andremo ad approvare oggi hanno visto un approfondito *iter* in Commissione, che ci ha visti udire e confrontarci fattivamente con moltissimi soggetti. Per questo mi sento di ringraziare *in primis* la senatrice Mancini per il grande lavoro svolto, il Presidente e tutti i membri della Commissione. Noi guardiamo con attenzione al mondo del lavoro, con questo atto in approvazione, che prevede il taglio del cuneo fiscale; gli incentivi alle assunzioni; la presa in carico dei soggetti più fragili; la formazione retribuita per aiutare chi può ad entrare nel mondo del lavoro; gli interventi sulla sicurezza; gli incentivi per l'occupazione delle persone con disabilità, dei giovani, delle donne vittime di violenza; il finanziamento dei centri estivi per conciliare famiglia e lavoro. Sono tutte misure di buon senso, necessarie e a favore degli italiani, che sono la nostra priorità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, inizio il mio intervento unendomi al ringraziamento alla relatrice Mancini e al presidente Zaffini per l'ampio lavoro che è stato svolto in Commissione, in cui sono state audite decine di soggetti sociali, di associazioni sindacali e di categoria. Non è vero che il Governo o la maggioranza sono stati sordi, ma è stato fatto quello che poteva essere fatto, avendo chiara la direzione che si voleva imprimere. Abbiamo infatti una visione strategica, che chiaramente è diametralmente opposta a quella di chi ci ha preceduto al Governo fino ad ora.

Negli ultimi anni, chiunque sia in buona fede ha potuto rendersi conto dei danni profondi, spesso difficilmente rimediabili, provocati da scelte politiche dettate non solo da impostazioni ideologiche, ma persino da un puntiglio o da una mossa di mera e sterile propaganda: quella che abbiamo ascoltato anche adesso negli interventi dell'opposizione. Un Governo che è espressione della reale volontà popolare; che è frutto non di giochi di palazzo, ma di elezioni e di risultati elettorali (*Applausi*); che da sette mesi ci vedono sempre vincere, avendo quindi il conforto del popolo, che si accorge degli errori compiuti in precedenza, ha il dovere di affrontare la situazione per quello che è, ponendo rimedio agli errori e ai paradossi, che sono rimasti come un macigno sul percorso dello sviluppo della Nazione. È questo il caso del reddito di cittadinanza. Il fallimento conclamato di una delle battaglie simbolo del Movimento 5 Stelle si riassume tutto nei dati che arrivano dall'INPS e dall'ISTAT: due terzi dei 3,7 milioni di beneficiari dalla misura, cifra che nel bilancio pubblico impatta per 8 miliardi di euro, pari quindi a 2,4 milioni di individui, non risulta presente neanche negli archivi INPS degli estratti conto

contributivi degli anni 2018 e 2019. Tradotto, questo significa che due percettori su tre non solo non hanno trovato lavoro nel periodo di erogazione del reddito, ma proprio non lo hanno cercato.

Se anche si volesse escludere il tema del lavoro dal bilancio del reddito di cittadinanza, le cose non andrebbero meglio. L'ISTAT rivela, infatti, che nel 2020 le famiglie in condizione di povertà assoluta, cioè non in grado di acquistare un paniere di beni e servizi sufficiente a uno *standard* di vita minimamente accettabile, sono aumentate da 1.674.000 a 2 milioni, il che equivale a centinaia di migliaia di poveri in più. Se il reddito di cittadinanza, da una parte, ha permesso a una fetta di popolazione di uscire da un livello di povertà assoluta e probabilmente anche di affrontare il momento apicale della pandemia; dall'altro ha creato nuovi poveri, alterando la geografia della distribuzione dei meno abbienti dal Sud al Nord. Il reddito di cittadinanza può probabilmente definirsi il fallimento per eccellenza, proprio perché contiene in sé l'illusione del successo a buon mercato, ma si è rivelato una misura ben lontana dagli obiettivi per cui era stata progettata. Se poi si riconoscesse che si tratta di uno strumento di assistenzialismo come un altro, si potrebbe anche chiudere qui ogni valutazione.

È giunto quindi il momento di acquisire una concezione diversa dello stato di cittadinanza, nel senso di individuare e implementare quelle attività inclusive che trasformano una persona in un cittadino, capace di fare la sua parte in una comunità organizzata, attraverso la dignità del lavoro. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza, così come era stato concepito, prima che il lavoro, manca la capacità di divenire un lavoratore. Solo superando questo, si possono diradare le nebbie degli equivoci insiti nel reddito di cittadinanza. Il reddito, per stessa ammissione di chi lo ha immaginato, non ha creato occupazione, ma ha svolto un diverso ruolo sociale, che oggi però l'Italia non può più sostenere, né dimensionalmente, né eticamente.

Se, da una parte, il sostegno agli indigenti deve continuare e continuerà a essere una priorità sociale del nuovo Governo, non si possono più depauperare le risorse dello Stato che non qualificano il capitale umano, non solo sotto il profilo delle competenze, ma anche da un punto di vista culturale. Il vero danno è la mancata affermazione del valore del lavoro come strumento e mezzo di riscatto e di emancipazione sociale, regalando ai nostri figli l'ennesimo alibi del lavoro che non si trova. In Italia milioni di ragazzi tra i quindici e i ventiquattro anni hanno scelto di non studiare e neppure provano a cercare un lavoro. L'emigrazione dei cervelli, la crisi economica e oggi il reddito di cittadinanza sono diventati un ulteriore alibi per continuare a illudere i nostri figli, destinandoli così alla paralisi e all'emarginazione.

È quindi necessaria una scelta molto più difficile di quella che si è limitata - com'è avvenuto in generale fino a ora - a erogare un assegno e a passare oltre, ma è la sola utile a fare avanzare la nostra società. Ed è la scelta di questo Governo, che sta mettendo giù tanti piccoli tasselli per far ripartire il mercato del lavoro.

Questa è l'impostazione culturale e politica che è alla base del decreto.

Tra le principali novità che voglio sottolineare vi è sicuramente l'istituzione dell'assegno di inclusione, come nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza e che potrà essere richiesto dai nuclei familiari con disabili, minorenni e *over 60* in possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

In sede di esame in Commissione - ambito nel quale, come ho detto prima, è stato svolto un lavoro ampio e approfondito - sono stati apportati importanti miglioramenti, frutto del confronto politico, anche con le tante categorie. In particolare, mi preme sottolineare l'approvazione di un emendamento che ha esteso il riconoscimento dell'assegno ai componenti del nucleo familiare svantaggiati e inseriti in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, quale doverosa misura di inclusione da destinare, ad esempio, ai senza fissa dimora e ai minori che fuoriescono dal circuito delle case famiglia per il passaggio alla maggiore età.

Ancora: grazie all'approvazione un altro emendamento, l'assegno di inclusione potrà svolgere un ruolo fondamentale nel recupero dell'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza, supportandole soprattutto nella prima fase del loro percorso. La possibilità di accedere a un sussidio economico che garantisca una sicurezza economica nel breve e medio periodo, infatti, incide sia sulla scelta della donna di lasciare il maltrattante in caso di convivenza, sia su quella di uscire dalle case di accoglienza. Ha quindi un duplice impatto positivo, permettendo di allontanarsi dalla situazione di violenza e di prevenire eventuali recidive, contribuendo nel contempo a liberare più velocemente le disponibilità di posti dalle case di rifugio, così da consentire a un numero maggiore di donne di essere accolte.

Chi ha accusato il Governo Meloni di non occuparsi delle difficoltà delle famiglie italiane dovute al caro vita ha avuto da noi una risposta precisa. Un'altra misura fondamentale e qualificante inserita all'interno del decreto prevede, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, un importante taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, grazie a un esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico, che potrà portare ad avere fino a 100 euro in più nella busta paga mensile.

Inoltre, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, sono previsti dei *bonus* per le assunzioni a favore delle aziende che andranno ad assumere *under 30* dal 1° giugno al 31 dicembre. Per poter beneficiare dell'incentivo i giovani lavoratori devono avere meno di trent'anni di età, essere Neet, cioè essere persone che non lavorano, né sono inserite in corsi di studio o di formazione, così da poter essere registrati al Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani.

Concludo, signor Presidente, dicendo che chiaramente ancora una volta, nell'ambito di un'azione di Governo ampia e organica e che - come ho detto in altri miei interventi - si propone di risolvere i problemi non oggi, ma nell'arco di cinque anni, con questo decreto noi stiamo definendo un percorso che darà senso alla possibilità di sviluppo economico attraverso il lavoro e non attraverso l'assistenzialismo. E sicuramente ridarà alla Nazione la possibilità di pensarsi in un futuro che sia non semplicemente quello di una povertà istituzionalizzata, ma di chi riesce a uscire dalla povertà tramite il lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO (FdI). Signor Presidente, oggi ci troviamo a parlare del cosiddetto decreto lavoro, che è molto di più di questo, dal momento che non si occupa solo di lavoro, come è già stato precedentemente espresso negli interventi dei colleghi di maggioranza. Devo dire che il rilievo che ha avuto la discussione in Commissione - ringrazio tutti i commissari presenti, di maggioranza e di opposizione - è stato molto alto. Ognuno ha parlato dei propri campi di interesse, per precedenti esperienze personali e politiche.

È vero anche, Presidente, che nella discussione e nel dibattito politico che, dal 1° maggio a oggi, ci hanno accompagnato, sono stati toccati pochissimi temi tra tutti quelli che invece il cosiddetto decreto lavoro tocca. Questo spiace, perché ce ne sono molti di interesse. Ma, chiaramente, soprattutto l'opposizione ha voluto porre l'accento là dove legittimamente, ma incomprensibilmente, è stata fatta solo polemica. Ancora oggi ne abbiamo sentito in quest'Aula, soprattutto da parte di un Gruppo politico, Presidente, che non si rassegna a dover rimettere in frigo le bottiglie vuote di quando si è brindato alla fine della povertà (*Applausi*); povertà che non è mai finita, ma anzi è aumentata negli ultimi cinque anni.

A chi ci dice che il reddito di cittadinanza non doveva essere eliminato - come non lo è stato - ma doveva essere modificato e migliorato, rispondiamo che ciò è stato fatto, negli ultimi mesi e in questo decreto, e gli effetti positivi delle modifiche si sono subito visti. In questi giorni abbiamo sentito chi si vantava del fatto che gli oltre 500.000 nuovi occupati di quest'anno fossero l'effetto positivo di provvedimenti precedenti. In questo in parte gli posso dare ragione: sono merito del reddito di cittadinanza che è stato modificato in positivo. Da quel momento le assunzioni sono schizzate in alto e hanno raggiunto le 500.000 unità: merito del momento positivo trasmesso a chi deve assumere, ma merito anche di tutti quei percettori che, sapendo di non poterla più far franca e sapendo che non avrebbero più avuto diritto al reddito, hanno incominciato a cercare e a trovare lavoro. Anzi, a cercarlo non tanto, perché il lavoro era già lì, era solo da cogliere. E così in pochi mesi le assunzioni sono cresciute tantissimo.

Devo dire soprattutto al MoVimento 5 Stelle - lo faccio rivolgendomi a lei, Presidente, perché non posso farlo direttamente - che continua a dire con insistenza che le Regioni, soprattutto quelle del centrodestra - ma poi, vedendo i dati, si equivalgono tutte - hanno boicottato gli elementi cosiddetti positivi del reddito di cittadinanza, a partire dal potenziamento umano e infrastrutturale dei redditi di cittadinanza, che voi raccontate o fate suonare un disco rotto, che si inceppa. Personalmente ho fatto l'assessore al lavoro di Regione Liguria per sette anni e mi sono occupato del potenziamento dei centri per l'impiego. Vi dico che la Liguria, con un'amministrazione di centrodestra e con l'assessore al lavoro di Fratelli d'Italia - pensate voi: il massimo della negatività che voi possiate, scusi, Presidente, che il Gruppo dei 5 Stelle possa pensare - è stata la prima a finire il potenziamento in termini di assunzione di donne e uomini nei centri per l'impiego ed è stata la prima a iniziare il potenziamento dei centri per l'impiego dal punto di vista infrastrutturale. (*Applausi*).

E allora cosa raccontate? A quali dati accedete? Sono pubblici quei dati. (*Commenti*). Guardate: se vi agitate e mi parlate sotto, io sono un uomo da stadio e

quindi mi esalto, mi fate una cortesia se mi contestate, anche in diretta. È un vero complimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Berrino, si rivolga alla Presidenza. Io naturalmente, come sempre, richiamo nel caso, ma siamo nelle regole del vantaggio accettabili, proprio per stare nella calcistica. Non siamo però allo stadio, ma nell'Aula del Senato, e io naturalmente gliene sono molto grata. Prego, continui, e le verrà conteggiato il tempo tranquillamente.

BERRINO (FdI). Signor Presidente, mi rivolgerò a lei per far ascoltare coloro a cui non mi posso rivolgere direttamente, ma che si rivolgono direttamente a lei e non a lei senza microfono.

È inutile quindi continuare a raccontare una favola che non c'è. Laddove non si è riusciti a potenziare, le cause vanno cercate in altri fattori e non certo nella volontà politica di affossare un provvedimento che si è affossato da solo. Nel 2018 dicevamo al ministro Di Maio - e io lo potevo dire, anzi c'era qualcuno dell'attuale opposizione che mi diceva di dirlo, perché loro non potevano per via del *referendum* - che assumere 3.300 navigator avrebbe portato per legge a 3.300 disoccupati. Così è stato, perché chi era al Governo nella precedente legislatura non ha avuto il coraggio e non ha potuto dal punto di vista legislativo trasformare i contratti co.co.co in contratti a tempo indeterminato. Sapete cosa ha fatto, Presidente? Forse lo sa benissimo e lo sanno anche coloro a cui mi rivolgo tramite lei. Li hanno scaricati sulle spalle delle Regioni (*Applausi*), che non hanno potuto fare altro che lasciarli a casa, senza alcuna risorsa in più per poterli stabilizzare. Se non ci riesce il Governo, sicuramente non ci possono riuscire le Regioni. Quando però noi dicevamo queste cose, ci davano dei portatori di iella perché si trattava non di un altolà a chi voleva fare quel provvedimento all'epoca, ma di un tentativo per affossare il reddito di cittadinanza che poi - come sappiamo - si è poi affossato da solo nei risultati.

Devo anche dire, Presidente, che si è sollevata una voce che rinfaccia alla maggioranza, ma anche agli organi di stampa, di non aver prestato attenzione alle storie vere - e ce ne sono tantissime - raccontate in piazza dal Movimento 5 Stelle. Forse non c'entra con questa discussione, ma vorrei ricordare che, se quelle storie raccontate non fossero state sopraffatte nell'interesse da chi, parlando di lavoro e di dignità, invoca le brigate di cittadinanza e il passamontagna, forse avrebbero trovato molto più interesse anche in questa maggioranza e nei giornali. Non è allora colpa nostra questa disattenzione.

In conclusione, Presidente, tra i tanti articoli che innovano il mondo del lavoro in Italia, voglio soffermarmi su uno in particolare, per aver vissuto personalmente questa esperienza quando mi occupavo di lavoro in Regione. Trovo molto interessante il superamento del decreto dignità realizzato dall'articolo 24. Non sempre i contratti a tempo e a chiamata sono indice di volontà dei datori di lavoro di non dare certezza a chi cerca lavoro, anche solo per un *weekend* o tutti i *weekend* dell'estate.

Il superamento del decreto dignità e la possibilità di utilizzare i lavoratori a chiamata e i lavoratori a tempo determinato in determinati settori aiuta e sta aiutando l'economia italiana a superare e lasciarsi alle spalle le crisi che abbiamo passato, e aiuta tantissimi lavoratrici e lavoratori, che cercano lavoro a tempo determinato o che si affidano al lavoro determinato perché altri non ne possono trovare, ad ottenere un lavoro retribuito e protetto dalle assicurazioni e non, come successo negli ultimi anni, a trovare solo lavoro in nero.

Un ultimo accenno lo devo fare a chi negli anni del Governo precedente a questo se ne è infischiato di rinnovare i contratti collettivi in aumento, lasciando che si continuassero a rinnovare i contratti collettivi senza aumento, per poi dire adesso che noi dobbiamo fare quello che non è stato fatto in alcuno degli ultimi dieci anni da alcuno degli ultimi Governi. Oggi chi è stato al Governo per dieci anni ci dice che gli stipendi per colpa dei contratti collettivi nazionali sono troppo bassi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, oggi siamo chiamati a discutere una proposta di legge che nasce con l'intenzione di offrire risposte alla questione della povertà, al suo dramma, all'inclusione sociale e socio lavorativa. Ci troviamo invece a confrontarci su un testo che affronta molte questioni, diverse tra di loro, anche troppo, offrendo però risposte del tutto inadeguate.

Sappiamo bene come nasce il decreto-legge, ovvero dalla campagna elettorale emersa continuamente sul tema di come abolire il reddito di cittadinanza, una bandiera di contrapposizione politica, quando invece sul tema della povertà dovremmo avere tutti la stessa bandiera, che è quella del riconoscimento della dignità umana della persona e della famiglia, offrendo delle *chance* per uscire dalla povertà. (*Applausi*).

Con questa proposta di legge si supera ogni tentativo di costruire una normativa che metta il nostro Paese accanto alle grandi democrazie europee nel sostegno della povertà, nelle politiche di inclusione. Addirittura si dividono i poveri per categoria e la discriminante della divisione è l'età anagrafica, come se dipendesse solo da quella lo stato di povertà. La sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione diventa una misura categoriale rivolta esclusivamente a un certo tipo di famiglia con minori, anziani, disabili e tutto il resto viene tralasciato. Abbiamo visto tutti le stime: con la nuova legislazione circa il 50 per cento delle famiglie che oggi hanno il reddito di cittadinanza rimane esclusa da questo tipo di copertura e di sostegno. Mi chiedo, allora, e credo che ognuno di noi se lo chieda: il resto, l'altro 50 per cento che fine fa? Lo abbandoniamo a sé stesso? Non riconosciamo più a questi il diritto all'inclusione, alla propria dignità?

C'è poi la questione dei figli, che è eclatante: a diciotto anni non si è più considerati una parte della famiglia che deve essere sostenuta. Ebbene, in questo Paese la scuola e la formazione, negli anni passati, nel nostro Dopoguerra, ha davvero definito e creato le condizioni dell'ascensore sociale, della possibilità di riscatto della persona. E adesso cosa facciamo? A diciotto anni facciamo in modo che questi ragazzi abbandonino gli studi e debbano andare a lavorare? È esattamente il contrario di quello che dovremmo fare.

Abbiamo ascoltato in Commissione tante associazioni laiche e cattoliche, fra cui la Caritas, che ogni giorno è in campo contro la povertà, e tutte ci hanno detto una cosa: non va bene non riconoscere la povertà per tutti quelli che hanno questa condizione. L'occupabilità della persona non è soltanto un dato anagrafico, ci sono tanti fattori, anche quello formativo, anche quello culturale, anche quello del disagio sociale, anche quello delle dipendenze, che la determinano. Come si fa a discriminare i poveri? Credo che questa sia la cosa più grave che stiamo facendo e siccome quando si tratta della dignità delle persone diventa ostinata e testarda, dico alla maggioranza che siamo ancora in tempo per correggere con gli emendamenti gli errori macroscopici che ci sono in questo decreto.

C'è poi il tema di come si riconosce la possibilità dello sbocco lavorativo. Questo è un tema delicatissimo e importante, perché significa creare davvero per le persone l'uscita dallo stato di povertà. Se c'è una cosa che ha funzionato poco nel reddito di cittadinanza è stata proprio la seconda gamba, l'occupabilità delle persone.

Non si può soltanto immaginare che si crei con un decreto: ci vogliono impegno, risorse, investimenti, che non abbiamo visto.

È vero, in alcune Regioni del nostro Paese, tra cui - in modo un po' più parziale rispetto a quello che ho ascoltato - la Liguria, abbiamo condizioni migliori per ciò che concerne le attività e i centri per l'impiego; in altre Regioni molto meno. Allora qual è l'investimento sulle politiche attive del lavoro? Qual è l'accompagnamento formativo che deve essere un diritto per chi cerca lavoro e, in modo particolare, per chi cerca lavoro per uscire dalla povertà? Non abbiamo visto alcun investimento né nella legge di bilancio, né nel DEF, né tantomeno nel decreto-legge oggi in discussione. Diventa quindi finto l'accompagnamento alla formazione al lavoro se non si investe in quelle politiche attive del lavoro che la Ministra del lavoro e delle politiche sociali aveva annunciato all'inizio della legislatura proprio nella 10ª Commissione; non l'abbiamo più vista: *desaparecido*. Dopo l'annuncio di un confronto importante in Commissione sul progetto delle politiche attive del lavoro, non abbiamo più avuto modo di incontrarla, di discuterne e nemmeno di ascoltare i progetti che si vogliono portare avanti.

Inoltre, non si combatte la povertà creando condizioni per una corsa ad ostacoli per chi è povero: si deve accettare un lavoro in tutto il nostro Paese, che - lo ricordo - è molto lungo, a prescindere dalla distanza, anche se è a tempo indeterminato *part time*. Questo vuol dire che dalla Sicilia, ad esempio da Agrigento, si va in Val d'Aosta con uno stipendio *part time* e lì si deve vivere con tale stipendio, e magari mandare anche qualche soldo a casa, alla propria famiglia. Ma ci si rende conto di cosa stiamo parlando? Quando si tratta del lavoro, che è la vera condizione di dignità della persona, si deve parlare con il grande rispetto che si ha per la coesione sociale, per il valore sociale del lavoro e soprattutto per la dignità umana di qualsiasi persona.

Mi soffermo sul tema del lavoro. Abbiamo tanti precari e l'abbiamo visto anche in questi giorni, quando abbiamo affrontato il tema dei precari della pubblica amministrazione; purtroppo, ci sono in tutti i settori della nostra economia. Vogliamo ancora allargare questo stato? Quando pensiamo di legare il rinnovo, la cosiddetta deroga, alla possibilità di contrattazione diretta tra l'azienda e il singolo lavoratore precario, pensiamo davvero che ci sia la stessa forza da una parte e dall'altra del tavolo? Io credo di no. Perché ricreare le condizioni del "causalone" quando

l'avevamo finalmente superato in questo Paese? Quanto ai *voucher*, non bastava averli ripristinati: addirittura li allarghiamo, tra l'altro in uno di quei settori che hanno una flessibilità contrattuale direi davvero estrema. Ci sono tutti gli strumenti anche contrattuali per affrontare innanzitutto la stagionalità, e allora perché allargare nuovamente lo strumento dei *voucher*?

PRESIDENTE. Senatrice, devo invitarla a concludere l'intervento.

FURLAN (*PD-IDP*). Signor Presidente, chiedo davvero che sia possibile almeno per alcune categorie, a partire ad esempio dai lavoratori fragili, creare le condizioni affinché sia possibile in quest'Aula apportare delle correzioni, perché gli strumenti che abbiamo davanti e di cui dobbiamo discutere sono seri e sono legati innanzitutto alla serietà che dobbiamo agli uomini e alle donne del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che dopo la seduta di stamattina della Commissione bilancio ho deciso di modificare il mio intervento e arrivo in Aula profondamente deluso da questa discussione.

Da settimane, infatti, discutiamo di questo decreto-legge e ancora oggi si è dimostrato quanto siete arroganti, perché, se si vuole affrontare il problema del lavoro, un provvedimento come questo non lo si comunica alle parti sociali il 1° maggio, come voi avete fatto, ma si costruisce con incontri per poter arrivare a una piattaforma in grado di trovare un accordo con le parti sociali e anche datoriali. Voi invece avete la maggioranza - giustamente lo rivendicate - e pensate di disporre come volete.

L'arroganza sta nel fatto che stamattina in Commissione bilancio i nostri emendamenti sono stati per la maggior parte bocciati per la mancanza della relazione tecnica, utilizzando le previsioni di cui all'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia la relatrice ha presentato 11 emendamenti, il primo dei quali cambia la scala dei valori dal punto di vista dell'equivalenza, senza una relazione tecnica. In più alle ore 10-10,30 è stato presentato un emendamento in cui si propone di ripristinare il fondo che la ministra Calderone aveva abolito alcuni mesi fa. Questo è ciò che avviene, quindi siamo di fronte al fatto che si ritiene di poter fare e disfare senza tener conto della democrazia e della partecipazione e ciò è inaccettabile dal punto di vista della procedura: non è che non si possono presentare emendamenti, ma non si può lavorare in questo modo, anche perché gli emendamenti segnalati noi li abbiamo presentati il 28 maggio e oggi è il 21 giugno, quindi c'era tutto il tempo per fare questa discussione. Questo è il dato che caratterizza la discussione.

Io sono un uomo del Novecento, un uomo attempato e orgogliosamente del Novecento. Dico questo perché sono nato e cresciuto ritenendo che il lavoro nobilita l'uomo, non solo perché ho iniziato a lavorare molto presto, ma perché ho questa concezione. Il decreto-legge in esame, però, non ha niente di tutto ciò; non solo non sono state ascoltate le nostre idee e le nostre proposte, ma non è stato ascoltato neanche chi è stato audito. Prima, ad esempio, in Aula ho sentito una discussione sul fatto che la questione principale è colpire i poveri, non la povertà. Non è scritto da nessuna parte che il reddito di cittadinanza non si può modificare; certamente lo si può cambiare, certamente andava corretto, però un sistema universale è presente in tutti i Paesi tranne nel nostro. Finalmente era stato introdotto e adesso lo si toglie e si dividono i poveri per categorie; stamattina poi è stato proposto di cambiare l'equivalenza sulla casistica proprio perché ci si accorge che qualcosa è cambiato, oppure si inseriscono negli emendamenti della relatrice delle proposte dell'opposizione. Quindi questo è il dato, ce ne accorgiamo benissimo. Errare è umano, quindi per l'amor di Dio se apportiamo delle correzioni migliorative va bene, ma almeno non con l'arroganza di dire: decidiamo noi, facciamo noi.

Come detto prima, non si è ascoltato e non mi riferisco a noi, ma alla Caritas; non si è ascoltato chi di tasse parla ogni giorno ed è sempre impegnato su questo terreno; non si è tenuto conto dei dati comunicati dall'INPS e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL) rispetto a quanti lavoratori che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza sono potenzialmente avviabili al lavoro.

Inoltre non si è tenuto conto del rapporto di cui parlava prima la senatrice Furlan: se una persona di Caltanissetta a cui si propone di venire a lavorare nel mio Paese non accetta la proposta, perde il diritto. Questo non esiste.

Sappiamo tutti che c'è un problema di rapporto tra domanda e offerta, c'è un problema di quali condizioni si pongono. Io ho presentato un emendamento, a mia prima firma e sottoscritto da tutte le opposizioni, in cui si chiede almeno un compenso congruo, la garanzia di un posto di lavoro per poter affrontare questa cosa. Non chiedere di avere l'occupazione sotto casa, ma almeno qualche informazione in più sul lavoro che si dovrà svolgere. Invece, voi

ideologicamente siete contro questo tipo di ragionamento e siete contro i poveri. Davvero volete mortificare le persone che stanno peggio. Aumentate le disuguaglianze e questo è un dato.

Ad esempio, sul terreno della flessibilità, nella discussione che abbiamo fatto in Commissione, avete introdotto una norma, addirittura peggiorando il testo governativo sulla questione delle causali: avete tolto le causali e avete liberalizzato. Si può arrivare a ventiquattro mesi senza una causale, perché si stipula un contratto a termine; addirittura si introduce il fatto che le causali si possono determinare tra il singolo lavoratore o lavoratrice e il datore di lavoro. Come tutti ben sanno, non c'è parità di condizione quando si contratta in questa situazione: questo è il dato. È un terreno di subalternità e mettete in difficoltà le persone da questo punto di vista. Non ci avete ascoltato assolutamente, su niente. È inutile che ci si gira intorno, certamente non è colpa di questo Governo - l'ho già detto tante volte e lo ripeto, non ho questo timore - se ci sono certe situazioni e se c'è il precariato, oppure se non sono stati rinnovati i contratti, però parliamoci chiaro: sono passati nove mesi da quando siete al Governo. La dovete smettere di continuare a pensare che la colpa è degli altri. Dovete dire che cosa fate voi. La vostra impostazione è classista - questo l'ho già detto e lo ripeto con forza - perché pensate sostanzialmente che la società sia divisa in classi e volete fare in modo che i subalterni, quelli che stanno peggio, continuino a stare peggio. Avete allargato le maglie per i datori di lavoro che chiedevano maggiore flessibilità: questo è il dato.

Invece, ovviamente, non avete avanzato una proposta per cercare di affrontare il problema della perdita del potere d'acquisto dei salari. Per fortuna, in qualche modo, qualche contratto si sta rinnovando. Ieri è stato rinnovato il contratto del legno e affini, il contratto dei meccanici prevede un recupero del 6,6 per cento dell'inflazione; questi rinnovi aumentano la paga base, migliorano le condizioni dei lavoratori e la loro disponibilità economica, perché quando si aumenta la paga base c'è un rapporto con l'insieme del salario diretto e indiretto.

Il cuneo fiscale, per cui voi vi spendete con grande forza, è una misura temporanea. Per di più, in questo decreto c'è un ulteriore peggioramento, perché c'è la possibilità di dare un salario a quei lavoratori in alcuni campi, ad esempio nel settore turistico, che lavorano di notte o di domenica, senza che questo sia considerato come parte della retribuzione, una specie di salario "mordi e fuggi".

Davvero pensate di costruire una società in questo modo? Se vogliamo discutere sulla natalità, sulla possibilità dei giovani di costruirsi un futuro, per far sì che le nuove generazioni non vadano all'estero, bisogna porsi il problema di ridurre la precarietà, di prevedere delle assunzioni programmate, di dare certezza, di mettere in condizioni chi ha studiato di svolgere un ruolo e una funzione per quello che ha appreso durante il suo studio. Questa è la cosa da fare: parlare di lavoro e offrire le occasioni di lavoro. Voi invece pensate di dare solo al mercato la condizione per creare i posti di lavoro. Guardate, io non sono contro l'impresa, so benissimo che se esistono i lavoratori esiste anche un'impresa. Il problema è se l'impresa ha delle regole, oppure è tutto libero, purché - come si usa dire - ci sia un posto di lavoro. Questo non avviene. Discutete di lavoro, ma tutto questo non c'è. Tutto questo, in questo decreto, non c'è. L'unica cosa che c'è in questo decreto è maggiore precarietà e maggiore flessibilità.

Avete tolto il reddito di cittadinanza, avete diviso i poveri in categorie e questa è una vergogna. (*Richiami del Presidente*). Concludendo, signor Presidente, pensavo di poter dare un contributo alla discussione, per migliorare e cercare di dare una risposta positiva al mondo del lavoro e ai lavoratori. Purtroppo, per colpa della maggioranza, è impossibile dare questo contributo e quindi voteremo contro il provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Versace. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo al nostro esame, contenente misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, può essere già considerato, sicuramente, come una buona base di partenza. Secondo quanto afferma il Governo, lo scopo del provvedimento è quello di agevolare e promuovere la trasparenza e la semplificazione del mondo professionale. Tuttavia, onorevoli colleghi, credo che tutti voi possiate essere d'accordo sul fatto che temi così importanti, come la promozione dell'inclusione e la tutela del mercato del lavoro, necessitano di un impianto normativo coerente nel suo insieme, dotato di una visione volta a risolvere non solo le urgenze momentanee, ma anche a garantire una prospettiva di lungo periodo.

Un primo punto che vediamo in modo favorevole riguarda certamente l'inserimento dell'assegno di inclusione, che andrà a sostituire, già a gennaio 2024, il reddito di cittadinanza che, oggettivamente, è un provvedimento che ha disatteso le aspettative, come del resto molti

di noi avevano previsto sin dal principio, in tempi non sospetti, quantomeno per come era scritto e applicato. È una scelta che riteniamo eticamente ed economicamente più corretta, che servirà a sostenere quelle persone che dimostrino oggettivamente di non essere in grado di lavorare, cercando di non lasciare nessuno indietro. L'intento è valido e condivisibile, però crediamo che tutte le misure di sostegno al reddito debbano essere eque, effettive ed universali. È proprio con riguardo all'universalità della misura che nutriamo qualche dubbio sulla sua reale applicazione. Ad esempio, devo rilevare la rigida individuazione dei criteri per poter beneficiare dell'assegno di inclusione. Questo, infatti, comporta il rischio di escludere i soggetti senza fissa dimora, per fare un esempio, che in quanto ultimi tra gli ultimi dovrebbero poter fruire di misure di sussistenza, così come già segnalato anche da numerose associazioni di categoria, che sono state audite in Commissione. (*Applausi*).

Un'altra criticità attiene a un ambito a me molto caro: parlo del mondo della disabilità. Riprendendo le perplessità già manifestate anche dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) in sede di audizione, voglio segnalare che l'attuale formulazione della norma comporta due sostanziali rischi, che non sono assolutamente da sottovalutare. Il primo è che l'assegno di inclusione, così come disciplinato, rischia di escludere persone con disabilità che non rientrino nelle ipotesi di disabilità media, grave o non autosufficiente. Sarebbe opportuno, decisamente opportuno, estendere la misura anche a quei nuclei familiari che presentano un componente con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 104 del 1992. Il secondo aspetto che deve essere chiarito è che, dal calcolo del reddito familiare a cui far riferimento per poter beneficiare dell'assegno di inclusione, devono essere escluse espressamente le prestazioni connesse all'invalidità civile. Riguardo a questo punto, voglio specificare che il testo di questa norma è poco chiaro e consideriamo assolutamente necessario intervenire per evitare che i percettori di assegno di invalidità civile o di pensione di invalidità siano ingiustamente discriminati. Peraltro, parliamo di assegni e di pensioni che si aggirano intorno ai 300 euro: sarebbe pure più dignitoso definirli rimborsi spese, piuttosto che pensioni. Come detto, il provvedimento in discussione presenta punti di forza e di debolezza. Chiaramente positiva è la parte che riguarda la riduzione del cuneo fiscale di 4 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti con reddito lordo fino a 35.000 euro, assunti per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre. Indubbiamente è un passo in avanti, per contrastare il costo della vita e per incentivare i consumi. Occorre però che il costo del lavoro diminuisca ulteriormente, che la misura divenga strutturale e non occasionale o per soli quattro mesi, come in questo caso (*Applausi*). Serve infatti che sia rifinanziata nella prossima legge di bilancio e per i prossimi anni, prevedendo maggiori riduzioni del costo del lavoro, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

Se non si interviene seriamente, questo tipo di azioni non può essere considerato buono o idoneo per tanti datori di lavoro, né tantomeno potrà stimolare nuove assunzioni.

Voglio ricordare in quest'Aula che proprio l'abbattimento del cuneo fiscale è stato da sempre un cavallo di battaglia del centrodestra, motivo per cui oggi ci aspettiamo più coraggio e più convinzione (*Applausi*), affinché l'Italia non venga più annoverata come uno dei Paesi OCSE con il peso del cuneo fiscale più alto: voglio ricordare che già oggi supera il 45 per cento.

Da condividere è anche la previsione di misure per rafforzare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che possono certamente prevenire le cosiddette morti bianche, morti inutili e ingiuste su cui bisogna assolutamente intervenire proprio per migliorare la vigilanza e la sicurezza.

Altro aspetto che ci inorgoglia e che voglio ricordare è l'accoglimento in Commissione di un nostro emendamento, a prima firma delle colleghe Paita e Sbröllini (*Applausi*), con cui il Governo si impegna a rafforzare l'assegno di inclusione per le donne vittime di violenza, donne che non dobbiamo lasciare sole e che chiedono solo opportunità e sostegno per ricominciare e ricostruirsi una vita.

Altro aspetto, che peraltro a me sta particolarmente a cuore, è quello legato agli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.

Mi riferisco nello specifico all'articolo 28, che istituisce un fondo di 7 milioni di euro per il 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e non lucrative che assumono, ai sensi della legge n. 68 del 1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto del 2022 e il 31 dicembre del 2023, persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni. Ci verrebbe da dire finalmente e vi verrebbe da dirlo insieme a me.

Guardare alle persone con disabilità non più come un peso, ma come una risorsa per la società, era forse un sogno troppo ambizioso fino a qualche tempo fa. Oggi sembra realtà, ma ci si imbatte nei labirinti dei decreti attuativi, che invece ci riportano alla cruda realtà e dai decreti attuativi dipende praticamente tutto. Il decreto in discussione oggi, infatti, demanda l'individuazione di modalità e procedure a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la disabilità, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 1° marzo 2024.

Devo essere onesta: inizialmente avevo letto questa misura come un'iniziativa sicuramente lodevole. Poi, però, leggere che occorrono quasi dieci mesi per la concertazione tra tutti i Ministri affinché si dia vita a un decreto attuativo mi sembra francamente esagerato. (*Applausi*). Non si può aspettare il 1° marzo per un decreto attuativo figlio di concertazione tra Ministri competenti: il nostro invito è che vi concertiate prima (*Applausi*) e, al riguardo, ho pensato di darvi una mano, non per gentilezza, ma per spirito di squadra, per spirito costruttivo, affinché nessuno davvero resti indietro, ma perché si possano offrire risposte serie.

Approfitto, quindi, per ricordare a tutti i colleghi presenti e al Governo che tra gli emendamenti che ci apprestiamo a esaminare e a votare ce n'è uno, a mia prima firma, proprio all'articolo 28, con il quale si prevede che il fondo possa vedere la luce non dopo dieci mesi, ma dopo tre, un tempo che mi sembra più che sufficiente, soprattutto se si pensa che l'operazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi. (*Applausi*). Forse tre mesi vi sembrano pochi? Allora riformulatelo per non andare oltre dicembre 2023. Onestamente lasciare la data del 1° marzo 2024 è una vera esagerazione: vorrebbe dire quasi dieci mesi di attesa per un decreto attuativo.

Signor Sottosegretario, mi rivolgo a lei per il tramite della Presidenza, perché conosco anche la sua sensibilità. Non ci sono oneri di spesa aggiuntivi. Rivedete il termine per il decreto attuativo. (*Applausi*).

Il mio emendamento, il 28.101, vi dà proprio la possibilità di correggere il tiro e dare risposte rapide e serie anche al mondo del terzo settore, motivo per cui colgo l'occasione di chiedere, anche a tutti i colleghi di maggioranza e opposizione, di soffermarsi sulla proposta e di votarla. Ridimensionare le tempistiche per l'emanazione dei decreti attuativi è urgente e necessario e non lo chiedo solo io, ma milioni di persone e numerose associazioni che hanno più volte sollevato il tema anche nel corso delle audizioni in Commissioni, tra cui, per citarne una tra tutte, Confassociazioni.

Certo, un altro punto su cui ci sarebbe piaciuto trovare più spazio e modalità di discussione sarebbe stato il salario minimo. A nostro avviso si tratta di un traguardo di civiltà, ma questo è un altro capitolo.

Vado a concludere, Presidente. Mi sento di dire che questo provvedimento sicuramente presenta dei punti interessanti, ma decisamente ancora migliorabili, quindi il mio auspicio è che il Governo abbia la giusta attenzione e sensibilità per valutare seriamente i suggerimenti che abbiamo presentato con lo scopo di migliorare questo testo che a breve ci avviciniamo a discutere e a votare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge contiene in primo luogo nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Cambia cioè l'approccio alla lotta alla povertà e alle situazioni di marginalità. Si tratta di un nuovo modo di includere chi ha più difficoltà, senza quindi lasciare indietro nessuno; oltre a prevederne l'inserimento nel tessuto sociale, si responsabilizza chi percepisce un assegno dello Stato.

Questa è la ragione che sostiene l'introduzione dell'assegno di inclusione. L'assegno viene erogato alle famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare persone non in grado di lavorare. Il nuovo assegno non contiene quei fattori che vedevano la partecipazione nel mondo del lavoro che aveva il reddito di cittadinanza. Al contrario, si pone come obiettivo quello di coniugare la necessità dei sussidi per chi non lavora con la presenza di politiche attive del lavoro che siano efficaci.

L'assegno va alle famiglie con minori disabili e torna ad essere un sostegno per includere e per contrastare la povertà. Ora ci sono a disposizione il doppio delle risorse che aveva il vecchio reddito di inclusione, la misura prima prevista per contrastare la povertà. Il reddito di cittadinanza non ha funzionato, perché ha voluto essere una misura per coniugare contrasto alla povertà e politiche attive, ma non c'erano gli strumenti per poterlo fare, innanzitutto per

la macchinosità delle procedure previste per il passaggio tra ottenere il reddito di cittadinanza ed entrare nel mondo del lavoro, poi per il fatto che la macchina amministrativa era certamente impreparata a gestirlo.

Va detto che i circa 30 miliardi impiegati in quasi quattro anni sono andati in larga parte a famiglie del Mezzogiorno, molti nella mia Campania, in un periodo in cui l'economia ha rallentato, fino a retrocedere duramente dopo la pandemia. Questo ha consentito a molte famiglie di avere un reddito o un'integrazione di reddito che ha sostenuto l'economia di quei territori, però indebitando lo Stato. Ora si cambia pagina e la nuova misura, l'assegno di inclusione, segna un approccio completamente nuovo. Rimangono comunque molte risorse stanziare nel 2024; sono appostati 5,5 miliardi di euro, che andranno ai veri poveri. Allo stesso tempo, si investono risorse finanziarie nelle politiche attive e sulla formazione, per consentire a chi può lavorare di prepararsi a ricoprire un ruolo attivo nel mondo del lavoro.

Il lavoro è quello strumento che dona dignità ed è quel ruolo che ci si conquista nella società, a qualsiasi livello, che fa sentire il lavoratore un cittadino a pieno titolo. Il lavoro e il salario che si percepisce ogni mese tornano a costituire l'autentico reddito di cittadinanza. Ecco perché questo decreto segna un cambio di paradigma rispetto a prima: una visione del mondo inclusiva e non meramente assistenzialista, una concezione della società in cui lo Stato aiuta il cittadino a prepararsi, attraverso la formazione continua, ad ogni nuova sfida, guadagnandosi a pieno titolo il proprio ruolo di cittadino. Allo stesso tempo lo Stato sostiene con un apposito assegno chi rimane indietro, chi è veramente povero e non riesce ad acquistare quei beni materiali veramente necessari a una vita dignitosa.

Altro capitolo importante di questo decreto-legge è il proseguimento nella riduzione del cuneo fiscale, iniziata con la prima legge di bilancio del Governo Meloni. Anche su questo l'Esecutivo, con la sua maggioranza, tiene fede al programma elettorale, che non era solo una promessa, ma diventa una realtà, quella di ridurre la pressione fiscale. Dopo aver adottato un'aliquota fissa molto bassa per indurre i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro di reddito a impegnarsi e a produrre di più, dopo aver approvato un'aliquota fissa molto vantaggiosa per chi inizia a lavorare e per i primi cinque anni, nel decreto prosegue la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti, portando il vantaggio fiscale rispetto a prima fino a 7 punti percentuali sui redditi fino a 25.000 euro e a 6 punti percentuali sui redditi fino a 35.000 euro. Detto in soldoni, un lavoratore può arrivare ad ottenere in busta paga fino a 100 euro netti in più ogni mese.

Dal punto di vista del bilancio pubblico vengono aggiunti altri 4 miliardi di euro ai 3 miliardi già appostati nella legge di bilancio di dicembre. A copertura viene utilizzato integralmente il maggior indebitamento deliberato dalla Camera ad aprile, al quale si aggiungono ulteriori economie di bilancio. La vera sfida è riuscire a trovare le opportune coperture finanziarie per rendere strutturali questi tagli al cuneo fiscale attraverso una maggiore crescita dell'economia e il recupero di evasione delle tasse.

Un terzo punto che vorrei sottolineare rispetto alle norme approvate in questo decreto-legge è la volontà di azionare un'ulteriore leva a favore dei lavoratori delle aziende private attraverso l'ampliamento del *welfare* aziendale. In questo caso viene concesso l'utilizzo di *fringe benefit* per 3.000 a favore dei lavoratori con redditi bassi per coprire il rincaro delle bollette energetiche. Su questo tema crediamo che si debba fare di più, convinti che il *welfare* aziendale sia non solo un'arma efficace per garantire al lavoratore un reddito netto più alto, ma anche per rendere più armonioso e amichevole il rapporto tra un'azienda e i dipendenti che per essa lavorano. Le aziende che crescono di più sono quelle in cui vengono attivati tutti gli strumenti possibili del *welfare* a favore dei lavoratori.

Bene anche la strada intrapresa nel decreto-legge per andare incontro alle esigenze delle imprese che chiedono lavoro flessibile e temporaneo che, essendo contrattualizzato, elimina lo spettro del lavoro nero.

Bene gli incentivi per l'occupazione giovanile, che soprattutto nel Mezzogiorno si rileverà una misura utile ed efficace.

Si tratta insomma di un decreto-legge che per la vasta articolazione dei suoi diversi interventi agisce in modo puntuale in molti settori, trovando la soluzione più efficace. Forza Italia ha seguito il lungo esame in Commissione e posso testimoniare l'ascolto diligente che si è dato alle istanze di tutte le categorie e la lettura attenta delle modifiche proposte dai Gruppi parlamentari. Ne è uscito un testo normativo ulteriormente migliorato rispetto al decreto-legge iniziale, che vede quindi il sostegno convinto e favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono passati appena quarantacinque giorni dal 1° maggio, giorno in cui il Governo si è riunito per condannare definitivamente i nostri giovani e le future generazioni alla perpetua disoccupazione, firmando un decreto-legge che molto più semplicemente il MoVimento 5 Stelle ha già ribattezzato decreto precariato.

Ci aspettavamo l'ascolto delle principali categorie sociali soprattutto per rivedere gli strumenti di ingresso nel mondo del lavoro. Eppure, tutte le audizioni parlamentari sono state più un compito da dover svolgere in tempi rapidi che un reale banco di confronto.

Ci aspettavamo un dialogo schietto, ma concreto tra tutte le forze politiche, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e di opposizione. Eppure ci troviamo oggi a discutere un provvedimento che porta solo la firma di chi non sente o meglio non vuole sentire le richieste provenienti dal mondo del lavoro.

Dato che ormai questo Esecutivo agisce a colpi di decretazioni di urgenza, ci aspettavamo anche un provvedimento capace di dispiegare effetti in tempi rapidi. L'operatività di queste misure necessiterà invece dell'emanazione di ulteriori decreti attuativi. Ecco, ci saremmo aspettati un maggiore impegno sul tema della riduzione drastica del precariato, della salute, della sicurezza e dei controlli; invece questo decreto-legge è un insulto a tutti quei giovani che vengono quotidianamente umiliati con tirocini fittizi, contratti precari e paghe da fame.

Da più parti sentiamo dire che questo decreto-legge porterà ad un taglio del cuneo fiscale e quindi ad un aumento dello stipendio netto in busta paga. Evidentemente però si tratta solo di *marketing* politico, nato per nascondere provvedimenti vergognosi. In realtà, a meno che la misura non venga prorogata ulteriormente, nel Paese questo taglio durerà solo centocinquanta giorni.

Onorevoli colleghi della maggioranza, da mesi state urlando che l'abrogazione del reddito di cittadinanza alleggerirà le tasche dello Stato, ma vi chiedo: a danno di chi?

Sicuramente degli ultimi, dei fragili, di chi non ha voce, perché evidentemente anziché puntare al recupero dell'evasione fiscale, anziché parlare di tasse come pizzo di Stato, questo Governo ha deciso di fare cassa - o addirittura cresta - sui poveri, su chi a stento riesce a mettere un piatto a tavola e non oso immaginare cosa accadrà nel 2024, quando di fatto entrerà in vigore la revisione del reddito di cittadinanza. Eh già, perché vi siete rimangiati la favoletta propagandistica di eliminare il reddito di cittadinanza per fare posto all'assegno di esclusione. Voi l'avete chiamato assegno di inclusione, ma è paradossale che si chiami così una misura *ad excludendum*, una misura categoriale e non più universale come richiesto dall'Europa e come esiste in Europa. Avete scatenato una guerra ideologica contro i poveri e contro i percettori del reddito di cittadinanza che avete definito furbetti, fannulloni, truffatori, divanisti. È una vergogna.

La verità è che il reddito di cittadinanza, misura presente negli ordinamenti di quasi tutti i Paesi europei, ha salvato dalla disperazione milioni di italiani, soprattutto nei durissimi mesi pandemici. Senza questo sostegno, difeso persino dal Commissariato al lavoro dell'Unione europea, avremmo avuto un milione di poveri in più e non lo dico io, bensì l'ultimo rapporto dell'Istat, che fa eco a quanto dichiarato recentemente dal Presidente della CEI. Se solo il Governo fosse stato interessato al corretto funzionamento del reddito di cittadinanza, avrebbe dovuto disciplinare misure drastiche contro i governatori delle Regioni che hanno ritardato le assunzioni nei centri per l'impiego (*Applausi*), motivo per cui abbiamo presentato un emendamento volto ad accelerare le assunzioni nei centri per l'impiego, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non hanno speso le risorse stanziato dalla legge di bilancio 2020. Questa maggioranza ha ignorato totalmente i nostri emendamenti a tutela dei più fragili e di chi rischia di rimanere indietro, come la mia proposta di prorogare fino alla fine dell'anno lo *smart working* per i lavoratori fragili, giacché tale diritto scadrà il prossimo 30 giugno.

Avete approvato un emendamento per prorogare il lavoro agile, ma solo per i privati e nel pubblico zero. La motivazione è che non siamo in grado di stabilire la platea dei potenziali fruitori. Ma come? Non eravate pronti a governare? (*Applausi*). E ora non sapete quanti sono i fragili, gli immunodepressi, i malati di cancro o i trapiantati?

Vergognosa, ad esempio, è la previsione di rafforzare la possibilità di ricorrere anche ai contratti a termine, un chiaro regalo a quei datori di lavoro che eludono il sistema sfruttando milioni di lavoratori e che in tal modo potranno prolungare questa forma contrattuale alimentando la precarietà in Italia. La previsione secondo cui i datori possono assumere fino a due anni senza causali ad eccezione di motivazioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva, disciplinate o da disciplinare, aumenterà secondo noi il contenzioso giudiziario e questo perché in assenza di

una disciplina contrattuale la causale verrà definita in autonomia dalle parti del contratto, incrementando la condizione di già forte debolezza di tanti lavoratori. Inoltre, avete aumentato il tetto per i *voucher* e in questo modo i *voucher* prenderanno il posto dei regolari contratti di lavoro, un insulto a migliaia di lavoratori soprattutto stagionali. Voglio ricordare che già con la legge di bilancio 2023 il Governo Meloni era intervenuto per modificare le prestazioni di lavoro occasionali, prevedendo l'aumento da 5.000 a 10.000 del limite massimo dei compensi da corrispondere, un chiaro segnale di sostegno al mondo della precarietà, confermato dai recenti dati dell'osservatorio sul precariato INPS, secondo cui il numero dei lavoratori impiegati con contratti di prestazione occasionale è in aumento.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,24)

(Segue MAZZELLA). Cari concittadini - è a loro che mi rivolgo oggi attraverso il suo tramite, signor Presidente, perché i senatori e le senatrici sono stati sordi ai nostri emendamenti - abbiamo provato a modificare questo decreto presentando numerose proposte di buonsenso nell'interesse unico dei nostri veri datori di lavoro: i 60 milioni di italiani. Eppure spiace evidenziare che tutte le proposte del MoVimento 5 Stelle sono state stralciate probabilmente perché dirette ai lavoratori e non agli sfruttatori a cui il Governo strizza invece un occhio. (*Applausi*). Penso alla bocciatura di un nostro emendamento volto a introdurre nel nostro ordinamento il salario minimo non inferiore ai 9 euro lordi l'ora, un'iniziativa appoggiata dalla stessa Commissione europea. Penso a una mia proposta emendativa che intendeva introdurre un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome. Penso alla decontribuzione totale per i contratti di lavoro domestico, una proposta voluta fortemente per valorizzare un settore tanto delicato quanto vitale a livello economico e sociale.

Penso inoltre al fondo per la competenza digitale, volto a contrastare il divario digitale e culturale e per sostenere la massima inclusione, favorendo l'educazione sulle tecnologie del futuro.

Insomma la tagliola, a cui già ci ha abituato il Governo Meloni, questa volta si è abbattuta sulle nostre richieste di modifica, incrementando ancora di più il divario tra ricchi e poveri, tra occupati e disoccupati. Pertanto, innanzi a questo provvedimento che ignora totalmente i profondi cambiamenti del mercato del lavoro, forti dell'appoggio e della comprensione dei 20.000 manifestanti a Roma che il 17 giugno hanno gridato "no alla precarietà", qui ribadiamo con forza il no alla deriva pericolosa del Governo Meloni e di una destra a-sociale - sottolineo a-sociale - che vuole sempre più convincere il popolo italiano che la povertà sia una colpa. Ma noi non lo consentiremo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sanità, di cui mi occupo, il provvedimento in discussione, al Capo II, contiene alcune lodevoli disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro orientate allo sviluppo delle misure di prevenzione e di protezione, in particolare di carattere organizzativo-gestionale, dove sicurezza è sinonimo di salute, e per il rafforzamento delle regole - già esistenti - di tutela contro gli infortuni, così come per il potenziamento dei controlli ispettivi in tutto il Paese, con previsioni atte a supportarne l'osservanza applicativa per un migliore governo dei rischi secondo le specificità aziendali. Così agendo in effettiva formazione e competenza datoriale in materia di sorveglianza sanitaria e attività del medico competente, nonché con l'integrazione e la condivisione dei dati e delle informazioni disponibili per una programmazione sempre più incisiva e mirata dei controlli ispettivi, soprattutto in chiave preventiva e deflattiva.

Dobbiamo infondere la cultura della sicurezza e questo provvedimento va nella giusta direzione. Si tratta di marginalizzare quelle aree grigie dove si formano fattispecie generatrici di incidenti essenzialmente per inerzie e distorsioni legate ad inadeguatezze, concausa di gran parte degli infortuni, per non essere più "distratti" in ordine all'applicazione di procedure di sicurezza note e consolidate da tempo, quando il vero tema è proprio, puramente e semplicemente, il loro rigoroso rispetto. Certo ciò non è scontato, soprattutto perché spesso taluni accorgimenti vengono disattesi proprio dagli stessi addetti per eccesso di confidenza con gli strumenti utilizzati.

Apprezzabile attenzione viene inoltre posta alla tutela degli studenti in formazione, non solo quanto alla loro copertura assicurativa INAIL, ma anche creando un fondo che preveda il ristoro delle famiglie degli studenti in formazione vittime di infortuni (anche se questo non dovrebbe più succedere). Credo sia un segnale positivo perché il principio è lo stesso, anche per finalmente riconoscere il giusto ristoro ai medici vittime del Covid e - se deceduti - ai loro familiari rimasti in assenza di qualsivoglia tutela in forma assicurativa.

La sfida è coniugare sicurezza, salute, lavoro ed impresa, agendo per andare oltre il mero controllo ispettivo e il mero approccio ispettivo e prettamente sanzionatorio, posto che senza competitività non c'è futuro, non c'è mercato; senza mercato, non c'è impresa; senza impresa, non c'è lavoro. Senza lavoro sicuro e latore di salute non ci sono né crescita, né sviluppo, perché quando c'è un infortunio sul lavoro di una certa gravità, fino ad arrivare a quelli mortali, i costi umani e sociali sono inaccettabili; tuttavia, è altrettanto vero che i costi economici, anche a carico dell'impresa, sono molto pesanti.

Siamo consapevoli che in taluni settori (l'edilizia è uno fra questi, come noto l'anno scorso è stato il settore che ha avuto più infortuni mortali) tutto è più complesso, perché in molti si improvvisano. Pertanto la formazione e l'addestramento specifico, così come previsto dal decreto-legge, a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente apparecchiature che richiedono conoscenze particolari, intende incidere proattivamente sul cambiamento di rotta, a garanzia di adeguata, essenziale conoscenza e competenza datoriale.

L'orizzonte a cui tendere è un sistema evoluto ed integrato di prevenzione, sicurezza e salute, tanto nell'impiego che nella realizzazione dei prodotti, a cominciare da quelli di nuova immissione sul mercato. Al riguardo entriamo in un mio *mantra*, quello della prevenzione predittiva, perché, come molti di voi sapranno, all'inizio dell'introduzione su base volontaria della certificazione di qualità, molti storcevano il naso perché la consideravano un costo. Ebbene, i dati sono lì a dimostrare che la qualità è un ricavo, così come lo sarà investire strutturalmente in governo dei rischi e in sicurezza.

Ovviamente, di questi tempi tutti ci occupiamo di risparmi energetici perché lo *shock* che stiamo ancora superando (e non è detto che lo sia) è tale che per molto tempo si parlerà di rinnovabili, di immobili meno energivori e di tutto il corollario. Pertanto, il pensiero prevalente è quello di risolvere quel problema, che deve essere ricondotto nella transizione energetica mediante, per esempio, l'impiego di materiali da costruzione tali per cui le case del futuro siano decisamente meno energivore, antisismiche e non rilascianti inquinanti a vario titolo. Cosa voglio dire? Negli anni Sessanta l'amianto era usato diffusamente, senza aver fatto le dovute preventive verifiche sulla garanzia di salubrità del materiale. Dobbiamo quindi imparare dal passato ed errori simili non si devono più ripetere; pertanto, anche per materiali che sembrano molto promettenti si devono fare delle istruttorie molto approfondite, affinché ciò che oggi, anche solo per moda o per tendenza, appare interessante non si dimostri in futuro ad elevata incidenza di rischio per la salute e per l'ambiente.

Dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma; tuttavia, proprio perché dobbiamo farlo e proprio perché si tratta di nuove tecnologie e di nuovi prodotti, dobbiamo far sì che già dalla progettazione vi sia una maggiore sicurezza intuitiva sul lavoro, sia per le imprese che li realizzano, sia per le aziende che andranno ad impiegarli, e una maggiore sicurezza a tutela della salute individuale e collettiva, non solo nella produzione, ma soprattutto nell'utilizzo. Vorrei essere ancora più esplicita: non dovremmo permettere, non solo per gli alimenti e i mangimi sintetici, che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto, se non vi è una chiara e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio, financo con prove palesi di accelerato invecchiamento, posto che il produttore dovrebbe dimostrare non solo di avere a cuore la sicurezza degli operatori che lo realizzano, ma soprattutto la salute di chi lo andrà ad utilizzare.

Siamo consapevoli che il contributo di questo provvedimento è solo un primo passo, ma in linea con un cambio di prospettiva dove tanti, anche piccoli, primi passi - e anche se ogni tanto c'è un passo di lato, ma vi porremmo sicuramente rimedio - contribuiranno a far sì che vi sia un sistema lavoro sempre più proattivamente sicuro e salubre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, non posso non rammaricarmi dell'assenza in quest'Aula della ministra Calderone, che aveva assicurato al suo primo incontro presso la Commissione competente per questo decreto-legge la sua presenza, la sua partecipazione e una grande volontà di confronto. Si sa che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni.

Poche cose quanto il valore del lavoro, il suo ruolo per l'individuo e per la società da un lato e, dall'altro, poche cose quanto la povertà (laddove non sia una scelta personale, magari per ragioni religiose, ma una condizione esistenziale) possono segnare tanto la distanza tra differenti culture politiche. Lo abbiamo toccato con mano, se avevamo bisogno di un'altra prova, proprio con questo decreto-legge, che non contrasta la povertà, ma combatte i poveri.

Un decreto-legge che ha come titolo vero "precarietà e povertà" e che noi continueremo a chiamare così.

I dati presentati ieri dall'Ufficio parlamentare di bilancio hanno fotografato gli effetti che devasteranno la vita di questi poveri e che derivano dalla sostituzione del reddito di cittadinanza con questo assegno di inclusione. Probabilmente - immagino - è da qui che è derivata la volontà di presentare in Aula, da parte della relattrice, un emendamento che cambia la misura di equivalenza, perché avete dovuto prendere atto che questi dati, presentati da un organismo assolutamente terzo, ci dicono che -42 per cento è la percentuale che riguarda le famiglie e -28 per cento sono le risorse che andranno a contrastare la povertà, il che dimostra che combatte i poveri e non la povertà.

Il decreto è innervato da un pregiudizio e questo mi ha molto colpito, devo dirvi, al di là delle appartenenze politiche. Sono rimasta colpita dalla pochezza - non me ne vogliano i colleghi - del confronto in Commissione, dove questo testo è approdato oltre un mese fa, una pochezza che rattrista: sentire parlare solo di gente che non ha voglia di lavorare e che sta sul divano è davvero sconcertante. Questo decreto - come vi dicevo - è innervato da un pregiudizio ed è per questo che ho parlato di cultura politica: questo pregiudizio afferma che la povertà è uno stato di colpevolezza. Si è poveri perché non si fanno abbastanza sacrifici. (*Applausi*).

Mi ha colpito - non lo citerò per rispetto e anche per la stima che comunque ho nei suoi confronti - un collega che ha paragonato i sacrifici che abbiamo fatto per diventare senatori ai sacrifici che dovrebbero fare i poveri per uscire dalla condizione di povertà. Per questo ho trovato rattristante quel dibattito, che comprendo in parte; ci si sottrae sempre, quando si è in maggioranza, a un confronto vero, perché è più facile, si scappa dalle cose, però non va a finire bene di solito e poi si cambia idea e ci si deve correggere. Questa questione del non sacrificarsi abbastanza e questa condizione di vita si è anche contrapposta - questo è il secondo grave errore - al lavoro, che in questo decreto perde il valore straordinario che gli è assegnato dalla Costituzione, all'articolo 1 e all'articolo 4, ed è così che perde dignità.

Hanno scritto due studiosi per la rivista "Il Mulino" che «Quello che si prospetta di fronte a noi non è, dunque, solo un imperdonabile, cattivo, attacco ai poveri. È un attacco al lavoro dignitoso. Tanti poveri saranno costretti, oltre a ricorrere alla carità» o, immagino, all'aiuto di parenti e amici «ad accettare lavori e lavoretti sempre meno tutelati», come hanno detto le mie colleghe benissimo, e non torno su questo punto. Siamo davvero di fronte all'impossibilità di «garantire una vita dignitosa e decorosa. Contrastare questa misura è, tra le altre cose», come scrivono ancora questi due studiosi, «nell'interesse di chi difende il valore della dignità del lavoro». Facendo così, queste norme non corrispondono in alcun modo al dettato costituzionale, laddove all'articolo 36 i padri costituenti hanno affermato che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso» - in ogni caso! - «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»: libera dal ricatto e dignitosa, come è diritto di ogni essere umano.

Il decreto divide i poveri tra i meritevoli, che hanno non autosufficienti o minori a carico, e i non meritevoli, che non hanno invece questi carichi. Così facendo, lo si trasforma in una misura categoriale, ed è questo uno dei *vulnus* più gravi del decreto in esame, perché questo è un errore che, in parte, abbiamo tentato inutilmente di correggere: è la negazione della necessità dell'universalità. Una misura che sia davvero di contrasto alla povertà deve essere per sua stessa natura universale e, di fatto, in tutti i Paesi europei esiste una misura di sostegno al reddito rivolta ai poveri. Il Consiglio europeo, proprio di recente, ha varato una raccomandazione a favore di un sostegno al reddito, mediante appunto un reddito minimo. Quindi, continuiamo ad andare in una direzione che ci porta lontano dai Paesi europei (*Applausi*).

Le norme tradiscono, come dicevo, una cultura punitiva, per cui si è colpevoli della propria condizione di povertà e dunque si deve accettare qualunque offerta. Come ha ricordato Annamaria Furlan, si deve andare a qualunque distanza, magari con un *part-time* e, se non si rispettano le regole, se un componente della famiglia che viene considerato occupabile non segue tutte queste regole, il nucleo familiare nel suo insieme perde il reddito, negando tra l'altro anche i diritti dei minori. Gli esperti hanno inutilmente segnalato che sono ben pochi i centri per l'impiego in grado davvero di accompagnare i beneficiari nei termini previsti dal decreto, termini in questo caso cronologici, di tempo. Le norme sbagliano, perché fanno riferimento alla occupabilità, che viene definita in base alla composizione familiare, come ho detto, e manca ciò che è necessario quando si vuole accompagnare e fare uscire dalla povertà chi è in stato di bisogno.

Sappiamo che il reddito di cittadinanza aveva dei difetti, non ho nessun problema a dirlo, che andavano corretti. D'altra parte, proprio per iniziativa del Partito Democratico, venne introdotta per la prima volta una misura universale di contrasto alla povertà. Si trattava del reddito di inclusione (REI), poi completamente cancellato per volontà del Governo Conte I, di cui era - lo ricordo, perché credo che in questo sfavillante mondo della maggioranza la memoria sia davvero corta - *magna pars* la presenza della Lega, che oggi sembra avere completamente dimenticato di essere tra coloro che hanno votato il reddito di cittadinanza e partecipato ai festeggiamenti per la sua approvazione. (*Applausi*).

Noi non smetteremo però di ricordarvelo, quindi preparatevi, perché ogni volta che prenderò la parola andrò a vedere che cosa ha fatto la Lega nel Governo Conte I, che cosa ha fatto nel Governo Conte II e anche nel Governo Draghi.

La logica del decreto, come dicevo, sembra derivare dalla congiunzione tra un giudizio negativo sulle politiche contro la povertà e una priorità attribuita alla natalità e anche in questo è destinata evidentemente a fallire. In sostanza, il messaggio che arriva è che, se si è poveri, lo Stato non è disposto ad assicurare un sostegno per vivere decentemente. Non posso però... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere. Le ho già dato due minuti in più.

ZAMPA (*PD-IDP*). Termino in un minuto, signor Presidente.

Non posso non concludere richiamando e stigmatizzando il metodo di lavoro adottato dalla maggioranza.

In queste ultime ore, ieri pomeriggio e questa mattina, sono stati presentati in vista della discussione in Aula numerosi emendamenti della relatrice, chiaramente formulati su richiesta del Governo, come è ovvio, e con esso concordati. Si tratta di emendamenti rispetto ai quali la Commissione bilancio non ha ancora potuto esprimersi in assenza delle relazioni tecniche. Immagino sia l'ultimo tentativo per rimediare al gravissimo errore compiuto dalla ministra Calderone, che ha tagliato del 50 per cento il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si tratta di emendamenti che evidentemente ignorano anche la missiva che il ministro Ciriani ha inoltrato alla sua stessa maggioranza, di intesa con la presidente Meloni, ricordando che non è questo il metodo da adottare. (*Applausi*).

Quindi... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice. Le ho dato un minuto in più.

È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, ringrazio il rappresentante del Governo per il Ministero del lavoro, così come ringrazio la relatrice Mancini per tutto il lavoro che è stato svolto in Commissione insieme a tutti noi che a quei lavori abbiamo partecipato.

I colleghi del mio Gruppo che sono già intervenuti hanno illustrato genesi, sviluppo e obiettivi del decreto-legge in corso di conversione e non sarò qui a ripetere le cose che hanno detto, credo in maniera egregia.

Nel corso del dibattito ho sentito diverse parole: alcune sono state dette con grande positività, altre con un fare che io ho trovato costruttivo. Si è parlato di indifferenza del Governo Meloni, di arroganza, di esaltazione della precarietà, di un tentativo e di una voglia di colpire i poveri, di aumentare le disuguaglianze; si è parlato di insulto, di provvedimento vergognoso, addirittura di cresta sui poveri, di lotta ideologica; si è parlato di dividere il sistema tra lavoratori e sfruttatori.

Si è detta una serie di parole, che però non fanno il paio con una realtà con la quale dobbiamo confrontarci, una realtà che pone in evidenza una parola che non è stata mai pronunciata in questo dibattito: la parola è "sostenibilità". Tutto il sistema dell'inclusione sociale e lavorativa può andare avanti e può produrre frutti, se il sistema Paese si sostiene, se si sostiene il sistema delle imprese, e questa sostenibilità del sistema Paese non la si ritrova andando nelle piazze, ma nel sacrificio e nel lavoro che il nostro *premier* Giorgia Meloni sta compiendo nel mondo intero, tenendo alta la credibilità e l'affidabilità della nostra Nazione, dell'Italia, sui mercati finanziari.

Vedete, alla fine la sostenibilità è fatta di risorse e le risorse attengono a quanto il nostro Stato è affidabile, a quanto il nostro Stato è capace di attrarre investimenti. I dati che ci dicono che siamo sulla strada giusta sono lo *spread*, che è a livelli minimali (considerate quanto questo rende al nostro Stato), e il PIL, che si sta elevando. La sostenibilità, come detto, è un discorso che fa il paio anche con un PIL che si innalza. E questo PIL si innalza perché vengono esaltati alcuni settori produttivi che trovano il proprio sostentamento nelle misure che noi e il Governo

abbiamo introdotto in questo decreto-legge, quelle che voi chiamate misure di precarietà, quando invece sono misure importanti per coniugare domanda e offerta di lavoro in alcuni settori particolari che non possono e non riescono a determinare una stabilità del lavoro per la loro specificità e non per la loro volontà. Dovremmo sostenere le misure che, per esempio, il ministro Santanchè e il ministro Sangiuliano stanno portando avanti per destagionalizzare il turismo o che il ministro Lollobrigida sta portando avanti per determinare una protezione e una valorizzazione del *made in Italy* e dei nostri prodotti agroalimentari, che possono determinare la stabilità del lavoro.

La seconda parola che è mancata e che invece noi citiamo molto spesso è resilienza. Che significa resilienza? È la capacità di affrontare momenti di crisi venendone fuori più forti. È questo che vogliamo noi in tutte quelle persone che vogliamo includere nell'inclusione sociale e lavorativa: fare in modo che in loro si accresca la capacità di affrontare la crisi e la condizione in cui versano, per poterne uscire più forti. Questo concetto di rafforzamento coinvolge sì la collettività, ma coinvolge soprattutto i singoli. Perché ne devono uscire più forti? Ne devono uscire più forti perché la dignità la si ritrova nel lavoro. La dignità non si ritrova in un messaggio subliminale che arriva alle persone, per le quali sarebbe molto più comodo stare sul divano (sì, lo ripeto, è un messaggio subliminale che in questi anni è passato nella mente delle persone) piuttosto che accettare un lavoro che dia dignità. (*Applausi*).

Quando la collega Zampa parlava di un collega che in Commissione ha citato la parola sacrificio, quel collega ero io. La ringrazio, collega Zampa, perché la parola sacrificio in questo dibattito l'ha citata solo lei, prima di me. La cito e la valorizzo io, ora, perché, quando una sua collega - mi pare fosse la senatrice Furlan - parla di ascensore sociale, l'ascensore sociale su che cosa si è fondato se non sul sacrificio? In Commissione si è detto che addirittura noi produciamo nuovi schiavi, perché schiavizziamo quelle persone che perdono il beneficio se solo non accettano un lavoro a tempo indeterminato sul territorio nazionale o a tempo determinato entro i limiti di 80 chilometri o di 120 minuti di percorrenza con i mezzi pubblici. Se queste persone non accettano e perdono il beneficio, le abbiamo schiavizzate. E allora io vi chiedo: chi è più schiavo, quella collettività che attraverso il sacrificio e attraverso la tassazione trova la copertura di spesa per determinare misure di inclusione sociale oppure qualcuno che, sulla base di sacrificio, non riesce ad accettare queste condizioni? Così facendo, a mio avviso, lo schiaffo lo dà non a noi di maggioranza, ma a tanti nostri padri e a tanti nostri nonni, che con sacrificio hanno dovuto emigrare oltre i confini nazionali per dare dignità a se stessi, alle loro famiglie e al lavoro. (*Applausi*).

C'è un dato ineludibile che noi dobbiamo tenere presente. Come sancito dagli articoli 1 e 4 della Costituzione, il lavoro è un diritto e non lo neghiamo; ci è stata rivolta anche questa accusa, che però noi rigettiamo. L'accusa della negazione dei diritti; assolutamente no.

Il lavoro è un diritto, però è anche un dovere e lo è non perché lo dice Zullo, ma perché lo dice il secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione. Tale comma afferma che «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Voglio citare Aldo Moro, il quale diceva che questo Paese non si salverà, che la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere. Noi vogliamo che la stagione dei diritti e delle libertà non sia effimera perché dobbiamo capire che abbiamo tutti il dovere di concorrere alla crescita e alla sostenibilità del nostro Paese. Vogliamo coniugare libertà, doveri e diritti e lo facciamo guardando all'inclusione sociale e lavorativa e valutando le potenzialità di accesso al lavoro. Non si è detto che si discrimina o si creano diseguaglianze tra chi ha accesso al lavoro; non è vero, non corrisponde a verità. L'accesso al lavoro è condizionato da un piano individualizzato di valutazione per le potenzialità che una persona può e ha in sé per potervi accedere. Non penso sia rispettoso delle nostre intelligenze affermare qualcosa che non è scritto nel decreto-legge.

Cari colleghi, il problema non è dividere sfruttatori e lavoratori. Il problema è rappresentato dalla visione e dall'approccio diversi che noi abbiamo. Voi avete una visione parziale del mondo del lavoro, noi pretendiamo e pensiamo di avere una visione globale del mondo del lavoro, che parte da una necessità essenziale: la sostenibilità del nostro Paese e del sistema delle nostre imprese, ma anche la valorizzazione delle relazioni sindacali e delle norme di igiene e sicurezza del lavoro che possono permettere il benessere psicofisico, ma anche economico e di miglioramento della qualità di vita del lavoratore e delle loro famiglie, e la ricaduta in termini di crescita civile e sociale del nostro Paese. Ecco, questa è la visione che noi abbiamo voluto intravedere in questo decreto-legge.

Voglio sottolineare come si tratti di un decreto-legge che contiene in sé misure urgenti in attesa di una riforma globale. Troveremo certamente chi ha mostrato oggi in quest'Aula degli atteggiamenti propositivi nei confronti di tale riforma a cimentarsi con noi per trovare delle soluzioni strutturali, vantate e chieste per il cuneo fiscale che noi abbiamo introdotto e portato fino al 31 dicembre - mai avvenuto finora - che rimandano anch'esse ad una crescita della nostra collettività e della sostenibilità.

Guardiamo pertanto alla valorizzazione di tutte quelle parti importanti, del complesso di queste norme che, attraverso la formazione, gli incentivi all'assunzione, la riduzione di alcune imposte e tassazioni, la reingegnerizzazione del lavoratore e il miglioramento delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, intendono creare e avviare un percorso di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e delle loro famiglie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di lasciare agli atti un intervento scritto, che non riesco a fare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, credo che si stesse accingendo a sospendere la seduta. Ebbene, intendo esprimerle e significarle tutto il disappunto del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, per questo slittamento dei lavori che dimostra davvero la mancanza di rispetto per i lavori di questa Assemblea. Questo ritardo è dovuto a controversie tutte interne alla maggioranza *(Applausi)*, ad una sorta di bulimia emendativa per cui emendamenti della stessa relatrice vengono presentati all'ultimo secondo, mancanti della necessaria relazione tecnica del MEF, provocando il ritardo dei lavori di questa Assemblea e mancando quindi di rispetto alla stessa.

Mi permetto di aggiungere un'altra notazione: ancora una volta si è replicato il costume che questa maggioranza ha sviluppato e messo in piedi di bocciare emendamenti proposti dalle opposizioni per poi farli propri e riproporli come emendamenti propri o addirittura in forma di decreto-legge. *(Applausi)*. Poiché noi abbiamo sempre predicato la condivisione, abbiamo sempre detto che siamo disponibilissimi a collaborare, se ci volete copiare, copiateci, ma almeno chiedete il permesso, non fatelo con questi metodi autoritari tipici di questa maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice, le chiedo, per la prossima volta, di cambiare la sua sfera di cristallo, perché quello che ha anticipato non era esattamente così, io stavo dando la parola alla relatrice. *(Applausi)*.

Si può sempre intervenire sull'ordine dei lavori, ma visto e considerato che la collega ha anticipato quello che la Presidenza stava facendo, cosa assolutamente non reale, ho semplicemente detto alla collega di cambiare sfera di cristallo perché con quella non vincerà mai al SuperEnalotto. *(Applausi)*.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, lascio queste polemiche, soprattutto per quello che riguarda la bulimia, e mi limito a fare una precisazione al senatore Magni. Innanzitutto, l'articolo che riguarda la scala di equivalenza è assolutamente comprensivo di una relazione illustrativa e tecnica precisa e puntuale e quindi questo mi sembrava doveroso precisarlo. Inoltre, mi risulta assurda la sua polemica circa la presentazione di un mio emendamento, se la necessità è proprio quella di porre ulteriori somme per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro e soprattutto gli infortuni mortali, quindi veramente sono polemiche sterili che da relatore di un decreto-legge che ritengo così importante lasciano il tempo che trovano. *(Applausi)*.

CALANDRINI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per informarla circa i lavori che stiamo conducendo nella 5ª Commissione. Sono pervenuti gli ultimi pareri rispetto ad alcuni emendamenti che erano stati accantonati da parte della Commissione e quindi se fosse possibile, anche per un'interlocuzione che abbiamo avuto con i colleghi senatori delle opposizioni che chiedevano degli approfondimenti con alcune note che sono appena arrivate dal MEF, saremmo pronti intorno alle ore 14. Se lei decide di sospendere la seduta, a noi serve

una mezz'ora di tempo per poter valutare tutta la parte degli emendamenti della relatrice e alcuni subemendamenti che sono arrivati. Dopodiché, per le ore 14 potremmo essere pronti per iniziare a votare.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi riteniamo francamente inaccettabile questa richiesta di sospensione della seduta su un provvedimento che in Commissione stiamo analizzando da un mese.

Abbiamo dovuto assistere al deposito di emendamenti della relatrice ieri e oggi, con la necessità quindi di uno slittamento dei lavori per consentire alla Commissione bilancio di intervenire oggi, nonostante avessimo deciso tutti insieme che la seduta sarebbe continuata dalle ore 13 per il voto sugli emendamenti. Secondo noi questo è un modo di procedere non molto rispettoso delle opposizioni, anche perché ricordo che tali emendamenti sono stati depositati ed è stato dato un termine ridicolo per la presentazione di subemendamenti, quindi è stato dato anche molto poco tempo per esaminarli.

Tenuto conto del fatto che si tratta di un provvedimento importante e sul quale la Commissione ha lavorato a lungo, riteniamo inaccettabile questo modo di procedere e siamo totalmente contrari alla sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. In ogni caso, colleghi senatori, senza il parere della 5ª Commissione non possiamo andare avanti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 14, secondo quanto richiesto dal Presidente.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 14,11).

La seduta è ripresa.

CALANDRINI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, desidero informarla che la Commissione bilancio ha fatto un lavoro quasi completo, perché siamo arrivati a lavorare sul 90 per cento degli emendamenti presentati al provvedimento in esame. Mancava infatti la parte finale, riferita ai 12 emendamenti della relatrice e a 4 o 5 subemendamenti accantonati. Su quest'ultima votazione c'è stato un voto di parità, e quindi di fatto il voto non è stato... *(Commenti)*. Colleghi, c'è stato un voto di parità, quindi è inutile che dite cose non vere. Quindi, essendo un voto di parità, per quanto riguarda il Regolamento, significa che il voto è contrario e che non è stata approvata la parte finale, riferita agli emendamenti della relatrice. *(Applausi)*. Quindi, molto semplicemente, la Commissione può riconvocarsi per esprimere un nuovo e, chiaramente, in parte differente parere, al fine di poter assicurare il rispetto e l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, per quanto riguarda l'esame degli stessi emendamenti in Assemblea.

Signor Presidente, abbiamo la convocazione alle ore 15, perché stiamo aspettando che il Ministero dell'economia e delle finanze dia l'ulteriore parere sul testo modificato. Quindi immaginiamo che per le ore 15,30 possiamo riprendere i lavori in Assemblea. Pertanto le chiedo se sia possibile un'ulteriore breve sospensione.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, quello che è successo in Commissione bilancio è molto grave e il Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista chiede pertanto l'immediata convocazione della Conferenza dei capigruppo, intanto perché ci sono temi regolamentari che abbiamo il dovere di affrontare in quella sede. Abbiamo trovato non solo fuori luogo, ma anche abbastanza goffa la spiegazione del Presidente della Commissione bilancio e non solo perché eravate arrivati al novantanovesimo cancello e siete tornati indietro, ma perché, come lei sa, signor Presidente, per la sua esperienza parlamentare, non esiste il voto pari: quando si è pari, vuol dire che l'emendamento è stato respinto. Quindi, o si è pari, o si è inferiori alla parità, quando c'è una votazione, se non c'è un voto in più, chiunque viva le Aule parlamentari conosce quello che stabiliscono i Regolamenti al riguardo.

Consiglierei quindi al Presidente della Commissione... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il presidente Boccia.

BOCCIA (PD-IDP). Come dicevo, consiglierei al Presidente della Commissione bilancio di considerare approvati gli emendamenti che hanno un voto in più della maggioranza.

Il tema, però, non è questo. Il tema è di merito, signor Presidente. Oggi la maggioranza e il Governo hanno cercato di porre toppe, che ovviamente erano peggio del buco: dagli indici di equivalenza, passando per gli infortuni sul lavoro e per il lavoro gratuito fatto dai lavoratori socialmente utili; per non parlare dell'utilizzo dei lavoratori che prendevano un tempo il reddito di cittadinanza. Sono tutti temi che come Gruppo Partito Democratico, insieme agli altri Gruppi di opposizione, abbiamo contestato in 10ª Commissione.

Molte delle nostre proposte non sono state accolte. Il Governo ha tentato in maniera abbastanza rabberciata di correggere alcune lacune che non erano correggibili e alla fine il risultato è stato quello che è sotto gli occhi di tutti: sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati oggi dalla maggioranza. Come lei sa, signor Presidente non è possibile riproporli e per questo chiediamo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Non è più possibile nemmeno per noi tollerare una sorta di Regolamento *à la carte*. La maggioranza si sveglia e all'improvviso, umiliando il Parlamento (*Applausi*), presenta rammendi peggiori dei buchi, pretendendo poi di andare avanti come se nulla fosse successo. Non ve lo permetteremo. Pretendiamo il rispetto delle regole.

Per questo, signor Presidente, chiediamo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo e chiediamo che le Commissioni di merito, innanzitutto la 10ª Commissione e la Commissione bilancio si riuniscano successivamente alla Conferenza dei Capigruppo per tornare ad analizzare il testo, che non potrà più comprendere gli emendamenti che oggi sono stati bocciati. (*Applausi*).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, posto che non mi affascina tanto il gioco per cui, quando si è maggioranza, si ragiona in un modo e, quando si è opposizione, si ragiona in un altro, dico che oggi c'è però un elemento nuovo, molto innovativo, che non ha precedenti. Mi riferisco al fatto che in Commissione bilancio la maggioranza è andata sotto sull'approvazione del parere che la Commissione dà all'Assemblea sugli emendamenti. Questa è una cosa che non ha precedenti: quindi, dopo il DEF che non aveva precedenti, vi è stata un'ulteriore innovazione di precedenti da parte di questa compatta maggioranza (*Applausi*) sul tema dei pareri della Commissione bilancio.

Credo che per questa ragione e, soprattutto, per la gestione dei tempi, da adesso in poi sia necessaria la Conferenza dei Capigruppo.

Il presidente Calandrini ha semplicemente detto un'ovvietà: si cambia il parere. Posto che per il noto principio del *ne bis in idem* non si può votare di nuovo lo stesso parere, ci sarà un parere che su un emendamento verrà modificato e si rivoterà il parere.

Credo, tuttavia, che il dato politico e anche il rapporto tra maggioranza e opposizione ci consentano di chiedere come forza di opposizione la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per gestire i tempi con i quali arriveremo al voto finale su questo decreto-legge. Lo dico con un po' di amarezza perché, nonostante il tentativo encomiabile del presidente Zaffini in Commissione, ricordo che gli emendamenti segnalati sono stati depositati il 28 maggio, quasi un mese fa. La maggioranza e il Governo non sono riusciti a costruire il loro percorso emendativo su un testo che stava lì da un mese (*Applausi*) e ci troviamo emendamenti presentati all'ultimo secondo, compresa questa mattina, con termini non fissati o molto vicini per i subemendamenti, quando c'era il tempo per fare un lavoro ordinato, pur nella contrapposizione politica su un decreto che è evidente che non avrà mai il nostro supporto. Evidentemente non si è in grado di fare un lavoro ordinato e quindi ritengo che sia la Conferenza dei Capigruppo a dover affrontare la questione. (*Applausi*).

PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, vorrei rammentare il fatto che questo decreto-legge è stato annunciato con una propaganda di stampa che diceva che sarebbe stato il più grande taglio del cuneo di tutti gli ultimi anni. Non siete stati in grado nemmeno di garantire la maggioranza per il più grande taglio del cuneo degli ultimi anni. (*Applausi*). E questo è un problema. Vedete, chi vi parla non ha un atteggiamento ideologico su questo decreto; ne vede i lati buoni e i lati meno buoni. Il punto è politico: non siete in grado, all'interno delle Commissioni, di garantire la maggioranza neppure per le cose per le quali fate una propaganda esasperata nel Paese. (*Applausi*).

Ve lo dico in modo molto chiaro: nonostante una posizione che è molto articolata sui temi del decreto, noi ci associamo alla richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo fatta dagli altri colleghi dell'opposizione (*Applausi*), perché è del tutto evidente che la riprogrammazione dei lavori dell'Assemblea deve essere fatta sulla base di quello che è avvenuto e che non si possa fare finta di nulla. Ripeto: potete anche aver fatto un'operazione parziale sul taglio del cuneo, ma di sicuro non siete in grado, nei lavori delle Commissioni, di portare avanti nemmeno il minimo lavoro che impostate. (*Applausi*).

È successo un fatto grave, che non può essere declinato come una non maggioranza, come ha detto il presidente Calandrini, che rispetto e che è persona seria. Peraltro ricordo a tutti che la parità è stata raggiunta con il voto del presidente Calandrini; questo in qualche modo dovrebbe spiegare le difficoltà che avete. Non è nostro dovere garantirvi la maggioranza; c'è bisogno di una riprogrammazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo. Quindi, Presidente, la prego di convocarla immediatamente, perché abbiamo tutti bisogno di fare chiarezza. (*Applausi*).

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, mi associo alle richieste dei senatori che sono intervenuti prima di me. La 10ª Commissione è impegnata da settimane nell'esame di questo decreto-legge; la settimana scorsa abbiamo fatto una serie di sedute, con riconvocazioni praticamente *ad horas* o anche a minuti, e ogni volta mancavano i pareri o c'erano problemi sugli emendamenti della stessa maggioranza. Quello che è successo in Commissione è davvero grave, ma soprattutto significativo, e certamente non è rispettoso del ruolo di questo Senato pretendere una riconvocazione a mezz'ora, quando si sa che mezz'ora non basterà. La maggioranza deve saper gestire i suoi tempi d'Aula e le sue votazioni e garantire che i suoi provvedimenti arrivino firmati, con i pareri e con i voti necessari per essere portati in Aula.

Quindi mi associo alla richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché è necessario, nel rispetto di tutti noi, che i lavori vengano calendarizzati tenendo conto di tutto quello che è successo. (*Applausi*).

MALAN (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, vorrei precisare una cosa che mi sembra superflua, ma che evidentemente non lo è. Siamo tutti ben consci del fatto che, quando un provvedimento o un qualsiasi documento viene messo ai voti in una Commissione o nell'Assemblea del Senato e ottiene lo stesso numero di voti favorevoli e contrari, questo documento non è approvato. Ma quello era un parere su una serie di emendamenti e ciò non significa assolutamente che questi emendamenti siano stati bocciati. È stato bocciato (nel senso di non approvato) il parere sugli emendamenti. (*Applausi*).

Detto questo, ci sono state due richieste di convocare la Conferenza dei Capigruppo e una richiesta di non farlo, da parte dell'opposizione.

Ebbene, io mi rimetto alla decisione del Presidente, ma, per conto del Gruppo Fratelli d'Italia, del tutto superflua una Conferenza dei Capigruppo per una questione che deve e non può che essere risolta in Commissione. Si possono avere infatti tutti i pareri che si vuole, ma il parere della Commissione bilancio, favorevole o contrario che sia, è necessario. (*Applausi*). È lì che si deve esprimere tale parere e non certamente nella Conferenza dei Capigruppo.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, al di là di quelle che sono le valutazioni politiche, ognuno fa il gioco delle parti e quindi indubbiamente l'opposizione metterà in rilievo e in risalto quello che è successo in Commissione bilancio, come è giusto che sia; al vostro posto avremmo fatto sicuramente lo stesso.

Al di là però della valutazione politica, visto e considerato che abbiamo messo in evidenza, come era stato stabilito nella scorsa Conferenza dei capigruppo, che il decreto-legge fosse comunque portato a conclusione nella giornata di oggi, tanto è vero che non è neanche previsto l'orario di chiusura della seduta alle ore 20, come avviene in tante altre situazioni, l'invito che faccio, al di là della questione politica che resta, per la quale farete tutto quello che potete fare (l'intervento in Aula, mostrare che la maggioranza è mancata; tutte cose legittime), dal punto di vista regolamentare seguiamo una delle seguenti procedure. La prima è che la Commissione bilancio, a termini di Regolamento, torni a riunirsi per fare la valutazione sull'espressione di un

parere che dovrà essere favorevole o contrario; la seconda alternativa è che gli emendamenti vengano ritirati e si prosegue normalmente con lo svolgimento del decreto-legge. Queste sono le due opzioni sul tavolo. Senza però perdere tempo, forse è meglio che la Commissione bilancio si ritrovi subito e non alle 15 o alle 15 meno un quarto, e faccia queste valutazioni. Quindi o ci sono effettivamente le condizioni e si è in grado di esprimere un parere sulla base di termini regolamentari chiari e certi o, altrimenti, si ritirano gli emendamenti. Giustamente gli incidenti possono capitare e se capitano, ci mancherebbe altro, la maggioranza farà ammenda di questo. Non rallentiamo però quello che è un *iter*; alla Camera stanno aspettando il provvedimento perché devono avere la tempistica necessaria, al netto di tutte quelle che possono essere le valutazioni politiche.

La Conferenza dei capigruppo cosa può chiarire se non semplicemente fare un po' di grancassa di una situazione che è accaduta? Da un punto di vista regolamentare penso possa essere poco produttiva. C'è tempo di fare le valutazioni affrontando gli emendamenti, la discussione e le dichiarazioni di voto. È semplicemente per cercare insieme una gestione ordinata dall'Aula - ribadisco - al netto delle valutazioni politiche che sono evidenti. Sono in maggioranza, lo riconosco e non ci nascondiamo certamente dietro a nessuno. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi rivolgo ai miei colleghi per il suo tramite, come si fa in questi casi, dicendo loro che non è che qui si sta facendo una pantomima, un gioco delle parti tra maggioranza e opposizione, altrimenti diventa veramente una ridicolizzazione dell'Assemblea, della Commissione e anche delle questioni politiche francamente, almeno dal mio punto di vista, assolutamente non condivisibili. Qui c'è semplicemente un fatto, anzi in realtà di fatti ce ne sono due perché ciò che è successo - me lo consentirete, lo devo dire - è anche un po' l'epilogo di una scelta che si è fatta in tutte queste settimane.

Tra l'altro, l'Aula era inevitabilmente un po' deserta stamattina, ma se vi rileggete il testo del mio collega senatore Magni in discussione generale, noterete che, pur non potendo ancora sapere quello che sarebbe accaduto in Commissione bilancio, ha esattamente posto una serie di questioni di merito su come è stato condotto l'*iter* del provvedimento e anche sull'atteggiamento che il Governo ha avuto nei confronti di diversi emendamenti dell'opposizione che, come spesso accade, sono stati messi da parte e poi bocciati senza una motivazione di alcun genere.

È evidentemente anche questo il frutto inevitabile della scelta che è stata fatta in tutte queste settimane. Come è stato ricordato, gli emendamenti sono stati presentati molte settimane fa e ricordiamo anche che questo decreto nasce con un vizio di fondo, perché è stato presentato il 1° maggio, quindi proprio con il massimo della propaganda, dal mio punto di vista anche della strumentalità, perché contiene misure che non vanno nella direzione della festa dei lavoratori e delle lavoratrici. In ogni caso, stando ai fatti, si è prodotto un fatto politico all'interno della Commissione. Dopo varie settimane in cui il Governo ha avuto un determinato atteggiamento nei confronti degli emendamenti, anche quelli di buon senso, presentati dall'opposizione, si produce in Commissione un fatto politico che - la potete raccontare come volete - è un fatto politico evidente: un emendamento che viene proposto in Commissione e che non passa, è bocciato. Non ci sono giri di parole da fare su questo: l'emendamento è respinto. Da questo punto di vista, il Regolamento è chiarissimo, come è chiarissimo quello che è successo negli ultimi cento anni di storia del Senato e quindi mi pare evidente che rispetto a un fatto del genere come minimo bisogna consentire alle forze dell'opposizione che lo stanno richiedendo - per di più su un provvedimento così importante - di avere un elemento di approfondimento.

Mi associo quindi alla richiesta dei miei colleghi dell'opposizione di convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Mi lasci concludere, però, che è proprio l'epilogo inevitabile di una scelta che è stata fatta in tutte queste settimane. È chiaro che se si sceglie la strada della propaganda e di non confrontarsi nel merito, questo è il frutto inevitabile di un meccanismo tutto sbagliato.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, sono intervenuto per primo in Aula questa mattina alle ore 10,25 circa in discussione generale ed erano presenti alcuni colleghi della maggioranza e forse non c'era nessuno dell'opposizione. (*Commenti*). Ho dichiarato immediatamente il voto

favorevole di Forza Italia su un provvedimento importante che il Governo ha varato il 1° maggio, quindi nella data simbolo del lavoro e del lavoratore, che forse voi vi siete dimenticati da un pezzo. *(Applausi. Commenti)*. Ci pensiamo noi oggi ai lavoratori e al lavoro, con l'approvazione di questo provvedimento. Quello che è accaduto in Commissione dal punto di vista politico non ha alcuna rilevanza. Se oggi siete attaccati a questi piccoli episodi non avete argomenti politici per controbattere alla maggioranza. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a rivolgersi alla Presidenza.

DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Mi rivolgo a lei, signor Presidente. Quello che è accaduto in Commissione bilancio era ampiamente noto, perché già questa mattina avevamo un impegno di Gruppo che è ritardato di soli quindici minuti, quindi io e il senatore Lotito, componenti della Commissione bilancio, sempre presenti al 100 per cento in Commissione, siamo arrivati un quarto d'ora in ritardo. Non c'è alcun problema politico, non c'è bisogno di alcuna Conferenza dei Capigruppo. Possiamo ritornare in Commissione bilancio - perché l'emendamento non è stato votato in maniera contraria - votare il nuovo parere e stare tutta la notte a votare gli emendamenti ed approvare il provvedimento qui in Aula. *(Applausi)*. Le polemiche politiche dell'opposizione le respingo. Noi siamo pronti. Invito il Presidente di questa Assemblea a riconvocare anche una Commissione bilancio per tornare a votare. Non c'è nessuna polemica su quello che è accaduto; si è trattato soltanto, purtroppo, di una coincidenza di tempi che non c'è stata rispetto a un impegno di Gruppo che avevamo. *(Applausi)*.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, come Capogruppo del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE, mi associo a quanto detto dai miei colleghi di maggioranza. Il senatore De Cristofaro fa finta di non aver capito quanto dichiarato dal collega Malan e di non aver capito qual è stata l'evidenza. Riportiamo tutto a più miti consigli e anche alla calma in quest'Aula. Non è stato bocciato alcun emendamento, ma semplicemente un parere, pertanto il parere va discusso di nuovo in 5ª Commissione. Non c'è alcun bisogno della Conferenza dei Capigruppo. Si prosegue dunque secondo le regole che ci siamo dati già in precedenza. L'Assemblea è convocata, evitiamo le polemiche sterili. Comprensibilmente quelli dell'opposizione fanno politica, ma qui non c'è nessuna questione politica; c'è invece da rivotare un parere, e questo va fatto - come ho detto - nella Commissione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sentito per le vie brevi il presidente La Russa, convoco la Conferenza dei Capigruppo per le ore 14,45.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,36, è ripresa alle ore 18,29).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

La seduta è ripresa.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 13.0.100, 16.0.1, 18.0.1, 19.0.3, 19.0.4, 22.0.1, 23.0.1, 24.0.14, 27.0.1, 27.0.2, 36.101, 38.0.6, 38.0.8, 38.0.14, 38.0.17, 41.0.100, 43.1, 43.2, 43.0.1 e 43.0.8.

La Presidenza dichiara altresì inammissibile il subemendamento 25.0.1000/1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, fino alle parole «sono abrogati», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

(Viene per errore effettuata una nuova votazione dell'emendamento 1.5, immediatamente annullata).

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Dispongo l'accantonamento dell'articolo 2.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Sbroliini, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, fino alle parole «è erogato mensilmente», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, fino alle parole «di un mese», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.17.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino

alle parole «1° gennaio 2025 », su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti successivi 3.0.2 e 3.0.3.

Dovremmo ora passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, su cui è appena pervenuto il parere della 5ª Commissione, ma credo che gli Uffici necessitino di un breve spazio di tempo per predisporre il lavoro con precisione, prendendo nota delle osservazioni che sono arrivate per comunicarle all'Assemblea e perché tutto si svolga con regolarità.

Nel frattempo, propongo di procedere all'esame degli ordini del giorno riferiti agli articoli successivi, che non necessitano di questi pareri ulteriori della 5ª Commissione, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G12.100 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo: a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con l'ordinamento comunitario, di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

PRESIDENTE. Senatrice Cosenza accetta questa ampia riformulazione?

COSENZA (FdI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Procediamo con i successivi ordini del giorno.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G19.100 può essere accolto come raccomandazione.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G19.101. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G19.102, G19.103 e G19.104.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Bergesio, è d'accordo sul fatto che l'ordine del giorno G19.100 venga accolto come raccomandazione?

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G19.100 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G19.101 non verrà posto ai voti.

Senatore Magni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G19.102?

MAGNI (Misto-AVS). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.102, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Magni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G19.103?

MAGNI (Misto-AVS). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.103, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Magni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G19.104?

MAGNI (Misto-AVS). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.104, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G22.100 esprimo parere favorevole con la seguente formulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità, nel limite delle risorse disponibili, di».

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Magni, accetta la riformulazione del Governo sull'ordine del giorno G22.100?

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G26.100.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G26.100?

PIRRO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100, presentato dalla senatrice Pirro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G27.100 esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di adottare ogni misura volta a garantire la pronta implementazione della procedura telematica di prenotazione di fondi che l'INPS è tenuto a strutturare e gestire ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023».

PRESIDENTE. Senatore Zanettin, accetta la riformulazione proposta dal Governo?

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G27.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G34.100.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G34.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G37.100.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'ordine del giorno.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Damiani se accoglie l'invito al ritiro.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Lo accolgo, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G38.100.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Magni se insiste per la votazione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G38.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'ordine del giorno G39.000.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: «a valutare ogni opportuna iniziativa nei limiti delle risorse disponibili».

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Pirro se accoglie la proposta di riformulazione.

PIRRO (M5S). La accolgo, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.000 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G42.100.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un fondo nuove competenze per la maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviano percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri, nei limiti delle risorse disponibili».

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Murelli se accoglie la proposta di riformulazione.

MURELLI (LSP-PSd'Az). La accolgo, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G42.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonato, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.1000, su cui il parere è favorevole.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «"il componente o";».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.101.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «sopprimere l'articolo 12;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «certificati dalla pubblica amministrazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.105.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «1992, n. 104».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.8 e 2.9.

Passiamo all'emendamento 2.11, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, sarò breve perché vorrei solamente rimarcare ancora una volta l'assurdità del parere contrario su questo emendamento, che chiedeva solo di estendere alle famiglie con figli al di sotto dei ventisei anni, che quindi stanno facendo un percorso di studi, la possibilità di accedere all'assegno di inclusione.

Forse, infatti, la maggioranza e il Governo non si sono resi conto che gli studenti in Italia concludono il ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado all'età di diciannove anni; voi gli state togliendo il sostegno un anno prima della conclusione degli studi, dicendo che devono andare a lavorare per dare una mano a mantenere la famiglia, a fare gli schiavi, invece che formarsi in un percorso di studi e magari proseguire anche all'università. Ai nostri giovani state dicendo che devono restare ignoranti per fare gli schiavi nelle imprese dei vostri amici. Ditelo ai cittadini italiani quello che pensate veramente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, fino alle parole: «è riconosciuto altresì», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.15 e 2.16.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «con la parola "due";», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, fino alle parole: «regolarmente registrato», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.26.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «cecità civile».», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.28 e 2.29.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.46, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/4, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/5, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000/6, presentato dalla senatrice Pirro, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull'emendamento 2.1000 la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo condizionato alla seguente riformulazione, della quale do lettura e il cui testo è in distribuzione.

«Sull'emendamento in questione, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione. All'articolo 2, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

C'è, quindi una nuova copertura di cui tutti possono prendere atto poiché è in distribuzione ai gruppi. Chiedo dunque alla relatrice se accetta tale riformulazione.

MANCINI, *relatrice*. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento così riformulato.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000 (testo 2).

ZAMPA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarazione di voto perché il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento, l'unico tra gli emendamenti e subemendamenti che sono stati presentati dalla maggioranza. Noi prendiamo atto che la maggioranza ha avuto un importante ravvedimento. Dopo discussioni davvero inutili e superflue in Commissione, credo sia stato molto convincente quanto ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio ha diffuso, facendo una fotografia di ciò che avverrà con la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione: meno 42 per cento sarebbero state, nella prima versione, le famiglie che possono averne accesso, e meno 28 per cento le risorse.

È stata dunque ascoltata, questa mattina, nella complessa discussione che si è svolta in Commissione bilancio, la nostra richiesta di arrivare fino a una soglia superiore. Meglio tardi che mai e, quindi, queste sono le ragioni per cui noi abbiamo deciso di votare a favore di questo emendamento.

MAZZELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle vuole esprimere il suo voto favorevole all'emendamento in esame, che è l'unico che ci sembra abbia accolto un nostro parere e un nostro condizionamento, mentre dobbiamo sottolineare che la gran parte di tutti gli emendamenti non è stata accolta. Pertanto continueremo il nostro percorso di opposizione a questo decreto-legge, che continuiamo a chiamare decreto precarietà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000 (testo 2), presentato dalla relatrice.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti da 2.107 a 2.40.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.44, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 4.1000, su cui il parere è favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1000/1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.27, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.104, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.1000.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, sostanzialmente identico all'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BEVILACQUA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare riflettere la maggioranza sul fatto che questo emendamento avrebbe lo scopo di ancorare l'offerta formativa, i tirocini e quant'altro al territorio in cui vengono erogati. Faccio un esempio: fare un corso di formazione per saldatori

in una realtà in cui non esistono fabbriche siderurgiche significa comunque destinare quell'attività all'insuccesso per un'offerta lavorativa che sia coerente col territorio.

Vi invito, quindi, a tenere presente il fatto che, se vogliamo creare corsi di formazione che portino a sbocchi lavorativi, sarebbe opportuno tener conto delle esigenze lavorative di quel territorio. Fate dunque attenzione a quello che state facendo e dite agli italiani che volete trasbordarli lontani dalla loro terra, altrimenti perdono il reddito di inclusione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 6.1000 e 6.1001.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 6.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GUIDOLIN (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, vorrei solo ripetere per l'ennesima volta quello che ho spiegato in Commissione. Questo emendamento cercava di dare una mano alla maggioranza, in quanto a nostro avviso stiamo sovraccaricando i servizi sociali dei nostri territori, quindi gli assistenti sociali dei Comuni, con numerose incombenze; pensiamo a questo decreto e pensiamo a quello sugli anziani. Vorremmo pertanto chiedere (tra l'altro è una cosa già coperta dal punto di vista finanziario) di portare il rapporto tra assistenza sociale e abitanti a uno ogni 4.000. Non avete voluto ascoltarci; credo che questo provocherà numerosi problemi sui territori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 6.7, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, e 6.100, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1000/1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

A seguito della precedente votazione risulta precluso l'emendamento 12.100.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1001, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «a livello nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.14 e 6.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 6.19, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.23, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.26, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.31, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.32, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

All'articolo 7 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, identico all'emendamento 8.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, credo che tutti i colleghi e le colleghe sappiano che stiamo qui parlando dell'offerta congrua, e cioè di quella che dovrebbe essere un'offerta di lavoro per chi percepisce il reddito di inclusione o per chi è avviato ai corsi di formazione, che non può essere rifiutata, pena la perdita del beneficio. Gli emendamenti precedenti, che avete bocciato, provavano tutti a dire che le persone, se sono in povertà e hanno delle famiglie complesse alle spalle, possono difficilmente spostarsi da un capo all'altro della penisola, trovare anche a casa e risolvere tutti i problemi, per lavori che magari sono a *part-time* (essendo infatti il vincolo al 60 per cento, si tratta di lavori anche poco retribuiti).

Nell'emendamento 9.7 abbiamo cercato di fissare almeno delle condizioni che devono essere generali, da applicare ai contratti, stabilendo che comunque, visto che l'obiettivo è sottrarre quelle persone alla povertà, ci fosse una condizione tale per cui il loro reddito e la retribuzione oraria non fosse inferiore a 9 euro lordi all'ora. È una condizione questa che non solo riconosce

che il lavoro va pagato in ragione della sua qualità e della quantità della prestazione, ma che serve anche a costruire un retroterra per quelle persone che permettano loro non di campare qualche tempo, ma di uscire dalla trappola della povertà e ad avere una prospettiva.

Come potete vedere, è un emendamento firmato da molte delle opposizioni presenti in quest'Aula ed era un'occasione per dire che non si vogliono persone povere, lavoro povero, ma si vogliono invece dare delle risposte positive.

Credo che sarebbe utile che il Governo e la relatrice ci ripensassero prima di continuare a bocciare qualunque cosa che serve a dare una prospettiva di uscita dalla povertà a chi oggi ne ha bisogno. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, associandomi a quanto ha già detto la senatrice Camusso, aggiungo un dato: a me pare che dovremmo tutti pensare se davvero crediamo che un lavoratore o una lavoratrice di fronte a una proposta di lavoro, maggiormente se a lunga distanza, possa accettarlo o se debba avere delle condizioni. Negando questa possibilità introdotta dall'emendamento, state dicendo in modo esplicito che è impossibile accettare qualsiasi proposta. A parole dite di voler creare e di dare possibilità di lavoro, ma nei fatti impedisce di accettare le proposte. È impossibile per un lavoratore di Napoli pensare di arrivare a Lecco senza avere una garanzia e una condizione almeno dignitosa dal punto di vista della retribuzione. *(Applausi)*.

MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, in quest'Aula, che ovviamente ha un valore sacro per tutti quanti noi, cito l'articolo 36 della Costituzione e ne do lettura, perché forse lo avete dimenticato: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». *(Applausi)*.

Ebbene, questo decreto non dà tutele al lavoratore. Noi chiedevamo esclusivamente che ci fosse una tutela secondo l'articolo 36 della Costituzione, ma voi state negando la dignità del lavoro a migliaia di lavoratori, li state precarizzando con i *voucher*. *(Applausi)*. L'articolo 36 viene conculcato e - ve lo ricordo - significa calpestare la Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti caratteristiche».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento successivo 9.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.13, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.16, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.16, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dalle senatrici Fregolent e Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12, ad eccezione dell'emendamento 12.1000.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 12.100 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.1000.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, identico all'emendamento 12.8, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1000/1, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1000/2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 12.11 è precluso.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.12, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.13, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.15, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.16, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Guidi, c'è un invito al ritiro dell'emendamento 12.0.1. Accoglie tale invito?

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.1 è pertanto ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.101, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 12.0.102, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 12.0.102 riguarda le competenze digitali. Attraverso il Presidente vorrei richiamare l'attenzione di tutti i miei colleghi, perché l'intero provvedimento ha come terminale la piattaforma digitale denominata Sistema informativo unitario lavoro e sociale (SILS), che è sicuramente importante, ma richiede una serie di competenze digitali.

Non so se voi avete avuto l'occasione di parlare con chi ha percepito il reddito di cittadinanza o con chi adesso percepirà delle forme che serviranno per la formazione lavorativa, ma quello che avete costruito richiede certamente una competenza digitale che tali soggetti non hanno.

L'istituzione di un fondo per le competenze digitali, che costa 5 milioni di euro, va a colmare questo *gap* del disegno di legge in esame e, quindi, è migliorativo nella direzione che doveva servire proprio alla formazione del lavoro. Io mi domando che tipo di formazione professionale volete per queste persone che adesso dovranno garantire il loro futuro, se non diamo loro anche le competenze digitali?

Si tratta di un emendamento di buon senso e non andava contro il provvedimento in discussione. Così come prima abbiamo votato a favore insieme a voi, dopo esserci battuti, perché c'è stato un miglioramento, io chiedo al Governo di cambiare opinione sulle competenze digitali, che sono importantissime. Dovete sapere che ci sono persone che non sanno neanche accedere a un'e-mail. Quindi non possiamo non riconoscere una tale necessità che ha la popolazione che si dovrà poi fornire di strumenti per poter raggiungere questo obiettivo, che è l'agognato lavoro; un lavoro degno e decoroso, come deve esser garantito secondo la Costituzione. Tra il decoro e la dignità che il lavoro deve garantire ci sono anche gli strumenti e le competenze digitali, per cui invito tutti i miei colleghi a rispondere con un voto responsabile su questo emendamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.102, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.103, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.104, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.1000. Il parere sui restanti emendamenti è contrario.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.1000 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.10, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.102, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 13.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 13.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.5 presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.13, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.18, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 14.19, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.21, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.24, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.26, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.27, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.101.

ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo, a nome anche delle senatrici Camusso, Furlan e Zambito, di poter aggiungere la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Signor Presidente, questo è un emendamento che noi consideriamo tra le priorità del decreto, perché riguarda, e ci ricorda soprattutto, una vicenda molto dolorosa, quella di Luana D'Orazio, che morì proprio a causa della insicurezza dei macchinari.

Noi chiediamo al Governo, che ha avuto tanto tempo per poter verificare anche le eventuali coperture finanziarie, di lasciare questo emendamento tra i prioritari, proprio perché riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, ovviamente a partire dalle aziende private.

Siccome sono state trovate altre risorse, per settori sicuramente meno importanti, chiedo un ripensamento al Governo su questo, perché lo consideriamo davvero fondamentale, visto che, purtroppo, è cronaca quotidiana vedere troppi morti sul lavoro e soprattutto tanti lavoratori, anche di giovanissima età. Quindi, davvero mi appello ancora al Governo affinché sia espresso un voto diverso.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame, anche a nome del senatore Patton.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.101, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.30, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.31, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.32, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.102, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.103, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole «e secondo livello», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.104.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.44, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.46, presentato dai senatori Lombardo e Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.0.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento in esame vuole introdurre l'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole. Stiamo tutti soffrendo perché il numero delle morti bianche, delle morti sul lavoro, sta aumentando. Istituiamo una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause delle morti sul lavoro e non vogliamo introdurre nella scuola la cultura della sicurezza? Se non vogliamo cominciare dalla prevenzione, da dove vogliamo cominciare?

Davvero invito tutti i colleghi a riflettere su questo emendamento, che è una proposta di razionalità e di prevenzione primaria, prima che accada il danno. La cultura della sicurezza deve diventare un patrimonio di tutta la Nazione e lo può diventare solo se parte dalle scuole. Questo è quello che dice l'emendamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.5, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 14.0.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, voglio invitare i colleghi, attraverso lei, a riflettere su questo emendamento.

Prima abbiamo parlato di competenze digitali e le avete bocciate; poi abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro nella scuola e l'avete bocciata. Qui si parla di una cosa che tutti fanno o che poi tutti potranno fare, se vorrete, vale a dire il lavoro agile.

In questo emendamento chiediamo che sia data la possibilità di disconnessione durante lo svolgimento di questo tipo di lavoro. Sappiamo benissimo che cosa significa essere connessi ventiquattro ore anche al giorno anche nel lavoro, avere sempre il telefono che squilla e avere i nostri sistemi informatici sempre connessi.

Si chiede solo di prevedere un diritto alla disconnessione. È un emendamento che non ha costi per lo Stato. È un emendamento ancora una volta razionale, che non prevede costi e pure su questo dite no. Non so in che modo sia possibile parlare di tecnologia, di *smart working* e di competenze digitali. Questo è un Governo che non ragiona con i tempi moderni. *(Applausi)*.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.9, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.11, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.12, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.0.13, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, anche questo emendamento parla di sicurezza del lavoro. È un emendamento che richiede il potenziamento della medicina del lavoro. Vi invito a riflettere anche in questo caso.

Non volete nelle scuole la sicurezza del lavoro come prevenzione. Non volete la medicina del lavoro come potenziamento. Ma come possiamo fare prevenzione sulla sicurezza? Questo è un decreto che parla anche di sicurezza e voi state negando la sicurezza a migliaia di cittadini. (Applausi).

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.13, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Pirro e Mazzella, identico agli emendamenti 15.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 15.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 16.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.5, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.6, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.10, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.12, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.14 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 17.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.17, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.18, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico all'emendamento 17.19, presentato dalla senatrice Sbroolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.21, presentato dalla senatrice Sbroolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 18.0.1000, su cui il parere è favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1000/1, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1000.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 18.0.1000 della relatrice perché mai potremmo votare contro l'idea che ci siano risorse dedicate alla sicurezza sul lavoro e anche a favore dei tanti che soffrono la perdita in ragione degli infortuni e delle morti sul lavoro.

Vorremmo però cogliere l'occasione - altrimenti c'è ipocrisia nelle cose che si fanno - per chiedere al Presidente del Senato di farsi promotore rispetto al Governo affinché vengano ritirati quei decreti che giusto ieri avevano deciso di abbassare il massimale che si riconosceva alle famiglie che hanno avuto defunti nella loro vita. *(Applausi)*.

Credo che ciò sia un po' ipocrita: da un lato, raccontiamo che si mettono risorse; ma, dall'altro, invece alle persone ne arrivano meno. È sempre doloroso dire che si risarciscono le famiglie perché ci sono stati degli infortuni sul lavoro. Non violiamo ulteriormente la loro serenità attraverso ipocrisie inutili. *(Applausi)*.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, vorrei anch'io ricordare che si verificano troppi infortuni sul lavoro, che sono purtroppo ormai una quotidianità, a cui non ci dobbiamo mai abituare. È certamente positivo inserire 5 milioni in più; se però poi si sottraggono in altri provvedimenti e in altri decreti-legge, è evidente che facciamo un gioco davvero ipocrita contro le famiglie e le persone che hanno subito infortuni sul lavoro.

Chiedo anch'io al Governo che ci sia una riflessione rispetto a quello che si sta votando oggi e ad altri decreti-legge su cui si sta lavorando in maniera contraria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il Governo è presente, gli appelli sono stati fatti, ma mi pare che il parere resti immutato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Forse un collega ha fatto un errore nella votazione. Se vuole, lo può comunicare.

L'emendamento 18.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, chiediamo al Governo di valutare la possibilità di accogliere l'emendamento 19.1, con il quale si propone che una quota parte del Fondo per le politiche attive venga destinato alla riqualificazione e al miglioramento dei livelli occupazionali dei lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Ilva di Taranto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.3, presentato dalle senatrici Gelmini e Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 19.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento sulle politiche attive del lavoro, con riferimento ai corsi di formazione, chiediamo che questi corsi siano anche destinati alla riqualificazione dei lavoratori da destinare poi alle attività di bonifica ambientale nei siti strategici. Chiediamo quindi al Governo se c'è questa possibilità, al fine di riqualificare i lavoratori delle aree di crisi industriale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.2, presentato dai senatori Loreface e Mazzella, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 19.0.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento riguarda il credito d'imposta, quindi vi guardiamo in faccia e vi diciamo che stiamo parlando alle imprese e agli studi professionali, qualcosa che dovrebbe essere forse caro anche a voi della maggioranza. Vi chiediamo il credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici, perché ancora una volta ritornano le problematiche legate al lavoro agile, alle competenze digitali e a tutto quello che si dovrà fare grazie alle piattaforme digitali. Non credo che questo emendamento possa essere ignorato, perché significa ignorare il presente e anche il futuro della nostra Nazione. Il credito d'imposta per gli strumenti digitali non lo volete, il lavoro agile non lo volete, le competenze digitali non le volete, ma insomma che tipo di Italia esce fuori da questo decreto lavoro? Io non lo so. Vi invito veramente a rivedere la vostra posizione sul credito d'imposta, perché quello che uscirà su tutti i giornali è che voi della maggioranza non volete il credito d'imposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.5, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Agli articoli 20 e 21 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dalle senatrici Sbrollini e Zambito, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.5, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, e 22.6, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «n. 448».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 22.8.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 22.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle

parole «predetto ammontare."», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 22.10.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, identico agli emendamenti 22.13, presentato dalla senatrice Sbroliini, e 22.14, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.15, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 22.0.1 è improponibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.5, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.7, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.10, presentato dal senatore Irto, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 23.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dei due emendamenti riferiti all'articolo 23-*bis*, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23-bis.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 23-bis.0.100 c'è un invito al ritiro, ma non vedo la presentatrice, senatrice Minasi. Il Capogruppo dice che lo ritira? L'emendamento 23-bis.0.100 è pertanto ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, identico all'emendamento 24.2, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 24.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GUIDOLIN (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, possiamo dire che con l'articolo 24 avete liberalizzato di tutto, perché avete tolto le causali dai contratti a termine e avete permesso i contratti *one to one*, in cui il datore di lavoro e il lavoratore sono i due soli attori che partecipano al contratto e secondo noi questo è pericoloso.

Con questi emendamenti chiediamo che vengano reinserite le causali nei contratti di lavoro a termine. Non è possibile condannare alla precarietà i nostri giovani e tutti i nostri lavoratori che verranno ricattati per pochi euro al mese. *(Applausi)*. Se poi aggiungiamo che avete rifiutato anche il nostro emendamento che proponeva una soglia minima sotto la quale non si può andare di nove euro l'ora, allora vuol dire che stiamo condannando le persone a lavorare per 500 o 600 euro al mese e questo non è possibile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Collegli, siccome la serata avanza, pregherei che le votazioni corrispondessero alle presenze: *intelligenti pauca*, trattenersi in Aula.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.4, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il senatore Segretario è autorizzato ad andare a ritirare delle schede che non vedano presenti il votante. I senatori Segretari ci sono per questo. *(Applausi)*. Bisogna stare al proprio posto e votare dal proprio posto. Se c'è qualcosa che non va, i senatori segretari sono autorizzati a intervenire.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.6, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, fino alle parole: «o produttiva», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 24.7.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.8, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.11, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.20, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.102, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.103, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.104, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.105, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.1.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare alla maggioranza che questo emendamento interviene in un'area verso la quale il Governo e la maggioranza hanno dimostrato di essere molto sensibili, ovvero il sostegno alla maternità, alla genitorialità.

Riporto l'ultimo dato disponibile dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che parla, per il 2020, di 42.000 neogenitori che abbandonano il lavoro, danno le dimissioni volontarie nel primo anno di vita del figlio, perché non sono in grado di conciliare correttamente l'attività lavorativa con le esigenze della famiglia. Il dato preoccupante è che - il 75 per cento di questo numero - 37.000 sono donne.

Quindi, confidando nell'attenzione che questa maggioranza ha nei confronti della natalità, vi ringrazio anticipatamente per il voto favorevole che sicuramente esprimerete, e lo faccio anche perché questo è un sostegno alla vostra lotta, da patrioti, alla sostituzione etnica.

Quindi, mi aspetto con piacere il vostro voto favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.1, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.5, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.6, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.0.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «già espletate».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 24.0.8.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.11, presentato dalle senatrici Gelmini e Sbroellini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 24.0.14 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 25.1000 e 25.0.1000, sui quali il parere è favorevole.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 25.1000 la 5ª Commissione ha espresso un parere condizionato a riformulazione.

Poiché la relatrice è favorevole a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5ª Commissione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1000 (testo 2), presentato dalla relatrice.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dalla senatrice Sbroellini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 25.0.1000/1 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1000, presentato dalla relatrice.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.2, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 26.4, sostanzialmente identico agli emendamenti 26.100 e 26.5, su cui il parere è favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 26.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 26.5, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico agli emendamenti 26.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 26.9, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.11, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.101, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.13, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.14, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.18, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.21, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.27, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.29, presentato dalla senatrice Sbroolini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.33, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.36, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 26.0.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MAZZELLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, questo emendamento richiede un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome.

Credo che tutti in quest'Aula siano sensibili al problema della violenza sulle donne. In più momenti della storia della Repubblica avete dimostrato la vostra sensibilità, alla quale mi appello ancora una volta.

Le lavoratrici nel pubblico sono in qualche modo tutelate, a differenza delle lavoratrici autonome. Badate che i corsi di protezione relativi alla violenza di genere sono i percorsi normali che vengono fatti dalle donne per poter uscire in qualche modo dalla violenza. Tutelare solo le donne nel pubblico e non le lavoratrici autonome non è una discriminazione? È veramente una discriminazione nei confronti delle donne tutelare solo le donne nel pubblico e non le lavoratrici autonome.

Chiedo che si faccia davvero una riflessione su un tema così importante come quello della violenza sulle donne. (*Applausi*).

[SBROLLINI \(Az-IV-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI \(Az-IV-RE\)](#). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella di tutti i senatori del mio Gruppo all'emendamento.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, anche io e il senatore Licheri chiediamo di poter sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.100, presentato dalla senatrice Pirro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 20,28)

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.1, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.6, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.11, presentato dalle senatrici Gelmini e Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.15, presentato dalla senatrice Sbroolini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 28.100 e 28.0.1000, su cui il parere è favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.100, presentato dal senatore Matera.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A seguito della precedente votazione l'emendamento 28.1 è precluso.

L'emendamento 28.101 intendeva ritrarlo e trasformarlo in ordine del giorno, senatrice Sbrollini?

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Sì, grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G28.101.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.101 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.11, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.12, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.13, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.14, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Per effetto del parere espresso dalla Commissione bilancio, i testi degli emendamenti 28.0.1000, 28.0.100 (testo 2), 28.0.101 e 28.0.102 (testo 2), come riformulati, risultano tutti identici. Prima di porli congiuntamente in votazione, passiamo pertanto al voto del subemendamento 28.0.1000 (testo 2)/1.

Scusate. Quando presiedeva il senatore Gasparri si andava più veloci, lo ammetto, al quale farei un applauso. *(Applausi)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.1000/1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.0.1000 (testo 2), identico agli emendamenti 28.0.100 (testo 3), 28.0.102 (testo 3) e 28.0.101 (testo 2).

VOCE. Signor Presidente, aggiungo la firma del Gruppo Partito Democratico a questo emendamento. *(Applausi)*.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la firma di tutto il Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, non è per aggiungere la firma ovviamente, ma voglio chiarire che si tratta di un emendamento che ho proposto e riproposto dalla legge di bilancio. È un emendamento che tutela i fragili che sono in una condizione grave. Ringrazio per aver compreso questo tipo di spirito. In Commissione ho sottolineato chi erano i fragili e ci tengo a precisare che stiamo parlando di pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo, trapianto di cellule staminali, terapia a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico, immunodeficienze secondarie, dialisi, insufficienza renale cronica, pregressa splenectomia, sindrome da immunodeficienza, pazienti con cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, *ictus*, diabete mellito, broncopneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica e obesità.

Tutto questo è importante perché ricordarlo è stato difficile nel percorso di comprensione, ma è rilevante sottolineare che si tratta dei fragili. *(Applausi)*.

MANCINI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, si vota quindi come riformulato dal 28.0.1000? Quindi fino al 30 settembre con le competenze...

PRESIDENTE. Esatto.

MANCINI, relatrice. Siccome quello che sta dicendo non corrisponde al vero, si va a votare una cosa che non è al 31 dicembre, ma al 30 settembre e che va a coprire dei fondi che prima non erano indicati. *(Applausi)*.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero ringraziare la relatrice perché come Lega abbiamo presentato in Commissione questo emendamento con la scadenza per i lavoratori fragili e il rinnovo al 30 settembre 2023. Lo abbiamo ritirato perché non c'erano le coperture. Ringrazio la relatrice perché ha lavorato e il Governo perché l'emendamento è stato ripresentato in accordo di maggioranza tra tutti i partiti. Si tratta di un buon risultato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.0.1000 (testo 2), presentato dalla relatrice, identico agli emendamenti 28.0.100 (testo 3), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, 28.0.101 (testo 2), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, e 28.0.102 (testo 3), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

All'articolo 29 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.2, presentato dalla senatrice Damante e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

All'articolo 31 non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico agli emendamenti 32.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 32.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.0.2, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 33.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, penso che oggi la giornata di lavoro me la sono guadagnata.

L'emendamento 33.2 è importante perché dei giovani sono stati utilizzati durante la pandemia, con un contratto di somministrazione lavoro, per fabbricare le mascherine. Molte delle mascherine che avete indossato durante la pandemia sono state fabbricate presso lo Stabilimento militare Spolte Torre Annunziata, in provincia di Napoli. E quei 35 giovani all'indomani della fine della pandemia, sono stati tutti licenziati. L'emendamento pone un limite a licenziamenti del genere, perché si tratta di lavoratori che sono stati utilizzati e poi buttati in mezzo alla strada, tutti giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Non riesco a capire perché non volete comprendere che sono dei lavoratori e non degli inoccupati. *(Applausi)*. Sono delle persone e non dei divanisti, che vogliono lavorare e voi state chiudendo loro la porta in faccia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dai senatori Mazzella e Guidolin. , su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 34.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.100, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.101, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.3, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.0.5, presentato dalla senatrice Sbrollini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 35.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 35.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, fino alle parole «22 dicembre 2011, n. 214», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 35.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.6, presentato dalla senatrice Sbrollini, identico all'emendamento 35.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e all'emendamento 35.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.9, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35.0.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 36.100 e 36.101. Invito al ritiro dell'emendamento 36.0.100. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 36.0.101.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.100, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 36.101 è improponibile.

Senatore Liris, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 36.0.100?

LIRIS (*FdI*). Sì, signor Presidente, lo accetto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.0.101, presentato dai senatori Liris e Sigismondi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 37.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico all'emendamento 37.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.101, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.22, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.0.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.0.6, presentato dai senatori Verini e Camusso, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 38.0.100 ed esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.1, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, identico all'emendamento 38.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Zaffini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 38.0.100?

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 38.0.6 a 38.0.17 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.29, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.31, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.35, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.0.39, presentato dal senatore Nicita, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 39 del decreto-legge.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.3, presentato dai senatori Turco e Guidolin, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.4, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.6, presentato dai senatori Lombardo e Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «anche autonomo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39.8.

Passiamo all'emendamento 39.10, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FURLAN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento riguarda un passaggio molto importante del decreto, quello relativo al cuneo fiscale, alla riduzione del cuneo fiscale. Il Governo, in realtà, porta avanti un percorso virtuoso che è iniziato col presidente Draghi, si è

consolidato nella ultima finanziaria e anche nel decreto va avanti su questo percorso, sino ad arrivare a sei-sette punti di taglio del cuneo fiscale.

Certo, non è ancora sufficiente per recuperare il potere d'acquisto dei lavoratori, visto anche il taglieggiamento dell'inflazione, ma è un passo significativo. E siccome noi crediamo davvero che sia un passo importante, significativo, crediamo anche che non possa essere uno *spot*, una cosa momentanea, che dura sei mesi nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Pertanto, nell'emendamento, creiamo e proponiamo le condizioni perché anche oltre la fine di quest'anno ai lavoratori venga consolidato il taglio del cuneo fiscale. Dove prendere le risorse? Diamo un suggerimento molto facile da poter concretizzare. Noi siamo un Paese che, tra evasione fiscale ed evasione contributiva, conta circa 150 miliardi all'anno. Ecco dove trovare i 10 miliardi nel 2024 e i 10 miliardi nel 2025, per garantire il taglio al cuneo fiscale.

Anzi, già che ci siamo, utilizziamo già da subito il recupero, che c'è stato quest'anno, dell'evasione fiscale per restituirlo a chi le tasse le paga: i lavoratori e le lavoratrici. E magari, tutti assieme in quest'Aula, vediamo quale piano strategico importante il Governo ha per una lotta davvero importante, senza quartiere all'evasione fiscale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.10, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.11, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.12 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.100, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.101, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. (*Alcuni senatori chiedono di intervenire*).

Annulla la votazione.

Onorevoli colleghi, non avete più tempo per intervenire: né il Partito Democratico, né il MoVimento 5 Stelle.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.101, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39-*bis*, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.101, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.102, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.103, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.104, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.105, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.106, presentato dai senatori Mazzella e Bevilacqua, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.107, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(La senatrice Zampa fa cenno di voler intervenire).

Dispongo l'annullamento della votazione.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei senatori del Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista all'emendamento in esame.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei senatori del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope all'emendamento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.107, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.108, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.109, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.110, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.111, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39-*bis*.0.112, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39-*bis*.0.113, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, fino alle parole «fino al», su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 39-*bis*.0.114.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 40.100 che invito a trasformare in un ordine del giorno.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.4, presentato dalla senatrice Sbröllini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.7, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.12, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.13, presentato dalla senatrice Naturale, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.14, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.16, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 40.100 e a trasformarlo in ordine del giorno.

ZAFFINI *(FdI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.23, presentato dalla senatrice Sbroliini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.20, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.3, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.4, presentato dalla senatrice Sbroliini, identico all'emendamento 40.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.6, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.7, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 40.0.8, presentato dal senatore Magni e da altri

senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.0.9, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 41.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.1, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.2, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 42.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.4, presentato dalla senatrice Sbrollini, sostanzialmente identico all'emendamento 42.5, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 42.0.3, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «è incrementato di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 42.0.100.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.0.1, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Gli emendamenti 43.1, 43.2, 43.0.1 e 43.0.8 sono improponibili.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'emendamento 43.0.6 esprimo parere contrario.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.0.6, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 44.1000, su cui il parere è favorevole.

DURIGON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.2, presentato dai senatori Guidi e Borghese, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.1000, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (ore 21,13).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (685)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di età» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente: «europea»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

4-bis. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f) »;

al comma 6, lettera b), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE »;

al comma 10, primo periodo, le parole: « assenza dal territorio italiano un periodo » sono sostituite dalle seguenti: « assenza dal territorio italiano per un periodo ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « contratto in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di locazione » e le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 2, dopo le parole: « Il beneficio » è inserita la seguente: « economico »;

al comma 5, sesto periodo, le parole: « che tale obbligo non è ottemperato » sono sostituite dalle seguenti: « che non si sia ottemperato a tale obbligo » e le parole: « la prestazione decade » sono sostituite dalle seguenti: « il diritto alla prestazione decade »;

al comma 8, le parole: « al suo mantenimento » sono sostituite dalle seguenti: « per il suo mantenimento »;

al comma 10, le parole: « da parte di INPS » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dei requisiti e delle condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti e delle condizioni previsti », le parole: « tramite quelle » sono soppresse, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » sono inserite le seguenti: « , dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) » e le parole: « dall' articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" »;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » sono inserite le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al terzo periodo, le parole: « da quando i componenti vengono avviati » sono sostituite dalle seguenti: « dall'avvio dei componenti » e dopo le parole: « centro per l'impiego » sono aggiunte le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7 »;

al quarto periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » sono inserite le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al comma 7, le parole: « nucleo familiare, sono definite » sono sostituite dalle seguenti: « nucleo familiare sono definiti »;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « sulle offerte di lavoro, corsi » sono sostituite dalle seguenti: « su offerte di lavoro, corsi »;

al comma 3, le parole: « l'INPS, l'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS e l'ANPAL » e le parole: « sono individuate » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuati »;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: « d-ter): Piattaforma » sono sostituite dalle seguenti: « d-ter) la piattaforma ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa » sono sostituite dalle seguenti: « percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa »;

al comma 2, le parole: « svolta attraverso una equipe » sono sostituite dalle seguenti: « svolta da un'équipe »;

al comma 3, le parole: « Piano nazionale per la ripresa e resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: « I componenti » sono inserite le seguenti: « del nucleo familiare » e dopo le parole: « di età pari o superiore a sessanta anni » sono inserite le seguenti: « o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

alla lettera d), le parole: « indicati nell'allegato 3 del » sono sostituite dalle seguenti: « definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto» e, al terzo periodo, dopo le parole: «nella progettazione personalizzata» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro»;

al comma 7, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate»;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «, di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),» e le parole: «limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «legislazione sociale,» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze,» e, al secondo periodo, la parola: «INPS» è sostituita dalla seguente: «INL».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 7, le parole: « Gli indebiti recuperati con le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi », le parole: « "Fondo per il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il sostegno » e le parole: « n. 197." » sono sostituite dalle seguenti: « n. 197. »;

al comma 10, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 11, le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 13, dopo le parole: « e il lavoro » sono aggiunte le seguenti: « di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 »;

al comma 14, le parole: « oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi »;

al comma 16, dopo le parole: « Nel primo atto » sono inserite le seguenti: « del procedimento ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 3, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 5, le parole: « e agli enti del terzo settore » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore » e le parole: « articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 9, dopo le parole: « dall'articolo 13 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione »;

al comma 2, le parole: « responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione »;

al comma 3, dopo le parole: « presente articolo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 4, le parole: « si intende riferita all'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « misure di Supporto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « misure del Supporto »;

al comma 4, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e le parole: « il relativo proscioglimento » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa esenzione »;

al comma 6, le parole: « lavoro, servizi » sono sostituite dalle seguenti: « lavoro e servizi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS »;

al comma 10, le parole: « di cui all'articolo 3, commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, commi 3, »;

al comma 11, le parole: « e dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « e per i componenti » e le parole: « di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 12, le parole: « e le province Autonome » sono soppresse e le parole: « di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Anpal Servizi »;

al comma 13, le parole: « della NASPI » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento ».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio »;

al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione" »;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: « presente decreto, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8, lettera a), le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;

al comma 9, alinea, le parole: « relativi incentivi di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi incentivi di cui all'articolo 10 »;

al comma 11, dopo le parole: « stabilito dal comma 13 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 12, le parole: « entro il 10 di ciascun mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 10 di ciascun mese ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « decreto legislativo." » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo" » e le parole: « articolo 28; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili" »;

alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

« e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento »;

alla lettera h), alle parole: « e dell'articolo 73 » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009," ».

All'articolo 15:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1 »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « commi 1 e 2 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse;

alla rubrica, le parole: « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « delle scuole o istituti » sono sostituite dalle seguenti: « delle scuole o degli istituti » e le parole: « Ministero del lavoro delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 784-bis, le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti »;

al comma 5, lettera a), le parole: « l'eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « all'eventuale » e le parole: « l'orientamento" » sono sostituite dalle seguenti: « l'orientamento" ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « comma 1, n. 5, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto » e le parole: « le seguenti categorie » sono sostituite dalle seguenti: « gli appartenenti alle seguenti categorie »;

alla lettera f), le parole: « (IFTS) e dei » sono sostituite dalle seguenti: « (IFTS), dei » e le parole: « istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione »;

al comma 3, le parole: « per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro » e le parole: « Sistemi per le politiche attive e l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo mediante » sono sostituite dalle seguenti: « , si provvede mediante ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi) - 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 19 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo" »;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « istituti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « da istituti pubblici »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: « 1-quater: Fino » sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino ».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie."» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

al comma 3, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5-bis»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione « , » è soppresso;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

al comma 6, le parole: «da 162 a 167» sono sostituite dalle seguenti: «da 161 a 167» e le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali) - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

2. All'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere *b)*, *g)* o *h)*" sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, le parole: ", lettere *b)*, *g)* o *h)*" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri" ».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: « pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, ».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « L'esecuzione del programma » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;

al comma 2, le parole: « art. 42 del D.Lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 42 del decreto legislativo », dopo le parole: « di cui al comma 9 » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021 » e le parole: « comma 6 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 del medesimo articolo 11-quater »;

alla rubrica, le parole: « attività liquidatoria Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « attività liquidatoria dell'Alitalia ».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: « a fini ISEE, affidate ai medesimi centri » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE, affidate ai centri »;

al comma 2, le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come incrementate dal comma 1 »;

al comma 3, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: « codice dell'ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » e le parole: « per l'anno 2024. » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024. »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: « periodi precedenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » sono sostituite dalle seguenti: « , del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »; » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

al capoverso 503-bis, le parole: « "503-bis. Il credito » sono sostituite dalle seguenti: « 503-bis. Il credito » e le parole: « costo sostenuto. » sono sostituite dalle seguenti: « costo sostenuto »;

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: « può derogarsi » fino a: « comma 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Disposizioni per il settore del trasporto a fune) - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza ».

All'articolo 37:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio" ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), le parole: « Atenei statali partecipanti. » sono sostituite dalle seguenti: « Atenei statali partecipanti. »;

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere) - 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il

periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: « 142,2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 332,2 milioni ».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: « Rifinanziamento Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « Rifinanziamento del Fondo ».

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: « Conferenza Stato, città » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza Stato-città »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proroga di termine in materia di lavoro agile ».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: « articolo 3 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 3.715,5 milioni di euro » e « 3.747,5 milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 3.905,5 milioni di euro » e « 3.937,5 milioni di euro »;

alla lettera b), le parole: « 2024 mediante » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, mediante »;

alla lettera c), le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 290 milioni »;

al comma 6, le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 7, le parole: « del decreto-legge 11/01/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e del decreto-legge 11 gennaio 2023 ».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: « Allegato 1 (articolo 44, comma 5) " » e le parole: « a carico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « a carico dello Stato". ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

CAPO I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 1.

(Assegno di inclusione)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua, Zampa

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;*

b) *al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».*

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";*

b) *al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".*

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

1.2

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-bis
(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-ter
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1
(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

- 1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13*
- 2) *dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*

b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.7

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."»

G1.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento;

non si contemplano figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogista, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G1.101

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Capo I, da seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023: l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, e l'introduzione di una misura categoriale che discrimina le famiglie in condizione di bisogno in base a criteri che prescindono dalla situazione reddituale e patrimoniale, affermando così una nuova frontiera della disuguaglianza nel nostro Paese attraverso l'adozione di politiche ineguali verso persone in uguale condizione di difficoltà economica;

queste disposizioni contraddicono, oltre ai principi fondanti di un sistema di welfare universale, quanto affermato a gennaio dalla Raccomandazione approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, nonché quanto riportato nella Risoluzione sul reddito minimo adottata a marzo dal Parlamento europeo in cui si sottolinea come sia necessario aumentare gli sforzi per sostenere "le persone che non dispongono di risorse sufficienti";

la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione e, pertanto, è sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione le caratteristiche della povertà come fenomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

considerato che

il sistema delineato dalle due nuove misure esclude i lavoratori poveri, tra i 18 e i 59 anni che non appartengano a famiglie con minori, disabili o over 60: di conseguenza, ad esempio, una giovane precaria di 30 anni, pur in possesso dei requisiti richiesti, non riceverà alcun sostegno;

a questa distinzione discriminatoria di fondo, si aggiungono modalità di attivazione lavorativa rivolte ai beneficiari di entrambe le misure, che denotano sia la totale noncuranza verso la qualità del lavoro che si vuole promuovere, sia l'ulteriore riduzione del perimetro pubblico del sistema di attivazione lavorativa con una pluralità di disposizioni che promuovono l'attività di soggetti privati per l'intermediazione e per la formazione;

gli articoli del Capo I, dunque, danno seguito all'inaccettabile retorica della povertà come colpa individuale e non come responsabilità collettiva della società che l'ha generata e cui spetta il dovere di mettere in campo un'azione integrata di politiche pubbliche per rimuoverla,

si impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile, politiche pubbliche che partano dalla definizione di una vera misura di contrasto alla povertà che sia universale e che prenda in carico tutta la popolazione in condizione di vulnerabilità - superando, quindi, il doppio binario proposto dal decreto - attraverso sia un idoneo sostegno economico sia l'attivazione di tutti gli interventi e i servizi pubblici (abitativi, educativi, assistenziali, etc.) necessari a rimuovere le cause della povertà.

G1.102

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le misure in materia di lavoro nel decreto legge in fase di conversione sono varie ed articolate, ma non costituiscono un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;

in particolare la normativa di riforma del contratto a termine accondiscende alle richieste di flessibilità delle imprese, anziché perseguire una stretta sulle forme più precarie, come il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurricolari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;

l'intervento sui contratti a termine mantiene anzitutto due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine;

inoltre vengono soppresse le causali per legge e la loro definizione viene rinviata alla contrattazione collettiva di cui all'art. 51;

pur affidando un ruolo alla contrattazione, senza un intervento prioritario della legge o della contrattazione nazionale si rischia un sistema totalmente deregolato;

inoltre appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione spietata del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione, si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine intervenendo sulla norma in modo da correggere la causale al 12° mese, introducendola all'inizio del contratto, e prevedendo un obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.
(Beneficiari)

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di

godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

4-*bis*. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere *b*), *e*) e *f*).

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

EMENDAMENTI

2.100

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o più»;

3) al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;

b) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, il componente o»;

c) all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», con le seguenti: «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;

e) all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.101

Guidolin, Pirro, Mazzella

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;*

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, il componente o»;*

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;*

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;*

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;*

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».*

2.102

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere l'articolo 12;

b) *all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sopprimere i commi 313 e 314;*

c) *all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, sopprimere le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,»;*

d) *all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, sostituire le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» con le seguenti «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;*

e) all'articolo 13, sopprimere i commi 5, 6 e 9; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi di cui al comma 9;

f) al comma 14, sostituire le parole «dai commi 8 e 9» con le seguenti «dal comma 8».

2.103

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «pubblica amministrazione».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro anti violenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione

dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.104

[Pirro, Guidolin, Mazzella](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.105

[Damante, Pirro, Guidolin, Mazzella](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo le parole: «come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» sono aggiunte le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.8

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.11

Pirro, Mazzella, Guidolin, Magni, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.13

Guidolin, Pirro, Mazzella, Zampa, Magni, Camusso, Furlan, Zambito, Musolino

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguito amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.»

2.14

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) *al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";*

b) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:";*

2) *al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) *al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.16

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1-bis".

2.18

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: "n. 251", aggiungere le seguenti:
"o
sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

c) Al comma 2, la lettera d) è abrogata;

d) Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

e) Il comma 10 è abrogato;

Conseguentemente

1) *sopprimere il secondo periodo del comma 5;*

2) *comma 2, la lettera d) è abrogata;*

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.19

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

[Furlan](#), [Zampa](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.28

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Misiani](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.32

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Magni](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.106

[Guidolin, Pirro, Mazzella](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.46

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1000/1

[Pirro](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il capoverso "4" con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.»;*

b) *al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

2) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali."».

2.1000/2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso "4" con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.».

al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

2.1000/3

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, sostituire il capoverso "4" con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm n. 159 del 2013 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.1000/4

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, capoverso "4", alinea, dopo le parole: «disabilità grave o non autosufficienza» inserire le seguenti: «certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:»

2.1000/5

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca](#)

Respinto

All'emendamento 2.1000, capoverso "4", sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

e al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati con- 35 seguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare,

anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023."»

2.1000/6

Pirro

Respinto

All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso "4":*

1) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

2) *sopprimere la lettera f);*

b) *al "Conseguentemente", dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 14, inserire i seguenti: "14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

2) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati."».

2.1000

La Relatrice

V. testo 2

Sostituire i commi 4 e 4-bis con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,2 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza socio-sanitaria certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

Conseguentemente, all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 8, sostituire l'alinea e la lettera a) con i seguenti:*

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.652,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.873,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.753,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.922,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.972,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6.035,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.090,3 milioni di euro per l'anno 2030, 6.158 milioni di euro per l'anno 2031, 6.227,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.299,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.565,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.723,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.600,6 milioni di euro per l'anno 2026, 5.768,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.817 milioni di euro per l'anno 2028, 5.878,5 milioni di euro per l'anno 2029, 5.931,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5.997,4 milioni di euro per l'anno 2031, 6.065,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;»

2) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.113,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7.174,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.735 milioni di euro per l'anno 2026, 6.526,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.577 milioni di euro per l'anno 2028, 6.640,4 milioni di euro per l'anno 2029, 6.695,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.763,7 milioni di euro per l'anno 2031, 6.834,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.905,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.669,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.492,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6.534 milioni di euro per l'anno 2028, 6.596,9 milioni di euro per l'anno 2029, 6.651,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.719,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.789,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.860,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 17,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

All'articolo 2, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

Conseguentemente:

all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 8, l'alinea e la lettera a) sono sostituite dai seguenti:

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;»

b. il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 22 milioni per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.107

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Magni

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.36

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

[Sbrollini](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Precluso

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

Pirro, Guidolin, Mazzella

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

b) *sopprimere la lettera f).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.108

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro anti violenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

2.44

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere

dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinto

Al comma 10 sostituire le parole: "due mesi continuativi" con le seguenti: "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

EMENDAMENTI

3.1

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza».

3.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca, Misiani

Id. em. 3.1

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";*
- b) *Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Il beneficio è erogato mensilmente";*
- c) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.5

Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo

del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.12

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Consequentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Consequentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

[Damante](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;

b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.18

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-sexies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

**Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
Respinto**

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3.0.1

Magni, Zampa, Mazzella, Camusso, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

3.0.3

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di

cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse.

1-*bis*. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di

adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

EMENDAMENTI

4.100

Zampa, Zambito, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 1, sostituire i periodi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:

«1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.4

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli,».

4.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "previa verifica" inserire le seguenti: ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".*

4.17

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan, Manca

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

4.23

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.101

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare

la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.24

[Guidolin, Mazzella, Pirro](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.1000/1

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Respinto

All'emendamento 4.1000, sopprimere le parole: «e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.1000

La Relatrice

Approvato

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro» con le seguenti: «Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.102

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:

a) *al secondo periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;*

b) *al terzo periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;*

c) *al quarto periodo: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».*

4.103

[Guidolin, Pirro, Mazzella](#)

Respinto

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

[Guidolin, Mazzella, Pirro](#)

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.104

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

5.1

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" *aggiungere le seguenti:* "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"

b) *dopo le parole*: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" *aggiungere le seguenti*: "e dei loro familiari con disabilità".

5.2

Zambito, Furlan, Zampa, Camusso, Manca, Misiani

Sost. id. em. 5.1

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" *inserire le seguenti*: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" *e dopo le parole*: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" *inserire le seguenti*: "e dei loro familiari con disabilità".

5.1000

La Relatrice

Approvato

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole*: «progetto personalizzato» *con le seguenti*: «patto di servizio e dal patto di inclusione».

2) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Per le medesime finalità, all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, alla lettera a), dopo il numero 2-bis), è inserito il seguente: "2-ter. Piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'ADI."».

5.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "progetti utili alla collettività" *e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole*: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" *e*: "di progetti utili alla collettività"

5.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Sost. id. em. 5.4

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole*: "progetti utili alla collettività";

b) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole*: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" *e*: "di progetti utili alla collettività".

5.6

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» *con le seguenti*: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

Bevilacqua, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta da un'*équipe* multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

5. I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;

b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano

effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le seguenti: « nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

EMENDAMENTI

6.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84".

6.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».

6.6

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

Guidolin, Mazzella, Pirro

Sost. id. em. 6.6

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.100

Guidolin, Mazzella, Pirro

Sost. id. em. 6.6

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d.1) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

6.1000/1

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 6.1000, secondo periodo, sopprimere le parole: «è a titolo gratuito,».

6.1000

La Relatrice

Approvato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del presente decreto».

6.1001

La Relatrice

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.101

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
Respinto

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipes multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

b) *Sopprimere il comma 7.*

6.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

Guidolin, Pirro, Mazzella, Magni

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.18

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Sopprimere il comma 7.

6.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Id. em. 6.18

Sopprimere il comma 7.

6.23

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali:

- a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;
- h) servizio di pronto intervento sociale.»

6.26

[Guidolin, Pirro, Mazzella](#)

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.24

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.31

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- al comma 10, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti: "e 9-bis" e sostituire le parole: "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le seguenti: "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9-bis.";

- al comma 12, sostituire le parole: "di cui al comma 9." con le seguenti: "di cui ai commi 9 e 9-bis."

6.32

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sopprimere il comma 11.

6.0.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Controlli)

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-*bis*, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

8.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*
- c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»*

8.2

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Id. em. 8.1

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;*
- c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».*

8.3

[Guidolin, Mazzella, Pirro](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.9

[Guidolin, Pirro, Mazzella](#)

Respinto

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

8.10

[Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Id. em. 8.9

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficiario.

EMENDAMENTI

9.100

[Gelmini, Lombardo, Sbrollini](#)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro disti più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.»

9.2

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

9.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Id. em. 9.2

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015.».

9.4

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Magni](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è tenuto ad accettare» *inserire le seguenti:* «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;
b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "è tenuto ad accettare" *inserire le seguenti:* ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.7

[Magni, Boccia, Patuanelli, De](#)

[Cristofaro, Zampa, Mazzella, Camusso, Guidolin, Pirro, Zambito, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Cucchi, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Aurora Florida, Barbara Florida, Ettore Antonio Licheri, Sabrina](#)

[Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Musolino, Naturale, Nave, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» *con le seguenti:* «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche."

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Magni, Musolino, Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) sopprimere la lettera c);

d) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.11

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.13

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.16

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi,

l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all'articolo 5.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio aggiuntivo pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio aggiuntivo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

EMENDAMENTI

10.6

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Sopprimere il comma 4.

10.7

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Misiani

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

Fregolent, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-bis è abrogato;
- c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".»

10.12

Fregolent, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.»

10.13

Fregolent, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-*novies*, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.16

Franceschelli

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

5-*bis*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.

EMENDAMENTI

11.1

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di

risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.».

11.4

[Fregolent, Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».

11.6

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca, Misiani](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: "degli enti del Terzo settore" con le seguenti: "dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.0.1

[Guidolin, Pirro, Mazzella](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisori;
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale

per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

Camusso, Zambito, Furlan, Zampa, Manca, Misiani

Id. em. 12.1

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.100

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.1000

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "entro un limite massimo di dodici mensilità,".*

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. »

12.7

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Id. em. 12.7

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.1000/1

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

All'emendamento 12.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."»

e al «Conseguentemente», dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.».

12.1000/2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 12.1000, sopprimere la lettera d).

Sopprimere le seguenti parole:

«Conseguentemente:

1) al comma 3, dopo le parole: «è tenuto a» inserire le seguenti: «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,».

2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».

3) all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

12.1000

La Relatrice

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) numero 2, la soglia di

euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE.»;

c) *al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata nelle modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis.»;

d) *al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:* «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «è tenuto a» *inserire le seguenti:* «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,».

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».

3) *all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

12.11

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
- 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 2) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 3) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.15

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#), [Musolino](#)

Respinto

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di

imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

G12.100

[Cosenza](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione dell'aliquota del 15% dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

G12.100 (testo 2)

[Cosenza](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con l'ordinamento comunitario, di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12.0.1

[Guidi](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.100

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.101

Gelmini, Lombardo, Sbrollini

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10% del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26.000 euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20% per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente

comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.102

[Mazzella, Pirro, Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.103

[Guidolin, Mazzella, Pirro, Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.104

[Gelmini, Lombardo, Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".»

ARTICOLI 12-BIS E 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.

Articolo 13.

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione degli articoli 4, comma 15-*quater*, 6, comma 2, commi da 6-*bis* a 6-*quinqües* e comma 8-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 10, comma 1-*bis*, 11, 11-*bis*, 12, commi da 3 a 3-*quater* e 8 e 13, comma 1-*ter* ».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:

« 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 ».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023 ».

6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « o del reddito di cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e dell'Assegno di inclusione ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni

di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva » di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

13.1000

La Relatrice

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del presente decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, cui si provvede a valere a valere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.»;*

b) *sopprimere il comma 7.*

13.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 5, capoverso "313", al terzo periodo sopprimere le parole: "e comunque non oltre il 31 ottobre 2023" e al quarto periodo sopprimere le parole: ", fermo restando il termine del 31 ottobre 2023."

13.101

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6-bis.

13.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata

l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare."»

13.102

[Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Magni](#)
Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.7

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Id. em. 13.102

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Id. em. 13.102

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.0.100

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Improponibile

Dopo il **Capo I**, inserire il seguente:

«CAPO I-BIS

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo deteriore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

CAPO II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Articolo 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « presente decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 »;

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

« 3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili »;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: « titolo III » sono aggiunte le seguenti: « , nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV »;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento »;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. »;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. »;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. »;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. »;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , e dell'articolo 73, comma 4-bis »;

h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: « *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, » sono inserite le seguenti: « ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, ».

EMENDAMENTI

14.2

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"»;

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità."»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità».

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023.».

14.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Magni](#), [Musolino](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *alla lettera c), numero 1), lettera e-bis), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";*
- c) *sopprimere la lettera e).*

14.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;"

14.13

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole da: «presente decreto legislativo» fino alla fine con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».*

b) *alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:*

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

- «c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;
- c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.18

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Id. em. 14.18

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.24

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Giorgis](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1, lettera e-bis), sopprimere le parole: "e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;"

14.26

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;"»

14.27

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.101

[Sbrollini](#) (*)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) all'articolo 73,

1) al comma 1, alinea, dopo le parole "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede

alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Mazzella, Musolino e Patton

14.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei soggetti individuati per l'utilizzo.» aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.102

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h.1) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997";»

14.103

[Rojc](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma: "7) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative";

h-quater) all'articolo 244, comma 1 dopo la parola: "realizza", aggiungere "e concorre a finanziare";

h-*quinquies*) all'articolo 244, comma 5 dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3", aggiungere: " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici."»

14.104

[Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h-bis), aggiungere la seguente:

«*h-ter*) all'articolo 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis*. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".»

14.44

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

"Articolo 244-bis

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

- a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);
- b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;
- c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."»

14.46

[Lombardo](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"*1-bis*. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.0.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;"

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"f-*bis*) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-*ter*) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-*quater*) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-*bis*), sono comprese:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile."».

14.0.3

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.5

Rojc, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno

trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 24472007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.»

14.0.6

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.0.7

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

- 5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso
- 5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto
- 5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali
- 5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati
- 5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione
- 5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri
- 5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari
- 8.2.2.1 Personale domestico
- 7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
- 4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta
- 2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati
- 5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.8

Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua, Marton (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

14.0.9

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.11

Rojc, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244-bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle

attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.0.12

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.13

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua, Ettore Antonio Licheri (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 15.

(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva)

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

15.1

Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Id. em. 15.1

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Id. em. 15.1

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.4

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con le Asl".

15.5

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 16.

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana.

EMENDAMENTO

16.0.1

Pirro, Mazzella, Guidolin

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi

ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-quater. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale".

Art. 16-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati

territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 17.

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento »;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

EMENDAMENTI

17.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche".».

17.4

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche".»

17.5

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;*

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda.»

17.8

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella, Pirro, Guidolin, Musolino, Magni

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa».

17.12

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-quater», al secondo periodo, dopo le parole: «integrazione al documento di valutazione dei rischi» inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),».

17.14 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella, Magni

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-bis.»

17.16

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

17.17

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

[Mazzella, Pirro, Guidolin](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

[Sbrollini](#)

Id. em. 17.18

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti».

17.21

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".»

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 18.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

EMENDAMENTI

18.1

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sostituire le parole: "valutare l'impatto dell'estensione" con le seguenti: "assicurare l'estensione" e dopo le parole: "degli insegnanti" sopprimere le seguenti: "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;*

b) *sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»*

18.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),» inserire le seguenti: «nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,» e, in

fine, aggiungere le seguenti: «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1000/1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

All'emendamento 18.0.1000, capoverso "Art. 18-bis", ai commi 1 e 2, sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti "10 milioni".

18.0.1000

La Relatrice

V. testo 2

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023».

18.0.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo l'**articolo 18** è inserito il seguente:

«Art. 18-bis

(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023».

18.0.1

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Pirro, Mazzella, Guidolin

Improprio

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - *(Molestie sessuali)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

CAPO III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO

Articolo 19.

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

19.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.3

[Gelmini, Sbrollini](#)
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti».

19.6
[Sbrollini](#)
Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»

19.8
[Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro](#)
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori».

G19.100
[Bergesio, Murelli, Minasi, Cantù](#)
Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro,

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, senza svolgere l'attività professionale per un

periodo inferiore a trentasei mesi, di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento e di prevedere altresì che l'iscrizione possa essere effettuata entro il 31 agosto 2023, che avvenga con riserva e divenga definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.

G19.101

Murelli, Minasi, Cantù

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che le Autorità di Sistema portuale accantonino, a decorrere dal 2022 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della citata legge n. 84 del 1994 al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui all'articolo 10, comma 3-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminali portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di Sistema portuale;

b) prevedere che le risorse di cui alla lettera a) relative agli anni 2022, 2023 e 2024 siano versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate alla lettera a), e che per le annualità successive al 2024 tali risorse siano versate al fondo da ciascuna Autorità di Sistema portuale successivamente all'approvazione del conto consuntivo;

c) prevedere che il fondo di cui alla lettera b) sia costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e che con il medesimo decreto siano anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b).

G19.102

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

non viene tuttavia affrontato in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "preariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il preariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del preariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il preariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del preariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G19.103

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e

l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[.] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo:

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospetticamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNRR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G19.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019-2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

19.0.2

[Lorefice, Mazzella](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro
Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni
Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI DA 20 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 20.

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 21.

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

«Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

Articolo 22.

(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.1

[Sbrollini, Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

22.5

[Pirro, Guidolin, Mazzella](#)

Sost. id. em. 22.4

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Sost. id. em. 22.4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";»

22.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".»

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.8

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".»

22.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.10

[Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".»

22.11

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.12

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

[Sbrollini](#)

Id. em. 22.12

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Id. em. 22.12

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"»

G22.100

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti essere operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII)": in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo:

a valutare di introdurre nel primo provvedimento utile un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

G22.100 (testo 2)

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti essere operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII)": in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di introdurre, nel primo provvedimento utile, un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

22.0.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis. *(Congedo parentale)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

EMENDAMENTI

23.5

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.7

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.10

Irto

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»

23.0.1

Giacobbe

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.»

ARTICOLO 23-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il conteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

23-bis.100

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Sopprimere l'articolo.

23-bis.0.100

Minasi, Romeo (*)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Contributi figurativi)

1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 15 giugno 2023.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. »;

b) il comma 1.1. è abrogato;

b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « in caso di proroga » sono inserite le seguenti: « e di rinnovo »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 »;

b) al terzo periodo, le parole: « e dal secondo » sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato » sono inserite le seguenti: « , esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di

trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

EMENDAMENTI

24.1

[Damante](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Id. em. 24.1

Sopprimere l'articolo.

24.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».

24.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

24.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 24

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi" .

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

[Guidolin, Mazzella, Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.7

[Guidolin, Mazzella, Pirro](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.8

[Guidolin, Mazzella, Pirro](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."».

24.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 1, sopprimere la lettera b-*bis*).*

24.101

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Sopprimere il comma 1-*bis*).*

24.102

[Sbrollini](#)

Respinto

*Dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente:*

"1-*bis*.1. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.103

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Sopprimere il comma 1-*ter*.*

24.104

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-quater.

24.105

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.0.1

[Bevilacqua](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione."».

24.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.».

24.0.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-*ter*. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-*quater*. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";
2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente

dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Art. 24-ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.»

24.0.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.11

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 25.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

«*1-quater.* Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di

espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-*bis*, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

EMENDAMENTI

25.1000

La Relatrice

V. testo 2

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla fine del comma 5-*bis*, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»

25.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. All'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

25.2

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-*bis*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".»

25.0.1000/1

[Fina](#)

Inammissibile

All'emendamento 25.0.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'art. 1 comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'art.53 Bis del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione».

25.0.1000

La Relatrice

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste nel comma 499, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.»

25.0.1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.2

Sbrollini

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Restituzione del prelievo forzoso ai Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 26.

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie»;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

26.1

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca
Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Magni
Respinto

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Approvato

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.100

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sost. id. em. 26.4

Al comma 1 lettera a), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),».

26.5

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Sost. id. em. 26.4

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.7

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

26.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Id. em. 26.7

Sopprimere il comma 2.

26.9

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Id. em. 26.7

Sopprimere il comma 2.

26.11

[Furlan, Zampa, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola: "monitoraggio" inserire le seguenti: "parzialmente o".

26.101

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente».

26.13

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».

26.18

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.21

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS".»

26.27

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.29

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.33

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.36

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

G26.100

Pirro

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e del lavoro;

considerato che:

mancono interventi volti ad eliminare le discriminazioni tra lavoratori e che possano consentire, parimenti ad altri dipendenti, la possibilità di partecipare alle attività che coinvolgono a livello istituzionale alcune figure che ricoprono ruoli nell'ambito degli ordini professionali;

in particolare, i componenti degli organi degli ordini delle professioni sanitarie, in tutte le occasioni in cui partecipano ad attività istituzionali offrendo, di fatto, il loro contributo scientifico e professionale, non hanno diritto a permessi non retribuiti, diversamente da quanto già accade in altri ambiti;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 individua in modo specifico quali sono gli ordini delle professioni sanitarie e quali sono gli organi di cui sono composti,

impegna il Governo:

a riconoscere la possibilità per i componenti degli organi delle professioni sanitarie di ottenere permessi non retribuiti tutte quelle volte in cui partecipano ad attività istituzionali per conto dell'ordine professionale che rappresentano.

26.0.4

Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni, Camusso, Musolino, Zampa, Zambito, Furlan, Sbrollini (*)
Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Licheri, Marton e i componenti del Gruppo Az-IV-RE

26.0.100

Pirro

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Permessi non retribuiti)

1. I componenti degli ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima.»

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 27.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al

comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore « *NEET* » assunto.

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5-*bis* per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

27.1

Sbrollini

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.».

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», *inserire le seguenti:* «, con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.2

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.6

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.11

[Gelmini, Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* "al comma 1" *con le seguenti:* "ai commi 1 e 4-bis".

27.100

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

27.15

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,

restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

G27.100

Zanettin

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a), b), c) del comma 1, un incentivo economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a porre rimedio al vuoto applicativo venutosi a creare e volte a prevedere la possibilità di vedere riconosciuto alla Aziende l'incentivo di cui in premessa per tutte le assunzioni effettuate dal 01 giugno 2023 in presenza di tutti i requisiti previsti dal Decreto ma per le quali non si è potuta predisporre la prenotazione fondi per mancanza dell'applicativo telematico.

G27.100 (testo 2)

Zanettin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a), b), c) del comma 1, un incentivo

economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura volta a garantire la pronta implementazione della procedura telematica di prenotazione di fondi che l'INPS è tenuto a strutturare e gestire, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023.

27.0.1

[Sbrollini](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».

27.0.2

[Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-*bis*. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".»

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI

28.100

Matera

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» con le seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.1

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: "produttive";*
- b) *sostituire le parole: "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";*
- c) *sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro".*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.101

Versace, Sbrollini

Ritirato e trasformato nell'odg G28.101

Al comma 2, sostituire le parole «1° marzo 2024» con le seguenti «30 settembre 2023».

G28.101 (già em. 28.101)

Versace, Sbrollini

Accolto

Il Senato

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi per adottare il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 28 anche prima della scadenza prevista, se si sono ottenuti i dati necessari.

28.3

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».»

28.0.11

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;
- b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».
- c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»»

28.0.12

[Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

[Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.14

[Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-bis: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precede o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

28.0.1000/1

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Respinto

All'emendamento 28.0.1000, capoverso "Art. 28-bis", al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «euro 535.486,77» con le seguenti: «euro 894.477,95».

28.0.1000

La Relatrice

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 535.486,77 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.1000 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.100 (testo 2)

Mazzella, Guidolin, Pirro

V. testo 3

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.330.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

28.0.100 (testo 3)

Mazzella, Guidolin, Pirro (*)

Id. em. 28.0.1000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbröllini e i restanti componenti del Gruppo Az-IV-RE

28.0.102 (testo 2)

Mazzella, Guidolin, Pirro

V. testo 3

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.102 (testo 3)

Mazzella, Guidolin, Pirro

Id. em. 28.0.1000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.101

Mazzella, Pirro, Guidolin

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

28.0.101 (testo 2)

Mazzella, Pirro, Guidolin

Id. em. 28.0.1000 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 29.

(Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali)

1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « di tale parametro » sono sostituite dalle seguenti: « di tali parametri ».

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « , lettere b), g) o h) » sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: « , lettere b), g) o h) » sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici » e, all'ultimo periodo, le parole: « di tale parametro » sono sostituite dalle seguenti: « di tali parametri ».

Articolo 30.

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI

30.1 (testo 2)

Camusso, Zampa, Mazzella, Magni, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti: «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».

30.2

Damante, Lorefice, Mazzella
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani

di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.3

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 31.

(Completamento dell'attività liquidatoria dell'Alitalia)

1. L'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021, fatti salvi gli effetti del comma 6 del medesimo articolo 11-*quater*, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Articolo 32.

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella

presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentata per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

EMENDAMENTI

32.1

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

32.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

Id. em. 32.1

Sopprimere il comma 2.

32.3

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Id. em. 32.1

Sopprimere il comma 2.

32.0.2

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 33.

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

33.1

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolte Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;*

b) *Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 34.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo

trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle

predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto »;

b) al comma 504, dopo le parole: « al comma 503 » sono aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

34.1

[Mazzella, Pirro, Guidolin](#)

Respinto

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«*c-bis.* Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2-bis.* Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali."»

34.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sost. id. em. 34.1

Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis):

«*c-bis)* Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "*2-bis.* Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."»

34.3

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.».

G34.100

[Murelli, Minasi, Cantù](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il Fondo per la patente di giovani conducenti nell'autotrasporto, denominato bonus patenti, istituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è stato esaurito in poche ore;

la carenza di autisti per il settore dell'autotrasporto, sia merci che passeggeri, come evidenziato dall'associazione internazionale IRU (*International Road Transport Union*) che dall'ANAV (*Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori*), è un fenomeno con importanti ricadute negative comuni sia all'Italia che a diversi Stati europei;

nel nostro Paese su una dotazione organica di circa 90.000 unità per il settore passeggeri, la carenza di conducenti nel 2021 è risultata pari a circa 7.000 unità. Un dato aumentato nel 2022, con il 13% di posizioni di autista non coperte (rispetto all'8% della media UE). Si prevede inoltre che la carenza aumenterà progressivamente, con un effetto moltiplicatore fino a nove volte nel 2026;

negli ultimi vent'anni, secondo dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è registrato un notevolissimo calo di conseguimento di patenti di tipo D (destinate alla guida di autobus superiori ai 9 passeggeri): dalle circa 35.000 del 2001, alle poco più di 4.500 del 2021,

impegna il Governo a:

adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, politiche attive per il lavoro e di riqualificazione professionale dei lavoratori attualmente disoccupati attraverso un ampliamento, fino a cinquanta anni d'età, della platea di beneficiari italiani della norma stabilita dal comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

adottare, anche alla luce dei dati sopra riportati, misure urgenti per il lavoro atte a incrementare e riqualificare la figura professionale degli autisti del settore dell'autotrasporto sia merci che passeggeri.

34.0.100

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 228 del 2021)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2022 le AdSP accantonano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'art. 13, c. 1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Le risorse di cui al comma 3-*septies* relative agli anni 2022, 2023 e 2024 sono versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il MIT esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate al precedente c. 3-*septies*. Per le annualità successive al 2024 le risorse di cui al c. 3-*septies* sono versate al fondo da ciascuna AdSP successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui al precedente c. 3-*octies* è costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il

contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-ter della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al c. 3-septies del presente articolo.»

34.0.101

Sbrollini

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" aggiungere le parole "e "conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

34.0.3

Trevisi, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

- 1) gruista;
- 2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;
- 3) polivalente".»

34.0.5

Sbrollini

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. All'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali".»

ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

35.1

Sbrollini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.2

Trevisi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo

nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.6

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Id. em. 35.6

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Id. em. 35.6

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

[Mazzella, Guidolin, Pirro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le

disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

1-*bis*. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

EMENDAMENTI

36.100

[Fregolent, Paita, Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-*ter*. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento

necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-quater. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.101

[Rojc](#)

Improprio

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«*1-ter.* In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-*ter.* - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-*quater*.

1-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

36.0.100

[Liris, Sigismondi](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis

1. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1 comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'articolo 53-*bis* del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro

occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center* attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione.»

36.0.101

Liris, Sigismondi

Approvato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017 n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.».

ARTICOLI 36-BIS E 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 36-bis.

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione « Personale addetto ai trasporti di persone e di merci », di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Articolo 37.

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « 10.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « , elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento »;

a-bis) al comma 10, dopo le parole: « presso gli uffici postali » sono inserite le seguenti: « e le rivendite di generi di monopolio »;

b) al comma 14, lettera *a)*, dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ».

b-bis) al comma 19, dopo le parole: « qualsiasi sportello postale » sono aggiunte le seguenti: « e presso le rivendite di generi di monopolio ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

37.1

Turco, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Sopprimere l'articolo

37.2

Zampa, Mazzella, Magni, Camusso, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Id. em. 37.1

Sopprimere l'articolo.

37.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.4

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle

prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.9

[Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.100

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis) e la lettera b-bis).

37.101

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:

«a-bis.1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-bis.2) al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-bis.3) al comma 10, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.22

[Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

G37.100

[Damiani, Silvestro](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

l'articolo 37 al fine di sostenere i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale,

impegna il Governo:

in considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023, a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'utilizzo del FIS (Fondo Integrazione salariale) per i dipendenti delle attività Turistico-Ricettive, Commerciali, di noleggio attrezzature e Gestione impianti di Risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate e senza la preventiva contrattazione sindacale, nonché a prevedere l'erogazione di ulteriori misure di sostegno in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

37.0.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 37-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

37.0.6

[Verini, Camusso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011.»

ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

38.1

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Id. em. 38.1

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito".

38.3

[Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

G38.100

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

il Governo ha comunque scelto di affrontare la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inavase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far convogliare anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario,

impegna il Governo:

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

38.0.100

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-*quater* (Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale anche con qualifica dirigenziale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa."».

38.0.2

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al

raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.6

[Sbrollini](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle PMI)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.»

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro", inserire le seguenti: "e della previdenza complementare".

38.0.8

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del

Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.14

[Sbrollini](#)

Improprio

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.17

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Improprio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.29

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1.All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

38.0.31

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

38.0.35

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".».

38.0.39

Nicita

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, dopo le parole "al personale

dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".»

ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

39.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis (Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

Turco, Guidolin

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.4

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1° luglio 2023» *e le parole:* «4 punti percentuali» *con le seguenti:* «7 punti percentuali».

39.6

Lombardo, Sbrollini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo,»."

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";
- b) sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";
- c) sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";
- d) sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".

39.8

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.10

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Magni

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge

collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

G39.000

Pirro, Mazzella, Guidolin

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;
l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previsti dalla legge di bilancio 2023.

G39.000 (testo 2)

Pirro, Mazzella, Guidolin

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;
l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previste dalla manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa

disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a valutare ogni opportuna iniziativa, nei limiti delle risorse disponibili, mirata a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

39.0.100

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

39.0.101

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39.1

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 39-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 39-bis.

(Detassazione lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

39-bis.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

39-bis.0.100

[Turco](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.101

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.102

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

39-bis.0.103

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.104

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39-bis.0.105

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".»

39-bis.0.106

Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.107

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Sbröllini e i restanti componenti del Gruppo Az-IV-RE e la senatrice Zampa e i restanti componenti del Gruppo PD

39-bis.0.108

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter. (APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.109

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter. (APE sociale).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.110

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter. (Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.111

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;"

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.112

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39-bis.0.113

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

39-bis.0.114

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39-ter (Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 31 dicembre 2023 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 6 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 40. (Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

40.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 40

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.3

[Turco, Croatti, Pirro, Guidolin, Mazzella](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:* «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.»

40.7

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del

presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44."

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:* «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.12

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

Naturale

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «citato testo unico delle imposte sui redditi,» *inserire le seguenti:* «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.»

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:* «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

Sbrollini

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* "1-bis. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono

impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

40.16

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.100

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G40.100

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

G40.100 (già em. 40.100)

[Zaffini](#), [Zullo](#), [Berrino](#), [Satta](#), [Russo](#), [Leonardi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

il comma 1 del medesimo articolo 40, si pone in deroga esclusivamente alla prima parte dell'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986); resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo;

considerato che:

molte lavoratrici e lavoratori bancari che hanno in corso finanziamenti erogati dai datori di lavoro negli anni passati a tassi coerenti con il livello del tasso di riferimento vigente al momento della stipula (tassi estremamente ridotti) stanno oggi subendo un iniquo prelievo fiscale a seguito degli effetti che gli incrementi del TUR (tasso ufficiale di riferimento) producono sull'applicazione dell'articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR in tema di *fringe benefit*. Ai fini della concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile, la attuale disciplina contenuta nell'articolo in commento prevede che "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi";

le disposizioni del comma 4, dell'articolo 51, nascono dall'esigenza di semplificare la quantificazione di alcuni dei benefit più diffusi (autoveicoli, prestiti, fabbricati), ma certamente

non possono prescindere dalla preliminare valutazione che gli stessi comunque devono riguardare vantaggi assegnati "in relazione al rapporto di lavoro";

l'attuale riferimento al confronto con il TUS (ora TUR) a fine anno è il risultato di una modifica, che dovrebbe avere natura agevolativa, introdotta in un periodo storico di tassi decrescenti, con mutui prevalentemente stipulati a tasso variabile. Era, quindi, un sistema a favore del dipendente. Il meccanismo vigente, invece, in una situazione di tassi crescenti si traduce in uno svantaggio,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria ad intervenire sull'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR stabilendo che in caso di concessione di mutui a tasso fisso il criterio di valorizzazione del *fringe benefit* in capo ai dipendenti si assume pari al 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

40.23

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.20

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.3

[Pirro, Mazzella, Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto

valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente.".»

40.0.4

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Id. em. 40.0.4

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.6

[Mazzella, Guidolin, Pirro](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

[Camusso, Manca, Zampa, Furlan, Zambito, Magni](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

Sost. id. em. 40.0.7

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

- la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

- dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

40.0.9

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i-septies), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera i-septies), è inserita la seguente: «i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 41.

(Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

EMENDAMENTO

41.0.100

Sbrollini

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

42.1

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole:* «Al fine di sostenere le famiglie» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

b) *dopo le parole:* «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) al comma 2 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «quarantacinque».

42.3

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Sost. id. em. 42.2

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Al fine di sostenere le famiglie" *inserire le seguenti*: "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) dopo le parole: "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," *inserire le seguenti*: ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) dopo le parole: "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" *inserire le seguenti*: ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM."

E al comma 2, *alinea*, sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "quarantacinque".

42.4

Sbrollini

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "da attuare anche in" *aggiungere le seguenti*: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";

2) in fine, *aggiungere le seguenti parole*: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";

b) al comma 2, lettera a) *aggiungere in fine le seguenti parole*: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.5

Zambito, Camusso, Furlan, Zampa, Manca, Misiani

Sost. id. em. 42.4

Al comma 1, dopo le parole: "da attuare anche in" *inserire le seguenti*: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine *aggiungere le seguenti*: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) *aggiungere in fine le seguenti parole*: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.100

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Nicita

Respinto

Dopo il comma 3-bis, *aggiungere i seguenti*:

«3-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 16.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

G42.100

Murelli, Minasi, Cantù

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;
rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviino percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri.

G42.100 (testo 2)

[Murelli](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;
rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviino percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri nei limiti delle risorse disponibili.

42.0.3

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Magni](#), [Musolino](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 42-bis
(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.100

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 42-bis
(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.1

[Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 42-bis
(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)**

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

ARTICOLO 43 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471 ».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

a) contenere i costi di gestione;

b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle *performance* aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;

c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

EMENDAMENTI

43.1

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».

43.2

[Turco](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

43.0.1

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.6

Sbrollini

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».

43.0.8

Giacobbe

Improponibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota".»

ARTICOLO 44 E ALLEGATO I DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*b-bis*) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;

b) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

«*b-ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento. ».

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.905,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

c) quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

EMENDAMENTI

44.2

Guidi, Borghese

Respinto

Sopprimere il comma 2.

44.1000

La Relatrice

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-*bis*) è sostituita dalla seguente: "b-*bis*) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;"

b) dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente: "b-*ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento."».

44.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;".

Allegato 1

(articolo 44, comma 5)

« Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	209.400	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	520.220	456.468	435.554
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	264.400	185.000	152.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	575.231	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

».

ARTICOLO 45 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 45.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 685 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44, 2.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.100 (già 4.3), 4.4, 4.17, 4.19, 4.24, 5.1, 5.2, 5.7, 6.3, 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23, 6.24, 6.26, 6.31, 6.32, 6.0.2, 8.9, 8.10, 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13, 9.16, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, nonché sulle proposte della relatrice 2.1.000, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 13.1000, 25.1000, 25.0.1000, 28.0.1000 e 44.1000.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, gli emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.100 (già 12.3), 12.11, 12.12, 12.15, 12.16, 12.0.1, 12.0.100 (già 12.0.2), 12.0.102 (già 12.0.7), 12.0.101 (già 12.0.6), 12.0.103 (già 12.0.8), 12.0.104 (già 12.0.10), 13.100, 13.10, 13.102 (già 13.3), 13.7, 13.8, 13.0.100 (già 13.14), 14.2, 14.5, 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37), 14.44, 14.0.11, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.12, 14.0.13, 15.5, 16.0.1, 17.3, 17.4, 17.7, 17.10, 17.14 (testo 2), 17.16, 18.1, 18.2, 18.4, 19.6, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.1, 19.3, 19.8, 19.0.5, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.11, 22.0.2, 22.0.1, 23.5, 23.7, 23.10, 23.0.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.105 (già 24.26), 24.102 (già 24.29), 24.0.2, 24.0.5, 24.0.11, 24.0.14, 25.0.1, 25.0.2, 26.18, 26.21, 26.27, 26.33, 26.36, 26.0.4, 27.1, 27.6, 27.11, 27.100, 27.15, 27.0.1, 27.0.2, 28.1, 28.3, 28.0.13, 28.0.14, 28.0.100, 28.0.101, 28.0.102 (già 28.0.2), 30.1 (testo 2), 30.2, 30.0.3, 30.3, 32.0.2, 33.2, 35.2, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.0.1, 36.100 (già 36.4), 36.101, 37.3, 37.4, 37.5, 37.101 (già 37.20), 37.0.4, 37.0.6, 38.1, 38.2, 38.3, 38.0.2, 38.0.8, 38.0.14, 38.0.17, 38.0.6, 38.0.31, 38.0.35, 38.0.39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.6, 39.8, 39.10, 39.11, 39.12 (testo 2), 39.0.100 (già 39.0.16), 39.0.101 [(già 39.0.20 (testo 2)], 39-bis.0.100 (già 39.0.1), 39-bis.0.101 (già 39.0.2), 39-bis.0.102 (già 39.0.3), 39-bis.0.103 (già 39.0.4), 39-bis.0.104 (già 39.0.9), 39-bis.0.105 (già 39.0.11), 39-bis.0.107 (già 39.0.13), 39-bis.0.108 (già 39.0.14), 39-bis.0.109 (già 39.0.15), 39-bis.0.106 (già 39.0.12), 39-bis.0.110 (già 39.0.18), 39-bis.0.111 (già 39.0.19), 39-bis.0.113, 39-bis.0.114, 39-bis.0.112 (già 39.0.22), 40.1, 40.3, 40.4, 40.7, 40.12, 40.13, 40.14, 40.16, 40.20, 40.100, 40.23, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 41.0.100, 42.100, 42.0.100, 42.0.1, 42.0.3, 43.0.1, 43.0.6, 43.2, 44.2 e 44.4.

Sull'emendamento 36.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 23-bis.0.100, 28.0.100 (testo 2), 28.0.102 (testo 2), 35.1 e 38.0.100, nonché sugli emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3, 2.1000/5, 2.1000/6, 4.1000/1, 6.1000/1, 12.1000/1, 12.1000/2, 28.0.1000/1, 23-bis.0.100, 35.1 e 38.0.100.

Sull'emendamento 2.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 2, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dal seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo,

è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Conseguentemente:

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 8, l'alinea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

"8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;"

b. il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 22 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Sull'emendamento 18.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente;

"Articolo 18-*bis* (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023".

Sull'emendamento 25,1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. All'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Sull'emendamento 25.0.1000/1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 36.0.101.

Sull'emendamento 28.0.1000, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022).

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;"

Sugli emendamenti 28.0.100 (testo 2) e 28.0.102 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: Art. 28-*bis* (Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022).

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.1000/4, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 18.0.1000/1, 25.0.1000 e 44.1000.

A rettifica del parere già espresso, sulla proposta 28.0.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione in un testo identico all'emendamento 28.0.1000, come sopra riformulato.

Intervento della senatrice Pirro nella discussione generale del disegno di legge n. 685

Presidente, colleghe e colleghi, questo decreto varato il 1° maggio è una beffa per i lavoratori. Nel giorno in cui si dovevano celebrare i loro diritti, il Governo ha approvato un provvedimento che aumenta la precarietà e si fa gioco delle persone in difficoltà.

Smantellare il reddito di cittadinanza è un grave errore, che pagheranno sulla loro pelle i cittadini più deboli. Vi siete accaniti contro i cosiddetti "occupabili" senza neanche provare a capire le difficoltà che hanno a trovare un lavoro, ma la verità vera è che questo non vi importa. A voi interessa avere cittadini ricattabili che non possono rifiutare qualsiasi lavoro gli venga offerto, anche se sottopagato e con condizioni più vicine alla schiavitù che a un Paese che dovrebbe promuovere diritti e sviluppo delle persone.

Mi domando spesso se avete mai letto la nostra Costituzione: tutta quanta, non solo le prime righe... Dalle leggi che emanate direi di no! L'articolo 2 dice che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Anche in questo caso, non credo che ne abbiate capito il senso.

Sabato scorso migliaia di cittadine e cittadini sono scesi in piazza per chiedere più diritti, salario minimo, lavoro stabile. Per chiedere di non essere trattati come schiavi. Per chiedere, soprattutto, che venga rispettato l'articolo 36 della Costituzione, che, vi ricordo, recita questo: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

"Libera", "dignitosa": parole che evidentemente vi lasciano indifferenti. Già diversi giudici hanno accolto i ricorsi di lavoratori sottopagati, penso per esempio al caso di quelli della vigilanza privata. Volete aspettare che seguano tutti la stessa strada per arrendervi all'evidenza? Non è sufficiente che i più accreditati istituti abbiano più volte rilevato che ci sono oltre 4 milioni di lavoratori con paghe da fame per svegliarvi? Non basta neanche l'appello del Governatore della Banca d'Italia?

Troppi, non solo tra i giovani - ha detto Ignazio Visco non hanno un'occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate; come negli altri principali Paesi, l'introduzione di un salario minimo, definito con il necessario equilibrio, può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale.

Che dire, poi, della furia violenta con cui avete additato come "fannulloni" e "divanisti" tutti i percettori di Reddito di cittadinanza? Cittadini "colpevoli" di vivere in zone d'Italia dove l'offerta di lavoro è scarsa, dove i tassi di disoccupazione sono quasi il triplo della media nazionale; o di avere una formazione inadeguata alle esigenze del mercato del lavoro.

Persone che avete "criminalizzato" senza però creare le condizioni affinché il lavoro garantisca una paga dignitosa, e senza tutelarle adeguatamente. Guai, per esempio, ad approvare l'emendamento con cui chiedevamo che anche le famiglie in povertà con figli tra 18 e 26 anni che studiano avessero accesso all'Assegno di inclusione.

Vogliamo togliere manovalanza a basso costo alle imprese? Giammai! E che importa se così favoriamo la dispersione scolastica, soprattutto al Sud... ma lo sapete che la probabilità di incontrare un giovane tra i 18 e i 24 anni che non ha conseguito un titolo superiore alla licenza media è doppia a Napoli (22,2 per cento) rispetto a Milano (10,6 per cento)? Che l'abbandono scolastico è aumentato con il Covid, in particolare in Campania? Potevate varare un provvedimento che aiutasse chi vuole studiare e provare a migliorare la sua condizione, ma poi come avreste fatto a proseguire la vostra crociata contro i giovani che stanno sul divano? Sempre con buona pace della nostra Costituzione, che, ancora, all'articolo 4, dice:

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Se non facciamo studiare le nostre ragazze e ragazzi, come pensiamo di ottenere questo progresso?

Alla fine, ci resteranno solo politici che non conoscono i contenuti dei provvedimenti, o che non sanno cosa votano.

Ancora in questi giorni, molti esponenti di Governo e maggioranza continuano a ripetere che il taglio del cuneo fiscale presente in questo decreto porterà nelle tasche dei lavoratori cento euro in più al mese. Magari! Peccato che i numeri dicano che in media saranno 42 euro al mese: nulla se consideriamo che l'inflazione resta tutt'ora oltre il sette per cento.

In discussione generale, il senatore Berrino ha affermato che i *voucher* servono per le assunzioni di personale saltuario nella ristorazione, che altrimenti lavorerebbe in nero. Forse qualche consulente del lavoro, *in primis* la ministra Calderone, può illuminarlo sull'esistenza dei contratti a chiamata.

Solo propaganda: ecco cosa sapete fare. Solo propaganda sulla pelle dei lavoratori.

Durante i lavori di Commissione ho sentito parlare continuamente di sacrifici. Molte persone, fuori da questo Palazzo, fanno sacrifici e affrontano le difficoltà, arrivando anche a compiere gesti disperati.

Quelli che ce la fanno imboccano due strade: da una parte, fanno in modo che nessun altro debba soffrire come loro; dall'altra vivono nel rancore e nel voler vedere soffrire gli altri come hanno sofferto loro.

La prima strada è quella intrapresa dai nostri padri costituenti, che hanno permeato tutta la Costituzione di solidarietà.

Noi stiamo dalla parte dei padri costituenti. Per questo, affermiamo a gran voce "basta vite precarie".

80ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (Relazione orale)(ore 10,10)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 685. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo alla votazione finale.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ho già detto molto su questo decreto-legge, in Assemblea e in Commissione. Voglio però ribadire con forza che nonostante il clamore mediatico che avete posto sul provvedimento, noi pensiamo che sia una misura divisiva che mantiene la precarietà ed, anzi, l'aumenta; non risolve i problemi delle persone e non affronta il problema della povertà.

Dico subito che il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra voterà contro il provvedimento perché le misure che avete individuato a sostegno della povertà, volendo cancellare completamente il reddito di cittadinanza, hanno introdotto un dato e cioè la divisione dei poveri in categorie: quelli che prenderanno qualcosa, quelli che prenderanno qualcosina e quelli che non prenderanno nulla, nel senso che avendoli divisi in categorie, i singoli sostanzialmente non prenderanno nulla. Questo a noi appare un tratto sbagliato perché il meccanismo che c'era prima ed è in vigore ancora oggi, il reddito di cittadinanza, certamente presenta delle distorsioni, però ha il pregio di essere universale. Ciò che invece voi introducete non lo è. Questo è il punto. Quando vi chiediamo cosa vi hanno fatto i poveri, vogliamo dire che la battaglia non va fatta contro i poveri, ma contro la povertà.

Questo è il dato; da questo provvedimento scompare qualsiasi riferimento al concetto di universalità ed è questo un tratto molto negativo.

Nel meccanismo che voi introducete si fa un ragionamento per contrastare la povertà e l'assegno che prevedete è legato anche all'accettazione o meno di un posto di lavoro. Come ho

già detto e ripeto - essendo io un uomo orgogliosamente del Novecento ed essendo convinto che il lavoro nobilita l'uomo, anche perché l'ho provato personalmente quindi ci credo - non ho alcuna intenzione di giustificare chi sceglie di vivere senza lavorare. Io penso che il lavoro sia un dato importante, però come si fa a proporre ad una persona un lavoro, che deve comunque accettare indipendentemente dalla distanza e senza conoscere esattamente l'ammontare del proprio stipendio e le condizioni?

Noi abbiamo presentato un emendamento in merito, che cercava di rispondere all'obbligo di accettazione salvo per gravi motivazioni, in cui devono inserire una proposta molto precisa, e cioè di far riferimento ai contratti di categoria, firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e comunque prevedendo un compenso non inferiore ai 9 euro: stiamo parlando di 9 euro lordi. Quindi, nessuna proposta rivoluzionaria, ma almeno uno stipendio dignitoso. Questo era il dato. Voi non avete proposto altro, anzi lo avete proprio cancellato.

La domanda è: pensate seriamente che una persona possa prendere la valigia di cartone, come facevano i nostri concittadini costretti a farlo quando io ero ragazzo, e venire al Nord? Visto che parliamo di emigrazione e attacchiamo la questione degli emigrati, quanti emigrati italiani ci sono stati, quanti milioni di italiani sono andati all'estero perché qui non c'era il lavoro? Quanto pensate che possano tirar su persone che magari non hanno una professionalità, oppure chi ha la professionalità, perché ha studiato, ma prende un lavoro così com'è? L'impressione che ho è che voi volete la giustificazione per dire che sono dei poltroni: questo è il dato vero. Una giustificazione per dire questo e lo sapete dall'inizio che ciò non può avvenire. Il dato fondamentale che davvero non capiamo è perché questo decreto-legge si chiama decreto lavoro.

Visto che c'è il Governo ve lo voglio dire: prima di fare la grande scena di presentare un decreto-legge il 1° maggio, avreste dovuto convocare le parti sociali (sindacati e Confindustria), fare insieme una grande discussione su una prospettiva di lavoro e sulle condizioni, invece niente di tutto questo. Avete deciso di comunicare e basta; questo non è un modo di coinvolgere. Comunicare è un fare dispotico: io decido e tu obbedisci. Poi, ovviamente, si presentano gli emendamenti, ma come si dice: si fa l'esercizio e non se ne tiene conto.

Non avete affrontato il tema del salario povero. Voi sapete che oggi non basta lavorare per poter sopravvivere. Con molti lavori non si arriva alla fine del mese. Ho già spiegato anche questo: visto che parlate di natalità e vi riempite la bocca di queste cose, onestamente, quando ho messo su famiglia, io e la mia compagna lavoravamo in una fabbrica, avevamo uno stipendio e su questo abbiamo costruito il nostro futuro. Mia figlia che è precaria, come fa a costruire questo futuro? Questo è il punto e voi avete introdotto ulteriore precarietà; oltre al salario povero, avete allargato le maglie dei contratti a termine con le causali. Addirittura, durante l'esame in Commissione, il provvedimento è stato peggiorato, perché non avete affrontato il problema della riduzione della precarietà. Questo decreto-legge ne è la testimonianza, ma anche il decreto-legge sulla pubblica amministrazione che abbiamo approvato ne è un'altra testimonianza.

Anche questo l'ho già sostenuto e lo ripeto: non è colpa vostra se esiste una pubblica amministrazione con più di mezzo milione di precari, però in nove mesi si possono fare delle cose. Si può individuare una scelta e andare in una certa direzione. Ad esempio, per i lavoratori della giustizia, un settore molto delicato in cui abbiamo assunto oltre 8.000 persone, presto scadrà il termine, avreste dovuto confermarli. In questi anni li stiamo preparando, si stanno spendendo anche delle risorse per dare loro una professionalità e poi alla fine si interrompe tutto.

Quello che non c'è nella proposta è proprio questo: una visione, andare in questo indirizzo. Voi non affrontate il problema della precarietà, non affrontate il problema del salario povero e nello stesso tempo non affrontate - visto che parliamo di decreto lavoro - il problema del recupero della perdita del potere d'acquisto.

Ora, per fortuna, devo dire che c'è qualche segnale che va in controtendenza - mi avvio alle conclusioni - ad esempio, siete intervenuti aumentando una parte del cuneo fiscale. Il problema dell'intervento sul cuneo fiscale è che però mantieni bassi i salari. Per fortuna, il contratto nazionale dei metalmeccanici e il contratto nazionale del settore del legno, stipulato proprio l'altro giorno, prevedono meccanismi non solo di aumento salariale, per cui aumenta la paga base, che in questo caso ha un'incidenza sulla questione differite e via dicendo, ma allo stesso tempo introducono un meccanismo che recupera in parte l'inflazione. Mi chiedo dunque perché il Governo emani un decreto-legge, senza prevedere nulla su questa vicenda. Questo è il dato: non c'è nulla, non c'è nessuna attenzione!

Dunque si va contro i poveri, che addirittura vengono divisi in categorie, la precarietà aumenta, il problema del lavoro povero non si affronta e il recupero del potere d'acquisto del ceto medio non c'è. Allora di che lavoro parlate? Di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di una situazione in cui chi ha la forza individuale per contrattare una condizione migliore lo farà, ma la stragrande maggioranza non potrà farlo. Quindi, per questa ragione, i senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra voteranno convintamente contro il provvedimento in esame. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, intanto vi chiedo scusa per il mio piccolo ritardo. Ancora una volta alcuni tassi, quando vedono una carrozzina - che io chiamo *scooter* e a cui voglio molto bene, perché una volta tanto Guidi guida - mi hanno rifiutato due o tre volte. Ho manifestato a Michaela Biancofiore, una senatrice deliziosa, i piccoli rifiuti, ma lei stava peggio di me: i brutti e i belli sono a volte accomunati dall'insolito destino del pregiudizio. Signor Presidente, scusi davvero per l'attesa.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno, ovviamente, senatore Guidi. Comunque, è questa l'occasione per porre all'attenzione un problema su cui tutti siamo molto attenti e che è, giustamente, da sottolineare.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, cerco di essere specchio dei tempi. Oggi sto facendo con voi un po' psicoterapia: non è in me il vittimismo, ci mancherebbe, ma cerco di evidenziare quello che accade persino a me. Questo non perché abbia diritti diversi - ci mancherebbe - ma essendo abbastanza conosciuto, è evidente e spesso fa male avere un trattamento "privilegiato". Quindi, quando dico "persino io", non lo dico per me e non c'è rabbia per una lesa maestà. Sono un po' contro le maestà e non me ne voglia qualcuno, ma verifico e condivido con voi - che in questo periodo siete parte della mia famiglia di ideali, anche se talvolta contrari - come sia ancora grave la situazione del pregiudizio legato alle disabilità. Certe volte persino una pacca sulla spalla può risultare offensiva piuttosto che di aiuto.

Oggi discutiamo, così come ieri e in Commissione, un provvedimento sul lavoro. Devo dire subito che, come il Gruppo e il centrodestra, esprimo la mia positività per il provvedimento e, in alcuni punti, anche la mia soddisfazione, soprattutto per ciò che riguarda le disabilità. Mi sembra che anche molti senatori della minoranza abbiano colto la sfida positiva del provvedimento, sia in Commissione, sia in Assemblea.

Se posso permettermi, vorrei fare alcune considerazioni, visto che sono tra i primi e mi è permesso quasi tutto, meno che il dilleggio, meno che la disconferma, meno che l'idea abominevole che solo qualcuno ha ragione e gli altri hanno tutti torto, cosa che spesso sento dire, ohimè, anche in quest'Aula: da psichiatra dico che, o è una cattiva politica, o addirittura è una malattia mentale, perché chi pensa di avere sempre ragione solo perché è schierato dall'altra parte "toppa forte" oppure è in contraddizione con il proprio cervello, se c'è. *(Applausi)*.

Non voglio offendere nessuno, anche perché rischierei di offendere anche me stesso. Anch'io, infatti, in tanti anni di Parlamento - qualcuno dice troppi, vedremo, ma, finché posso, ci sarò - ho peccato del vizio osceno di sentirmi sempre dalla parte della ragione. La ragione c'è quando viene condivisa, anche in parte, con chi non la pensa come noi. La vera conquista non è dire di avere vinto per l'approvazione di una legge, di un decreto-legge, di un emendamento: la vera conquista bella è quando si condivide con l'avversario una sfida.

Per me questo provvedimento è proprio sotto questa luce: cerca di condividere l'argomento degli argomenti.

Senatori, senatrici, signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, esistono certamente tematiche sull'amore, sulla violenza, sul rifiuto delle diversità, ma credo - l'ho vissuto sulla mia pelle e non solo, e lo vivo ancora - che il lavoro sia l'argomento degli argomenti. In questo senso i Padri costituenti ci hanno azzeccato: il lavoro è parte integrante, fondamentale, irrinunciabile e completamente costitutiva del nostro io. Si può vivere senza amore, anche se mi auguro che nessuno di noi viva questo. Ringraziando entità superiori e non la mia capacità, sono sempre stato amato, anche stamattina e fa bene alla salute, ma il lavoro è preconditione di ogni cosa, sia quando si vive, che quando si lascia per anzianità.

Purtroppo - e lo dico anche per quanto mi riguarda - il lavoro è molto spesso un sogno che parte da lontano e arriva forse troppo tardi; qualche volta per qualcuno e per gruppi di persone come le persone con disabilità - scusate se lo sottolineo - è un incubo. Lo dissi nel 1997 con

Luciano Violante, un tosto, ma onesto Presidente della Camera, celebrando il 1° maggio come quest'anno: per molte categorie di persone, che rappresentano il Sud del Sud, le persone con disabilità, il lavoro è spesso tramutato in un incubo per la lunghezza, per il dilleggio, per la disconferma di chi ti dovrebbe dare lavoro che, invece di farti scrivere sul computer perché sei un tecnico informatico, ti fa fare le fotocopie perché sei un disabile e più di quello non puoi fare.

Questo provvedimento cerca di superare in parte tale incubo. Dico in parte, perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi (e qui non ci sono né nozze, né fichi secchi). Tuttavia c'è la volontà del Governo e di una parte più ampia della maggioranza (per fortuna), anche fuori dal Senato e dalla Camera, che vede questa sfida lavoro come una sfida colta positivamente, anche se certo con difficoltà. È un periodo complicatissimo; chi non lo riconosce o non vede quello che compare o è un cretino. Essendo psichiatra, me lo posso permettere, perché me ne intendo, magari del cretinismo mio, che vi giuro non è voluto, ma è naturale; ognuno decade un po' ogni anno nella propria cerebralità.

Mi avvio alle conclusioni. Credo che le critiche servano più delle vitamine, sicuramente più dei vaccini, dei quali spesso stra-abusiamo. Però le critiche devono essere coerenti, perché non noi nel Senato, ma i cittadini hanno più bisogno di verità che di qualsiasi altra cosa. Le bugie fanno male alla salute della democrazia. Io credo che le critiche serie siano dolorose, perché quando si critica non si è mai contenti (almeno io e il mio Gruppo la pensiamo così). Credo che si debba tirar fuori da questo provvedimento il meglio possibile, certo criticando anche tra di noi, magari non con la mancanza di puntualità (ma lasciamo stare). Credo che un provvedimento - concludo, Presidente, e mi scuso - serva e sia efficace se una parte di esso, piccola o grande (in questo caso il provvedimento è importantissimo, quindi ancora di più bisogna dirlo), vive anche con chi non la pensa come noi, perché la democrazia, perché la legge, perché l'emendamento, perché la pacca sulla spalla vivono se noi le condividiamo, altrimenti è solo una lotta sterile, che non ha senso e che alla fine porta solamente a sterilità. Vi ringrazio e ringrazio anche il sottosegretario Durigon, che in questi giorni mi ha sopportato. (*Applausi*). Spero di contribuire, adesso che sono un po' vecchietto, al lavoro degli altri, anche se sinceramente lavoro ancora, perché lo considero un miracolo per me, perfino un dono meraviglioso. Continuo a farlo con il massimo della gioia, anche quando magari sbaglio, quando mi dicono che sbaglio o che scoccio, come adesso. Lo considero sempre una meraviglia, soprattutto il lavoro vero, quello scelto, e possibilmente condiviso con le persone che la pensano come noi o al contrario di noi, ma condividono questa sfida. (*Applausi*).

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentante del Governo, il mercato del lavoro italiano non gode di buona salute, sono ormai enormi le sacche di precarietà, per cui dopo cinque anni solo pochi giovani riescono a passare a un contratto stabile. Il fenomeno delle false partite IVA presenta numeri sempre più in crescita e troppi sono i contratti atipici. C'è poi il problema dei bassi salari: rispetto alle retribuzioni medie dei Paesi OCSE, l'Italia si piazza al ventitreesimo posto su 34 Paesi, con salari reali che dal 2012 sono rimasti immutati, allo stesso livello, mentre in Francia e in Germania sono cresciuti di quasi il 20 per cento. A sottolineare la drammaticità di questo fenomeno, richiamo il dato secondo il quale circa 3 milioni di lavoratori, pari al 15 per cento della forza lavoro complessiva, hanno retribuzioni tali da vivere sotto la soglia di povertà e non finisce qui, purtroppo. L'intelligenza artificiale e la crescente automazione dei processi produttivi presto scuoteranno dalla base il mondo del lavoro per come l'abbiamo conosciuto fino adesso; interi settori cadranno in disuso e altri ne nasceranno e la maggior parte dei lavoratori sarà chiamata ad acquisire competenze per svolgere mansioni profondamente diverse da quelle che adesso svolgono. Dall'altro lato, si impone il caro-vita: nel 2022 il costo della vita è cresciuto di sette punti e le retribuzioni invece appena del 4 per cento, gli affitti sono esplosi e non parliamo degli interessi sui mutui. E allora, davanti a uno scenario del genere, questa attesa riforma che prende il nome di «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», tanto preannunciata come la fine dell'assistenzialismo generato dal reddito di cittadinanza, non mi sembra che colga nel segno delle reali necessità dei lavoratori, lasciando scoperte le caselle più importanti: il salario minimo, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la formazione professionale e, in ultimo, il cuneo fiscale.

Sulle retribuzioni si continua a fingere che tutto vada bene, ma anche Confindustria ha detto chiaramente che bisogna introdurre il salario minimo per contrastare il fenomeno del lavoro povero e poi non c'è nulla che favorisca la stabilizzazione dei contratti, ma ancora una volta si vara una norma a vantaggio dei contratti atipici e dell'espansione del ricorso ai *voucher*, visti quale strumento per allargare le maglie del lavoro stagionale a discapito di una politica di lavoro che invece dovrebbe investire sui settori produttivi più interessati dalla stagionalità, favorendo la flessibilità del lavoro ma senza rinunciare alla stabilità dell'occupazione. In questo senso, aumentare la possibilità di ricorrere ai *voucher* non significa creare lavoro, ma legittimare i datori di lavoro a ricorrere all'impiego di forza lavoro senza alcuna tutela.

E che dire poi delle politiche per favorire l'occupazione femminile, grandi assenti di questo provvedimento che ha visto presentare solo proposte in Commissione per alleggerire le sanzioni a carico delle imprese che non versano i contributi ai lavoratori? Troppo poco si interviene anche contro le morti bianche, una vera emergenza del nostro Paese. Lo scorso 6 giugno l'INAIL ha pubblicato i dati relativi agli infortuni sul lavoro del primo quadrimestre 2023; facciamo un atto di dolore: sono 264 le vittime rilevate da gennaio ad aprile, di cui 207 durante il lavoro e 57 *in itinere*. A fronte di una situazione così drammatica, non si registra un impegno concreto per contrastare questo fenomeno e anche ieri sera il Governo ha nuovamente espresso parere contrario all'emendamento con il quale si chiedeva di mettere a disposizione le risorse per i dispositivi di autospegnimento e segnalazione delle anomalie dei macchinari per evitare che possano ripetersi episodi come quello accaduto in una fabbrica di Prato, che causò la morte della povera Luana D'Orazio, la giovanissima operaia che venne letteralmente inghiottita dall'orditoio malfunzionante, ma che era stato manomesso per evitare di ripararlo. (*Applausi*).

Il provvedimento invece interviene in maniera importante sul reddito di cittadinanza, decretando la sua fine e la sua sostituzione con due strumenti che prenderanno il nome di reddito da inclusione e reddito da lavoro. È vero che il reddito di cittadinanza andava migliorato, in particolare nella parte relativa alle politiche attive per contrastare gli abusi che hanno finito per creare un effetto distorsivo sul mercato del lavoro, ma proprio per tale ragione era questa l'occasione per introdurre finalmente il salario minimo e per rendere effettivo il principio sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 1, secondo il quale la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, ma anche quello contenuto nell'articolo 36 - lo rammento a me stessa - in cui si stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione che non solo deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, ma che deve anche garantirgli un'esistenza libera e dignitosa. (*Applausi*). Invece, avete introdotto un meccanismo a collo di imbuto che avrà come unica conseguenza la perdita del sussidio per numerose famiglie.

Avete previsto l'obbligo per il lavoratore di accettare l'offerta di lavoro, pena la perdita del reddito da lavoro, senza limitazioni di distanza tra la sede in cui quel lavoratore vive ed il luogo in cui dovrebbe andare a lavorare, introducendo una disposizione che ha una natura ricattatoria, perché prevede che, al rifiuto, questi perderà anche il reddito. Una disposizione lesiva, indubbiamente lesiva, della dignità del lavoratore e dell'individuo.

L'idea che una famiglia, per accettare una qualsiasi offerta di lavoro, si debba trasferire anche a mille chilometri da casa è un'idea che sta fuori dalla realtà, soprattutto quando, a fianco di questa disposizione, non avete accettato di fissare la soglia minima della retribuzione oraria. Con i nostri emendamenti, respinti sia in Commissione che in Aula, dove li abbiamo riproposti con tenacia e con convinzione, avevamo previsto di fissare tale soglia di retribuzione oraria a 9 euro lordi.

Io mi domando come pensate sia possibile che un lavoratore si trasferisca in un'altra città senza prevedere che aumenteranno i costi necessari per vivere, per procurarsi un alloggio, per trasferire la sua famiglia, per il trasporto, per le prestazioni essenziali come l'istruzione e la sanità.

Signor Presidente, in Commissione tutte le forze di opposizione hanno lavorato in modo coordinato e congiunto per tentare di migliorare questo provvedimento. La gran parte delle proposte che abbiamo presentato, però, sono state respinte, come quella per aumentare la dotazione del fondo per l'assegno alle vittime di violenza e quella per aumentare la dotazione per la tutela delle famiglie con disabili e per tutti quegli altri contesti di estrema fragilità che avevano trovato, nel reddito, un elemento di sostegno.

Su tutte queste misure, ci è stato risposto che non c'era copertura finanziaria. Signor Presidente, altri Paesi europei, invece, si stanno attrezzando per prepararsi all'enorme trasformazione del mercato del lavoro con riforme ben più sostanziose. La Spagna, ad esempio,

ha approvato una riforma che rende i contratti a termine l'eccezione, principio già sancito, peraltro, dalla Corte di giustizia europea, che ha condannato l'Italia per il ricorso immotivato al lavoro a tempo determinato anche nella pubblica amministrazione.

La Germania ha approntato un piano di riforma del reddito di cittadinanza, per cui i beneficiari non saranno più indirizzati verso il primo lavoro disponibile, ma collaboreranno con i centri per l'impiego in un percorso di formazione per il lavoro a tempo indeterminato. Anche l'Italia dovrebbe imboccare questa strada: lavoro pagato il giusto, riduzione dei contratti atipici, formazione permanente per occupati e disoccupati. È l'unico modo per reggere l'urto delle grandi trasformazioni tecnologiche, che avanzano, che arrivano. Non possiamo voltarci dall'altra parte, pensando che questa riforma le fermerà o comunque le mitigherà.

Quello, quindi, che ci preoccupa di più è la constatazione che il Governo continua a avere un approccio vecchio, assecondando quel falso mito secondo il quale il mercato del lavoro funziona male perché è troppo rigido. In verità, sono vent'anni che il mercato del lavoro è stato reso flessibile in ogni modo, aprendo il ricorso generalizzato a contratti a tempo determinato e introducendo quelle figure atipiche di lavoro parasubordinato che hanno dato origine alle false partite Iva e creato una generazione di precari del lavoro e della vita.

In conclusione, signor Presidente, non ci riteniamo soddisfatti da questo provvedimento, che non ha affrontato i temi cruciali del lavoro e ha introdotto nuove disposizioni che non risolveranno la crisi occupazionale, ma aggraveranno la situazione di tantissime famiglie, generando solo nuove povertà.

Per onestà intellettuale, riconosciamo al Governo il merito per l'intervento sul costo del lavoro, anche se risulta evidente che il taglio provvisorio del cuneo fiscale è insufficiente rispetto all'aumento del costo della vita. Però, cogliamo il segno di un indirizzo politico corretto e su questo esprimiamo sinceramente la nostra condivisione.

Così come condividiamo ed apprezziamo la proroga del lavoro agile per i dipendenti fragili della pubblica amministrazione, ringraziando la senatrice Mancini per avere fatto propria la misura e proponendo il relativo emendamento.

Prendiamo infine atto, e di questo ringraziamo maggioranza e Governo, dell'approvazione degli emendamenti a tutela delle competenze delle autonomie speciali nelle materie al centro del provvedimento, ribadendo la necessità della tutela delle autonomie, che costituiscono espressione del loro territorio.

In virtù di questi elementi, ci sembra evidente che le luci di questo provvedimento non riescono comunque a superare le numerose ombre che le nuove disposizioni getteranno sul mondo del lavoro. Per questo, annuncio il voto di astensione del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi)*.

[SBROLLINI](#) (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (Az-IV-RE). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, prima di tutto desidero ringraziare i Presidenti delle Commissioni 10ª e 5ª, il presidente Zaffini e il presidente Calandrini, la relatrice Mancini e il senatore Liris.

Come è stato appena detto anche dalla collega che mi ha preceduto, il decreto-legge in esame ha molte ombre e anche alcune luci. I suoi due punti più qualificanti sono quello relativo alla nuova misura di inclusione sociale e di politiche attive che finalmente andranno a sostituire, dal primo gennaio 2024, il reddito di cittadinanza, determinandone finalmente - speriamo - l'abolizione, mentre il secondo è la riduzione, seppure limitata e temporanea - poi lo dirò meglio - del cuneo fiscale.

Sul primo punto il nostro giudizio è chiaramente positivo, però osserviamo alcuni punti di criticità. In particolare permangono forti dubbi sull'effettivo funzionamento delle politiche attive, che fino a oggi, anche da prima del reddito di cittadinanza, non hanno funzionato affatto e su questo chiederò e chiedo un'attenzione particolare del Governo. Come ha scritto qualche giorno fa il professor Seghezzi, tutto ad un tratto si affida completamente la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone al fatto che troveranno un corso di formazione e che non solo lo troveranno, ma lo troveranno subito. Inoltre, se già è difficile dare per scontato che si verranno inseriti rapidamente in uno dei corsi appena indicati, ancora più difficile è immaginare che questi portino automaticamente a trovare un lavoro. È evidente che anche su questo noi chiediamo una maggiore attenzione, perché sul presente decreto-legge bisognava fare un investimento maggiore.

Il secondo punto concerne il cuneo fiscale. Anche questo è temporaneo, è una riduzione che va certamente nella direzione giusta, ma è limitata nel tempo. Nelle Commissioni riunite

abbiamo chiesto più volte, anche nei giorni scorsi, di trovare le risorse nella legge di bilancio per stabilizzarlo, perché su questo provvedimento bisognava inserire misure strutturali (*Applausi*), come abbiamo evidenziato anche con i nostri emendamenti.

Certamente ci sono misure che noi consideriamo altrettanto positive, quali, ad esempio, l'estensione dell'assicurazione INAIL agli studenti, l'obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza; l'estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e la sicurezza previste nei cantieri temporanei; l'incremento di alcune misure di sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, passando agli emendamenti, va detto che c'è stato anche molto tempo per discuterli e per avere anche la possibilità di trovare le risorse, così come avevamo chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, vorrei ringraziare i colleghi e le colleghe non solo del Gruppo cui appartengo, a cominciare dalla mia Capogruppo, la senatrice Paita, ma anche le colleghe e i colleghi della 10ª Commissione. (*Applausi*). Potevamo sicuramente fare un investimento diverso per quanto riguarda la sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, come abbiamo detto anche ieri pensando a Luana D'Orazio, a quella ragazza che due anni fa ha perso la vita proprio in un luogo di lavoro. (*Applausi*). Chiedevamo di mettere finalmente a sistema una normativa di civiltà, per rendere sicuri i macchinari; l'emendamento, che proponeva uno strumento di prevenzione, è stato votato all'unanimità in Commissione e poi è stato bocciato dal MEF e questo è stato un danno enorme che avete fatto.

Passando invece agli aspetti positivi, vorrei ricordare un emendamento importante, a prima firma della senatrice Paita e sottoscritto anche da me e da tutto il Gruppo, sulla tutela delle donne vittime di violenza. Finalmente l'assegno di inclusione potrà essere erogato anche se il marito violento già usufruisce di questo strumento. Questo è importantissimo perché permetterà alle donne di emanciparsi economicamente, di non avere paura di denunciare il proprio compagno violento. Quindi si tratta di un grande emendamento per il quale ringraziamo certamente il Governo e tutte le colleghe e i colleghi che lo hanno sottoscritto. Ma si doveva fare di più, poiché c'era anche un'altra proposta emendativa, volta ad aumentare le risorse del Fondo per il reddito di libertà di 40 milioni di euro in due anni. (*Applausi*). Queste sono delle priorità.

Il pasticcio di ieri in Commissione bilancio evidenzia che questa maggioranza è andata completamente in *tilt* e noi non potevamo certo essere la stampella di questa maggioranza (*Applausi*), ma abbiamo evitato il peggio perché consideriamo alcuni provvedimenti contenuti in questo decreto-legge importanti, anche perché frutto di un lavoro che abbiamo fatto anche con il Governo Draghi, insieme a colleghe e colleghi nella scorsa legislatura. Però ieri avete fatto un pasticcio, a cui in qualche modo abbiamo poi dovuto rimediare noi dell'opposizione - ringrazio in modo particolare le colleghe e i colleghi del PD e dei 5 Stelle che hanno sottoscritto anche molti dei nostri emendamenti - per evitare il peggio ieri in Commissione bilancio, evitando appunto che si lasciassero risorse su provvedimenti sicuramente non prioritari (*Applausi*) rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto alla violenza di genere e al reddito di libertà.

Per tutte queste ragioni noi pensiamo che si poteva fare di più, perché i criteri dovevano essere quelli della universalità, dell'equità e dell'efficienza, e soprattutto doveva essere il provvedimento delle misure strutturali. Penso anche al tema dei lavoratori fragili, dei lavoratori con disabilità. (*Applausi*). Ieri la collega Versace aveva presentato insieme a me un emendamento che poi il Governo ci ha chiesto di trasformare in ordine del giorno. Saremo sempre al vostro fianco fino a quando questi importanti temi che riguardano la sicurezza nel mondo del lavoro saranno portati finalmente in un sistema strutturale di misure che non dovranno essere più ricercate nelle leggi di bilancio. Guardate, quando parliamo di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro, parliamo di milioni di famiglie (*Applausi*) e non soltanto di singoli lavoratori e di singole lavoratrici.

Su opzione donna avremmo voluto sentire delle parole molto più chiare. Anche dalle audizioni sono emerse richieste esplicite da parte di tutte le categorie; allora perché non ascoltarle? È evidente che non si può continuamente dire che alcune misure saranno rinviate in altri decreti. Avete fatto sicuramente un altro importante passo avanti nel rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, però attenzione: se quei 5 milioni in più che avete stanziato a tal fine poi li sottraete dal Fondo sociale per l'occupazione e per la formazione (*Applausi*), fate il gioco delle due carte.

Per tutte queste ragioni, evidenziando i lati positivi e negativi di questo provvedimento, noi che siamo un'opposizione costruttiva, propositiva e che fino all'ultimo ieri abbiamo cercato di

lavorare con proposte emendative chiare, ci asterremo come terzo polo, come Italia Viva e Azione, augurandoci però che la maggioranza possa trovare risorse aggiuntive su un tema così importante come quello del lavoro. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, credo che il decreto-legge al nostro esame rappresenti davvero il giusto approccio alle tematiche del lavoro coniugate a quelle dell'inclusione sociale. Al di là delle critiche e del tanto disappunto ascoltati in quest'Aula da parte delle opposizioni, credo che il Governo abbia fatto bene ad agire in questo modo e bene abbia fatto altresì a far nascere questo provvedimento dopo aver attivato le consultazioni con le parti sociali. Ciò rende infatti il nostro decreto-legge un provvedimento ragionato, con un impianto che è sostanzialmente confermato dal lungo esame parlamentare; in questo caso mi rivolgo alla Commissione lavoro del Senato e alla relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto.

Sempre in Commissione è continuato e proseguito il vastissimo ascolto delle parti sociali. Non si dica quindi che questo decreto-legge nasce in solitudine e in autonomia, dalle menti di qualcuno. Oltre 40 soggetti hanno fatto pervenire le proprie memorie alla Commissione, che ha essa stessa apportato diverse modifiche.

Si tratta di un decreto-legge particolarmente importante anche per quanto riguarda le risorse economiche messe in campo. Viene aumentato di 4 miliardi il taglio al cuneo fiscale, che porta il totale a 7 miliardi, posto che già la legge di bilancio di dicembre aveva iniziato giustamente questa strada. Ora il taglio per i redditi fino a 25.000 euro vale complessivamente 7 punti percentuali e un lavoratore può avere un beneficio in busta paga fino a 100 euro mensili; non credo sia poco.

Per i redditi fino a 35.000 euro il vantaggio fiscale è complessivamente pari a 6 punti percentuali. In questo modo il Governo e la maggioranza dimostrano una particolare attenzione ai redditi medio bassi, mettendo in campo risorse adeguate; anche questo non è mai stato scontato. La conferma del taglio del cuneo, che pesa circa il 45 per cento sul costo del lavoro, è tra l'altro uno degli impegni elettorali del centrodestra. La sfida ora è quella di rendere strutturale questa misura trovando le risorse finanziarie entro la prossima legge di bilancio. Pensiamo che le risorse possano venire sia dalla crescita dell'economia che da una puntuale lotta all'evasione fiscale. L'attenzione alla necessità dei lavoratori con redditi medio bassi viene però anche confermata dalla possibilità di utilizzare i *fringe benefit* aziendali per il pagamento anche delle utenze domestiche.

L'idea di ridurre le tasse sul lavoro prosegue attraverso una serie di altre disposizioni del decreto-legge; una misura che detassa il lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, una maggiore flessibilità per le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale; viene incentivata l'inclusione di lavoratori con disabilità che abbiano meno di trentacinque anni; vengono semplificate le informazioni e gli obblighi per il datore di lavoro, togliendogli quindi quegli oneri che rappresentano sempre un costo; anche questo è un aspetto che dobbiamo ricordare.

C'è poi un'attenzione particolare all'inserimento e al reinserimento nel mondo del lavoro; vengono appostati un miliardo e 350 milioni per la formazione, introdotti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione lorda per l'assunzione di giovani sotto i trenta anni di età, reso più fruibile il contratto di lavoro a termine, che ora potrà essere rinnovato fino a ventiquattro mesi in presenza di ragioni tecniche, produttive e organizzative. Inoltre, alle aziende interessate dai contratti di espansione di gruppo per completare il *turnover* previsto, viene consentito ai lavoratori più anziani di uscire in un arco temporale più ampio; la misura è importante perché all'uscita dei lavoratori anziani dovrà corrispondere l'assunzione di nuovi lavoratori. Questa è una richiesta che viene anche dal mondo produttivo. Viene consentito agli enti del terzo settore di attingere a specifiche competenze in deroga al limite retributivo previsto.

Sono queste le principali misure previste in tema di lavoro che si uniscono ad altre disposizioni puntuali ed anche settoriali, a salvaguardia di posizioni lavorative o contributive.

C'è poi l'ampio capitolo, affrontato da tanti colleghi, delle disposizioni che riguardano l'istituzione dell'assegno di inclusione. È importante, perché dopo quattro anni in cui si è fatto credere che potesse esistere un reddito, non da lavoro, ma di cittadinanza, si cambia registro, com'è giusto che sia. Si introduce una misura per contrastare la povertà, sì, e al contempo si delinea il campo dei soggetti che possono accedervi.

Il reddito di cittadinanza, tra l'altro senza limiti di tempo, non è riuscito a coniugare i due scopi per cui era stato concepito: contrasto alla povertà e politiche attive. Lasciava fuori troppi poveri

veri e veniva elargito in troppi casi ai cosiddetti furbetti. I meccanismi del passaggio tra la percezione del beneficio economico e l'inserimento nel mondo del lavoro erano tortuosi e gestiti da strutture pubbliche e purtroppo inadatte allo scopo. Questo, purtroppo, è stato dimostrato. Non solo non ha funzionato la parte delle politiche attive, ma è stato spesso un disincentivo al lavoro: questo nel nostro Paese non possiamo permettercelo.

La nuova misura ha parametri differenti e un sistema di controlli più articolato. Sono previsti filtri ulteriori sia al momento della richiesta dell'assegno, sia al mantenimento dello stesso, che prevedono la verifica sulle banche dati dei requisiti richiesti. Al contrasto della povertà e all'inclusione vengono destinati 5,5 miliardi, a partire dal 2024, mentre il reddito di cittadinanza finisce a dicembre di quest'anno. Ma era necessario, colleghi, ridisegnare fin d'ora la nuova misura e dotarla di una copertura adeguata, posto che l'assegno di inclusione avrà il doppio della dotazione del reddito di inclusione, quella misura che aveva preceduto il reddito di cittadinanza. Quindi, l'assegno di inclusione adesso andrà solo a coloro che ne hanno veramente bisogno e contiamo che questo possa davvero accadere fino in fondo. Per inserire o reinserire nel mondo del lavoro chi non lo ha, vengono ridisegnati anche i percorsi delle politiche attive, per il supporto e la formazione alle persone tra i diciotto e i cinquantanove anni.

È un decreto, insomma, molto articolato che affronta molti punti in tema di lavoro e protezione sociale, con l'intenzione di risolvere quelle criticità che sono emerse dall'applicazione della normativa vigente. Certo, colleghi, non si risolvono tutti i problemi del mondo del lavoro e della povertà. Però, lasciatemelo dire, soprattutto viene ridato al lavoro quel tono di dignità che il lavoro merita, meritava e che dobbiamo continuare a tutelare.

I senatori del Gruppo di Forza Italia hanno partecipato ai lavori della Commissione lavoro e hanno visto accolte anche alcune delle proprie proposte per migliorare il testo. Anche per questa ragione, quindi, è con convinzione che dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. *(Applausi)*.

[GUIDOLIN \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDOLIN \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, «misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»: è questo, almeno a parole, l'obiettivo di un decreto-legge che il Governo ha strumentalmente approvato il 1° maggio, trasformando anche la festa dei lavoratori in un'occasione di divisione e non di unione del Paese.

Abbiamo creduto, in modo romantico devo ammetterlo, che con tale provvedimento urgente, l'ennesimo da quando l'Esecutivo è in carica, si sarebbe preso di petto il tema dei salari bassi, ad esempio con il salario minimo: un'assoluta priorità in questo Paese, in cui negli ultimi trent'anni questi sono diminuiti. Ancor di più oggi, con l'aumento dell'inflazione e delle rate dei mutui, che sta mettendo a dura prova le famiglie italiane, veramente c'è bisogno di alzare gli stipendi.

Con questo decreto non solo non rispondete alle reali necessità e urgenze dell'Italia, ma anzi si va in direzione opposta, rendendo sempre più precario il mondo del lavoro e penalizzando le categorie più fragili. Tutto per fare un po' di cassa, tutto solo ed esclusivamente per assecondare il consenso elettorale. *(Applausi)*.

Veniamo ai contenuti di questo decreto-legge: la sostituzione del reddito di cittadinanza con una nuova misura di inclusione sociale. Ve lo devo dire: alla fine, dopo anni di insulti e attacchi sguaiati, siete riusciti a comprendere l'importanza di questa misura, visto che avete praticamente copiato il suo impianto, traslandolo nel vostro nuovo strumento. Non potevate però non dare sfogo alle falsità che avete propalato in campagna elettorale. Dunque, lo avete peggiorato, al punto da penalizzare le categorie più fragili. *(Applausi)*.

Siamo passati da una misura universale di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza, ad una che discrimina le famiglie sulla base di criteri che prescindono da quelli economici: i figli, le disabilità, la presenza o no nel nucleo di una persona anziana. Siamo il primo Paese in Europa a fare questo e, almeno su questo, un primato lo avete raggiunto. *(Ilarità)*. In Commissione avete dimostrato di avere le idee confuse e per fortuna che dicevate di essere pronti! *(Applausi)*. Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri escludeva i senza fissa dimora, le donne vittime di violenza e molti altri soggetti fragili, dalla possibilità di percepire il nuovo assegno di inclusione. Una follia! Con un emendamento avevamo chiesto di inserirli tra i beneficiari. Avete provato a farlo, approvando un vostro emendamento, ma per le coperture finanziarie siete andati a modificare la scala di equivalenza a svantaggio dei disabili.

Ieri pomeriggio abbiamo visto tutti quello che è successo. Probabilmente vi siete accorti della malparata e, con un emendamento della relatrice, avete corretto il tiro, non dopo comunque aver presentato anche un emendamento per aumentare le spese della comunicazione di Palazzo Chigi, e questo è scandaloso. (*Applausi*). Siete ridicoli. Togliete i soldi ai disabili per darli ai fragili, per poi riportarli ai disabili, e darli poi a Palazzo Chigi. Dopo tanto "togli e metti", l'unica cosa intoccabile in questo decreto-legge sono le spese per finanziare l'acquisto di armi. (*Applausi*).

Avete poi fatto retromarcia sul nostro emendamento per la detassazione delle assunzioni delle badanti e, anche in questo caso, avete fatto tutto da soli. Peccato che poi alla fine le famiglie siano rimaste illuse da questa cosa e poi deluse, quando in Commissione bilancio avete tolto tutto. Avete deciso che le famiglie con figli sopra i quattordici anni possono essere separate, perché il padre, ad esempio, sarà obbligato ad accettare un lavoro in Lombardia, mentre il resto della famiglia resterà a vivere in Calabria. Per fortuna che eravate quelli a favore della famiglia! Andiamo avanti con lo *smart working* per i fragili: sì nel settore privato, no nel settore pubblico e ora, in Aula, sì, ma solo fino a settembre. Anche qui è chiaro, che per voi, i dipendenti pubblici rappresentano un peso per lo Stato e non una risorsa da valorizzare, visto che nel DEF non avete messo un euro per il rinnovo dei contratti.

Cosa dire delle politiche attive del lavoro, dove il detto "la mano sinistra non sa cosa fa la destra" calza a pennello? Avete ereditato i soldi del PNRR per la formazione, 4,4 miliardi di euro per l'attuazione del programma GOL e per il piano nazionale delle nuove competenze, più 70 milioni di euro per le assunzioni nei centri per l'impiego, un passaggio ineludibile per potenziare queste strutture e renderle più efficienti e moderne. Ebbene, le Regioni, tre quarti delle quali sono amministrate da voi, hanno assunto meno della metà degli 11.600 nuovi operatori previsti. È una follia anche questa. Alla fine dello scorso anno, addirittura, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia erano ferme a zero assunzioni. Questo non è possibile. (*Applausi*). Poi parlate di autonomia differenziata, quando nelle Regioni che amministrare non siete nemmeno in grado di spendere i soldi.

Onorevoli colleghi, a noi il disegno è chiaro: state creando un sistema perfetto, che andrà a vantaggio dei privati, a scapito del pubblico e dei fragili. Lo fate con la formazione e con l'inserimento lavorativo, dove le agenzie private avranno sempre più spazio. Lo fate con i servizi pubblici, che puntualmente affidate al privato, facendo proliferare, tra l'altro, l'applicazione dei contratti pirata e del lavoro sottopagato. D'altra parte, è esattamente lo stesso schema che state usando per distruggere la sanità pubblica: dico «state», perché la state distruggendo voi, con i governatori delle Regioni. Le Regioni lo stanno facendo! (*Applausi*). Tutto questo non potevate non condirlo con quella che voi chiamate flessibilità, e noi invece chiamiamo precarietà e sfruttamento dei lavoratori, con la liberalizzazione spinta dei contratti a termine e dei *voucher*. E chi se ne importa se poi avremo comunque dei pensionati poveri? Fate saltare per legge la causale dei contratti a termine, rimandando la contrattazione collettiva. Ma in che mondo vivete? Vi siete accorti che in questo Paese proliferano i contratti pirata? Ci sono migliaia di persone che lavorano con stipendi bassissimi, di 500 o 600 euro.

Ho l'impressione che veramente viviate su un altro pianeta. Lo dico perché, come se non bastasse tutto ciò, in questo decreto, oltre alle causali, autorizzate addirittura la contrattazione *one to one* tra datore di lavoro e lavoratore. Secondo voi, come andrà a finire, quando il lavoratore si troverà davanti un imprenditore che gli propone 500 o 600 euro al mese? Prendere o lasciare. (*Applausi*).

Credo che nessuno di voi abbia mai lavorato un solo giorno in queste condizioni, altrimenti non avreste pensato e scritto tutto ciò. (*Applausi*).

Signor Presidente, voglio leggere in quest'Aula uno dei tanti messaggi di lavoratori disperati che mi arrivano quotidianamente: «Senatrice, le scrivo per farle sapere come siamo stati assunti presso un ospedale pubblico che ha esternalizzato a una cooperativa il servizio di assistenza. Io lavoro presso questo ospedale dall'aprile del 2019; sono stato assunto con un contratto da due ore al giorno, per un totale di quarantotto ore mensili. Inutile spiegare che lavoro ormai da anni con una turnistica *full time*; svolgo servizio in sala operatoria seguendo il turno, per un totale di centocinquanta ore circa. Senatrice, come una trentina di colleghi, io prendo 200 euro di tredicesima all'anno, non ci vengono versati i contributi e, quando ci ammaliamo, veniamo pagati per le due ore da contratto. Ci aiuti, senatrice».

Questo è ciò che ci chiedono i cittadini. (*Applausi*).

State mettendo alla disperazione migliaia e migliaia di lavoratori. Ve lo dico veramente con il cuore: fermatevi prima che sia troppo tardi. Di fronte a questo grido di dolore non si può restare indifferenti. State facendo le vostre riforme sulla pelle dei lavoratori, rendendo precari i nostri giovani: non è giusto. *(Applausi)*.

Per concludere, l'altro giorno ho visto molti colleghi della maggioranza commuoversi durante una commemorazione. È legittimo. Concedetemi però un sogno: vorrei vedervi commuovere anche per le migliaia di famiglie che state condannando a una disperata condizione di povertà, per le migliaia di giovani che state condannando alla precarietà *(Applausi)*.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*. *(I senatori del Gruppo M5S espongono cartelli recanti la scritta: «BastaVitePrecarie».)*.

PRESIDENTE. Collegli, ovviamente sapete che i cartelli vanno abbassati immediatamente, altrimenti gli assistenti parlamentari provvederanno, come peraltro stanno già facendo. *(Commenti)*. Diciamo che non è previsto dal contraddittorio esporre cartelli.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Chiedo ai colleghi di consentire alla senatrice di intervenire.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, vorrei iniziare facendo subito una domanda ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, visti i cartelli e che nel Conte I il ministro del lavoro era Luigi Di Maio, dei 5 Stelle, al di là del fatto che nel Conte II era ugualmente dei 5 Stelle la ministra Catalfo: che cosa hanno fatto i 5 Stelle per il lavoro? Nulla. *(Applausi)*. *(Commenti)*.

Finalmente si parla di lavoro e questo il Governo lo fa dal 1° maggio, dalla giornata dedicata al lavoro, e siamo qui per approvare il primo provvedimento dedicato al lavoro. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Collegli, ognuno ha avuto e avrà, fino alla fine delle dichiarazioni di voto, la possibilità di discutere con tutta la *vis polemica* che è consentita e che io permetterò ovviamente fino al limite ammesso in quest'Aula.

Se qualche commento e sottolineatura è consentito da entrambe le parti, vi prego per cortesia di far proseguire la collega.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Mi consenta anche di recuperare il tempo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatrice, che sui tempi sono molto vigile affinché siano effettivi.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Stavo ringraziando questo Governo e il ministro Calderone, visto che è in Aula, proprio per il provvedimento dedicato al lavoro che è stato fatto il 1° maggio. È stato dato un segnale importante, perché abbiamo sicuramente modificato il reddito di cittadinanza. E non ve lo dice una senatrice a caso; ve lo dice la relatrice del provvedimento relativo al reddito di cittadinanza. *(Applausi)*. Le problematiche sorte da quando, nel 2019, è stato istituito il reddito di cittadinanza sono state evidenziate più volte dalla Guardia di finanza, che ringraziamo. Vi sono state truffe ai danni dello Stato per percezione indebita del beneficio *(Commenti)*, soldi che non ritorneranno più nelle casse dello Stato, soldi persi, sprecati, sottratti ai cittadini italiani, come abbiamo ribadito più volte in Commissione e in Aula nella scorsa legislatura. Nel Governo Draghi c'era il ministro Orlando, che mi rispondeva direttamente dicendo: "Noi non l'abbiamo votato". Eppure le problematiche c'erano e nessuno le ha sistemate. *(Applausi)*.

Bisognava evitare che la percezione del reddito diventasse un deterrente al lavoro. Molte delle persone che percepivano il reddito cercavano un lavoro, ma volevano lavorare in nero; questo assolutamente andava e va evitato. *(Commenti)*. Lo stillicidio di errori, di mancati controlli e, ancor peggio, di connivenza nel riconoscimento del beneficio o dei buchi... *(Commenti)*. Non posso parlare così.

PRESIDENTE. Collegli, io ovviamente intervengo. Diciamo che, se anche dalla maggioranza si grida, questo non agevola. Lasciate che la Presidenza intervenga, perché al momento è più da questo lato dell'emiciclo che sovrastano le voci. *(Commenti)*. Senatore! Allora, non mi costringete a chiamarvi singolarmente per nome, perché questo ovviamente ha delle conseguenze. Per cortesia, consentiamo alla collega di proseguire senza ulteriori interruzioni. *(Applausi)*.

Prego, senatrice Murelli.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Parliamo allora di statistiche, parliamo di numeri. Solo il 18,8 per cento dei percettori del reddito ha trovato un lavoro, ma non l'ha trovato grazie ai centri per

l'impiego; molto spesso l'ha trovato, come succede in Italia, per amicizie o per passaparola. E questo non è politica attiva del lavoro. (*Applausi*).

A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene introdotto l'assegno di inclusione, che sostituirà il reddito e la pensione di cittadinanza. Si tratta di un'iniziativa di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Oltre ai cambiamenti negli importi e nella modalità di richiesta, ci sono alcune cose importanti che abbiamo introdotto in Commissione. Come è stato detto, abbiamo cambiato il parametro di equivalenza, andando ad aumentare e ad allargare direttamente la platea, per includere le famiglie che al loro interno hanno dei disabili o dei soggetti fragili. Abbiamo approvato un emendamento che prevede che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé, anche per il calcolo dell'ISEE. Abbiamo inserito la possibilità di cercare lavoro, oltre che nei centri per l'impiego, anche tramite i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Si tratta di quelle agenzie che naturalmente hanno già un'offerta di lavoro rivolta a chi cerca lavoro.

Infine abbiamo inserito una norma volta ad evitare che la carta della cittadinanza o carta di inclusione (come verrà chiamata) venga utilizzata in malo modo, come è stato fatto fino ad ora. Abbiamo approvato un emendamento che vieta l'utilizzo della carta, oltre che per i giochi d'azzardo, anche per le sigarette, per i giochi pirotecnici e per gli alcolici (*Applausi*), al fine di evitare gli abusi che ci sono stati fino a adesso. Passiamo quindi dall'assistenzialismo all'assistenza della ricerca del lavoro e all'assunzione stessa. Abbiamo inserito degli incentivi per l'assunzione rivolti ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno oppure parziale. Abbiamo inserito delle assunzioni direttamente per i giovani; questo è sicuramente importante per incentivare l'occupazione giovanile, per favorire l'incontro tra domanda e offerta e per la ricerca di giovani e di specializzazioni sempre più ricercate, specialmente nell'artigianato e nella meccanica.

La continua evoluzione del mercato, la globalizzazione, l'esigenza di far fronte alla stagionalità: il decreto dignità - termine che richiama - approvato a luglio aveva sicuramente delle problematiche e, quindi, abbiamo voluto direttamente modificare quel provvedimento per far fronte alla richiesta del mercato. Abbiamo previsto, quindi, che anche i rinnovi, e non solo le proroghe di un contratto a termine, saranno senza causali fino a dodici mesi e il contratto può essere, quindi, prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi, e successivamente solo in presenza delle causali. La stessa cosa vale anche per la somministrazione, con l'abolizione dei limiti quantitativi del 20 per cento attualmente previsti per il personale in apprendistato.

Questo Governo si occupa anche della sicurezza sul lavoro. Questa mattina abbiamo partecipato alla prima riunione della Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro e ben venga, ma del tema si occupa anche il Governo direttamente. Ogni giorno, purtroppo, muoiono tre persone sul lavoro e, quindi, si tratta di un tema sicuramente importante che il Governo vuole affrontare dando delle risposte, con il rafforzamento delle regole sulla sicurezza del lavoro, con l'ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola, con la previsione del risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro.

Occorreva poi dare una risposta agli operatori del settore alberghiero-turistico, che per la terza stagione si sarebbero ritrovati senza professionalità. Questo Governo ha dato loro attenzione, inserendo il *bonus* per il settore del turismo e prevedendo la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti delle strutture turistiche e alberghiere.

Prima di avviarmi alle conclusioni, vorrei trattare l'importante tema dello *smart working*, che la pandemia ha evidenziato essere uno strumento sicuramente utile per la conciliazione del ciclo lavoro-famiglia. È uno strumento lasciato alla libertà dei privati, lo abbiamo direttamente prolungato fino al 31 dicembre per il settore privato e, con un emendamento approvato ieri, per i lavoratori fragili nella pubblica amministrazione fino al 30 settembre. Sappiamo che questo è sicuramente un tassello, ma il tema va affrontato a 360 gradi perché i lavoratori fragili non devono essere lasciati soli. Dobbiamo considerare i lavoratori fragili nella pubblica amministrazione e nel privato come una categoria a sé, per poterli reinserire nel mondo del lavoro e fare in modo che abbiano una conciliazione vita-lavoro-famiglia migliore possibile.

Infine, parliamo del *welfare* aziendale, uno strumento importante per coprire e garantire servizi che lo Stato non riesce più a garantire e premiare i dipendenti. Le iniziative di *welfare* aziendale

agiscono sul livello di *engagement* dei dipendenti, cioè sul loro livello di ingaggio, di motivazione nel lavoro, della loro produttività. Sicuramente serve aggiornare la platea di servizi che possono essere offerti con il *welfare* aziendale sia per la conciliazione vita-lavoro-famiglia della persona, per la genitorialità, ma anche per i *caregiver* o anche solo per l'accudimento dei nostri amici animali. In aggiunta, va aggiornato l'importo dei *fringe benefit*, le famose 500.000 lire poi passate a 258 euro, che poi abbiamo aumentato nel decreto agosto a 600 euro e nella scorsa legge di bilancio a 3.000 euro. Ebbene, ora il nostro Governo ha voluto dare un segnale forte per supportare le famiglie che hanno subito rincari del costo della vita, del costo dell'energia e del gas, l'aumento dei mutui e la conferma della decontribuzione, grazie al ministro Giorgetti, è un segnale forte della nostra idea di sostegno alle famiglie.

Questa è la prima risposta che il nostro Governo vuole dare al mercato del lavoro. Attendiamo il prossimo decreto legislativo sul lavoro. Questo è un primo tassello e sicuramente la risposta della Lega è favorevole a continuare su questa strada, passando dalle parole ai fatti, supportando direttamente i dipendenti sia nel settore privato, sia in quello pubblico, facendo attenzione alla conciliazione sempre più forte del ciclo lavoro-vita-famiglia. (*Applausi*).

MANCA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, ministro Calderone, ministro Musumeci, sottosegretario Durigon, colleghi, il decreto-legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio, nella giornata della Festa dei lavoratori, nasce da subito con un tasso di improvvisazione e propaganda che - a nostro avviso - va immediatamente rilevato.

Siete passati, cioè, dall'idea, attraverso *selfie* e progetti mediatici, finalizzata a comunicare questo come un decreto epocale nel taglio del cuneo fiscale - taglio che invece è semestrale - come un decreto fondamentale del Governo.

In realtà, dopo un mese in Commissione affari sociali e lavoro e dopo ieri in Commissione bilancio, avete mostrato limiti addirittura nella tenuta della maggioranza. Si sono aperti problemi politici rilevanti all'interno del Governo. Le assenze di ieri non hanno consentito a questa maggioranza di approvare misure sbagliate: avete addirittura provato ad introdurre all'ultimo, senza alcun voto in Commissione, misure inadeguate e improprie rispetto alla compatibilità di questo decreto. Avete cioè provato a portare in Aula un milione di euro da destinare alla comunicazione a Palazzo Chigi, tagliando le risorse per la povertà e favorendo precarietà nel mondo del lavoro. (*Applausi*).

Questi sono problemi politici, che non possono essere catalogati solo come disattenzioni, e sono certamente anche figli di un tasso di improvvisazione eccessivo ed elevato che attraversa questa maggioranza. Tuttavia, io voglio segnalare che siete entrati su un piano inclinato. Cominciate a mostrare, anche all'interno della maggioranza, la prevalenza dei ricatti rispetto alle esigenze reali del Paese. (*Applausi*).

Questo è un punto che noi intendiamo sottolineare, perché la nostra battaglia non finisce oggi, con il voto contrario a questo provvedimento. La trasferiremo nel Paese, perché siamo sicuri che le dinamiche economiche e sociali che attraverseranno l'Italia e l'Europa renderanno esplicite che le vostre misure, purtroppo, sottendono a un disegno individuale, che non produrrà competitività economica, che lascerà il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa dentro tassi di maggiore solitudine e di minore competitività. Questo per noi è il punto cardine della nostra iniziativa politica. (*Applausi*).

Voglio fare due esempi molto semplici, perché noi riteniamo che il sistema di relazioni culturali che attraversa il vostro programma di Governo sia esplicito; che abiti altrove rispetto ai valori fondamentali di cui l'Italia e l'Europa avrebbero oggi bisogno per trasformare l'ansia di tantissimi giovani in opportunità e nuova crescita economica.

Voglio fare solo due riferimenti: il primo è al taglio del cuneo fiscale. Con nostri emendamenti, noi vi abbiamo proposto di impegnare il Governo a renderlo strutturale. Voi avete rinunciato, perché non disponete di alcun progetto per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia. Non volete individuare nella lotta all'evasione fiscale un terreno fondamentale per determinare le risorse necessarie per ridurre il costo del lavoro e aumentare i salari.

Questa è la questione cruciale. Non potete comunicare o lisciare il pelo all'evasore per ragioni di consenso e poi non individuare le risorse per aumentare i salari e ridurre il costo del lavoro per le imprese che investono in innovazione e in competitività economica, cioè quelle che scommettono sul futuro del lavoro e del nostro Paese. (*Applausi*).

Per noi il lavoro è la questione cruciale, dalla quale dobbiamo partire per fare questo ragionamento. Invece, voi avete una propensione a leggere l'impianto costituzionale del nostro Paese in maniera alternata. Voi avete deciso, in campagna elettorale, di mettere in contrapposizione il reddito di cittadinanza con il tema del lavoro.

Come dice giustamente l'articolo 1 della Costituzione, il lavoro è certamente un valore fondante della Repubblica, ma vi è anche l'articolo 4, che afferma il dovere di ogni cittadino di svolgere un'attività e una funzione che concorrano al progresso materiale o spirituale della società. Non potete dimenticare però l'articolo 36 della Costituzione, che afferma che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare, a sé e alla famiglia, una esistenza libera e dignitosa. (*Applausi*).

Voi, invece, avete stabilito questa contrapposizione rispetto a misure indispensabili come quelle che faticosamente - lo dico anche ai colleghi di Azione e di Italia Viva - nel 2017, con l'approfondimento che facemmo con il reddito di inclusione (REI), decidemmo di introdurre. Si trattava di una misura universale per contrastare la povertà e non lasciare le persone povere nella solitudine, perché allora, insieme alla Grecia, eravamo l'unico Paese in Europa senza misure universali per la povertà; infatti, abbiamo progettato e fatto il REI.

Voi, invece, con questa operazione nel 2024 porterete l'Italia a essere l'unico e l'ultimo Paese in Europa senza una misura universale per contrastare le povertà (*Applausi*), perché l'assegno di inclusione che avete introdotto non è un elemento migliorativo del reddito di cittadinanza. Voi avete bisogno delle risorse destinate al reddito di cittadinanza per ridurre il costo del lavoro - questa è la realtà - ma trasformate la povertà in una questione di categorie. Non è così: vuol dire che non avete mai visto un povero (*Applausi*), perché un povero non necessariamente ha figli disabili e non ha necessariamente più di sessant'anni; un povero, quando vive nel Comune, nel territorio nel quale abita, spesso non ha alcuna condizione di accedere al mondo del lavoro, e dunque anche alla questione della genitorialità, perché ha problematiche che sono spesso di formazione e anche psicologiche; ha bisogno di una presa in carico, non di un bancomat, non di un assegno dall'alto. Ha bisogno della presa in carico, che voi negate perché non la rendete più universale e spostate l'attenzione dei servizi sociali, delle comunità, al di fuori delle misure utili per favorire un contrasto concreto alle povertà. La povertà vi disturba: la dovete negare, la dovete lasciare nella solitudine per ragioni di consenso, perché avete aperto una strada sbagliata che mette in contrapposizione la povertà con il lavoro. (*Applausi*). Cambiate strada e fatelo in fretta! Comunque troverete il Partito Democratico nel Paese a ricostruire la nostra dimensione popolare proprio attraverso tali questioni che non si esauriscono oggi in questo provvedimento sbagliato, che - lo ribadisco - rischia di spingere l'Italia fuori dalle dinamiche competitive dell'Europa proprio su questo terreno. Chi ci penserà nel 2024 a reintrodurre una misura universale? Noi vogliamo proporlo al Paese, perché con questo impianto culturale l'Italia sbanda e ai giovani e alle famiglie italiane non riuscirete a garantire maggiore sicurezza e maggiore competitività.

Dico questo con grande franchezza anche rispetto al tema del salario. Se oggi c'era una priorità in questo Paese, dove il 30 per cento dei dipendenti privati ha salari annuali inferiori a 12.000 euro; dove il tasso di disoccupazione tocca il 22,3 per cento tra i giovani; dove circa il 12 per cento dei lavoratori è in condizioni di povertà; dove ci sono 3 milioni di lavoratori interamente irregolari, serviva offrire misure per trasformare la lotta alla precarietà, indispensabile in questo Paese, come elemento fondamentale per ridurre le disuguaglianze e costruire competitività economica. Voi fate il contrario (*Applausi*): voi rinunciate ad affrontare il problema dei salari o lo fate semestralmente per ragioni di consenso e ampliate le forme di precarietà, perché sbagliate completamente l'impianto.

Lo dico anche alle imprese: non è interesse di un imprenditore che investe sul futuro di questo Paese avere nella precarietà un elemento di competitività; l'impresa ha nella qualità del lavoro l'elemento di competitività per generare futuro e crescita economica. (*Applausi*). Il vostro modello è sbagliato, siete fuori strada, perché noi abbiamo una gigantesca questione salariale di fronte a noi e una gigantesca bolla di precarietà da contrastare.

A me sarebbe piaciuto che questo Governo fosse venuto in quest'Aula anche prima, senza aver bisogno, signor Ministro, di un incidente per il fatto di non avere la maggioranza per i profili finanziari del provvedimento. Questo perché la flessibilità che c'è nel mondo del lavoro ha bisogno di più diritti, non di meno diritti. E avremmo discusso su come aumentare gli elementi di garanzia e di flessibilità. C'è un problema di costo del lavoro e, dunque, c'è un problema di salario congruo alla dignità del lavoro che dobbiamo introdurre in questo Paese, senza il quale cresce la precarietà e non cresce la qualità della buona occupazione.

Insomma, avete mostrato di non avere un'idea per il futuro dello sviluppo economico e sociale di questa comunità. Voi privilegiate l'individuo che ce la fa da solo e pensate di costruire crescita lasciando gli altri nella povertà, solitudine e indifferenza di questo Paese. (*Applausi*). Noi non ve lo consentiremo, perché andremo nel nostro Paese a costruire questa battaglia con i cittadini italiani, per costruire l'alternativa a questa destra. (*Applausi*).

ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, ruberò qualche istante del mio intervento per rispondere alle suggestive affermazioni che ho ascoltato nel corso degli interventi dei colleghi.

Signor Presidente, tramite lei vorrei rivolgermi alla collega Guidolin, che ci ha chiesto in che mondo viviamo, per rassicurarla in un certo senso: viviamo nel mondo che ci hanno lasciato loro con tre Governi in cui erano presenti (*Applausi*) e, parlando di lavoro, nel mondo in cui loro hanno espresso, nei tre Governi, due Ministri del lavoro (*Applausi*). E ricordo che il più intelligente di essi - signor Presidente, lo dico sempre tramite lei - ma anche e sicuramente il più intelligente di tutti i 5 Stelle, è stato Di Maio, che è l'unico ad aver trovato effettivamente lavoro (*Applausi*), come abbiamo potuto constatare nei giorni scorsi sulla stampa. (*Proteste*).

Signor Presidente, mi consenta una battuta per alleggerire.

PRESIDENTE. Presidente Zaffini, ovviamente mi fido di lei sull'alleggerimento. Intendiamoci almeno sull'alleggerimento.

ZAFFINI (FdI). Rispetto all'episodio di ieri in Commissione: avevamo visto che negli occhi dei colleghi del PD, dopo quel consiglio nazionale, c'era un po' di depressione, e allora abbiamo voluto regalare loro un brivido. (*Applausi*) - c'è una canzone che si chiama «Brivido felino» - un brivido felino che ce li restituiva nel loro massimo smalto, nel loro massimo splendore.

Tutto questo per dire che noi - e a tale proposito voglio ringraziare il ministro Calderone per il lavoro che ha svolto, i colleghi della Commissione, la grande relatrice del provvedimento (*Applausi*) e i colleghi della 5ª Commissione - abbiamo fatto un lungo percorso, serio e responsabile. Questo decreto-legge, che - lo ricordo - è un provvedimento d'urgenza, ha dovuto contenere - questo ci dà anche la misura di quanta urgenza c'era nel mondo del lavoro - ben quarantaquattro articoli, proprio per dire in quale mondo viviamo. Questi quarantaquattro articoli di un provvedimento d'urgenza, colleghi, sono stati unanimemente ritenuti straordinari da tutti i soggetti intervenuti (*Applausi*) nelle audizioni che la 10ª Commissione ha effettuato. I colleghi erano tutti presenti: ovviamente qualcuno ascoltava meglio e qualcuno ascoltava peggio, ma tutti i soggetti auditi hanno espresso grande soddisfazione per questo provvedimento, ad eccezione - ma lì c'è stato un po' di tasso politico - della CGIL e della UIL, anche se in quel caso abbiamo ascoltato poca materia tecnica e molta materia politica. (*Applausi*). Comunque ci sono i verbali delle audizioni, a beneficio di chi vorrà andare a leggerli.

Signor Presidente, c'è stato un serio lavoro in Commissione: ricordo che questo decreto-legge ha subito un approfondito esame in tale sede. Abbiamo attuato una procedura, di comune accordo con le opposizioni, per i segnalati e abbiamo modificato molto il provvedimento apportando, con il consenso del Ministro e la grande disponibilità dei Dicasteri interessati, parecchie migliorie.

Ricordo poi - Presidente, va detto a beneficio della Presidenza e anche del decoro di questa istituzione - che noi ieri abbiamo affrontato oltre 400 emendamenti, li abbiamo votati, dando la possibilità ai presentatori e all'opposizione di discuterli, senza porre la questione di fiducia su un provvedimento che poteva contenere gli elementi per farlo, vista l'urgenza della conversione.

Presidente, si tratta di un provvedimento molto importante che adotta scelte straordinarie, in quanto attese da tempo. Cito una su tutte che in qualche misura, collega Manca, risponde un po' a tutti i tuoi quesiti. E mi permetto di darti del tu per l'amicizia e la stima reciproca che ci legano. (*Commenti*). In questo caso mi permetto di dare del tu al collega Manca perché so che lui me lo consente. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Presidente Zaffini, diciamo che è interessante questa interlocuzione linguistica, e apprezziamo anche l'amicizia, ma la prego di continuare.

ZAFFINI (FdI). Al suo collega Manca, vorrei raccontare tramite lei - visto che siete colleghi di partito e quindi lo faccio volentieri - che per la prima volta abbiamo messo mediamente in tasca ai lavoratori 100 euro. I lavoratori di questo ne sono felici. Quindi, quel mondo in cui viviamo è quello che si connette con la realtà della gente (*Applausi*) che fatica a mettere

insieme il pranzo con la cena, perché gli abbiamo messo in tasca 100 euro netti, oltre a tante altre cose che questo decreto-legge mette in atto, ma tante, veramente tante.

Colleghi, ne voglio citare anche un'altra. A questo riguardo vorrei anche augurare al collega Magni, che stamattina è stato eletto presidente della Commissione sugli infortuni sul lavoro (*Applausi*), e alla vicepresidente Testor un proficuo lavoro, così come anche alla segretaria Mancini, qui presente, che però prima deve stare in 10ª Commissione.

Presidente, vorrei dire che anche nella vicenda veramente problematica e fortemente complessa che riguarda la brutta pagina che caratterizza il nostro Paese ormai da tanti anni, ossia l'elevato numero degli infortuni e delle morti sul lavoro, noi abbiamo introdotto nel provvedimento innovazioni importanti. Pensiamo, ad esempio, all'obbligatorietà del medico competente. Soprattutto, però, abbiamo introdotto una misura che il mondo della scuola ha reputato rivoluzionaria. Mi riferisco all'assicurazione per i ragazzi che vanno a scuola. (*Applausi*). Questa misura era stata richiesta mille volte dal mondo della scuola. È stata adottata e di questo ringrazio in particolare il ministro Calderone, presente alla prima stesura del provvedimento.

Colleghi, voglio concludere concentrandomi su una osservazione che ho ascoltato in modo ricorrente. Mi riferisco cioè alla necessità di far coincidere la data di delibera di questo provvedimento nel Consiglio dei ministri con il 1º maggio. Per noi evidentemente è una data simbolica, perché quel giorno il Consiglio dei ministri ha lavorato, e ha lavorato come chi fa il caffè, chi conduce i turisti in giro per Roma, come dovrebbe lavorare anche il 1º maggio chi è chiamato a rispettare in quel giorno il proprio dovere lavorativo. Per noi quindi è una data simbolica, mentre per voi è divisiva.

C'è però questo approccio veramente saccente, per il quale voi giudicate qualsiasi cosa con il dito alzato. Ho ascoltato ieri un intervento - se non erro, si tratta del senatore Mazzella - sulla circostanza che noi dobbiamo dimostrare di non essere omofobi. Dobbiamo dimostrarvi di non essere omofobi? Mazzella, che ti devo dire? Io credo che noi non dobbiamo dimostrare niente. Noi lo dimostriamo dagli atti e dalle azioni di questo Governo.

Noi lo materializziamo il nostro non essere omofobi, ma soprattutto credo che voi non siete in grado di giudicarci. (*Applausi*). Voi non siete in grado di dire quello che noi dovremmo essere, perché noi semplicemente siamo quello che ci vogliono far essere i nostri elettori, quello che ci hanno chiesto i nostri elettori.

I nostri provvedimenti sono quelli che attuano il nostro programma. Abbiamo detto che avremmo corretto il reddito di cittadinanza, distinguendo chi poteva lavorare da chi non può lavorare (*Applausi*), cioè i fragili, e l'abbiamo fatto. Noi non vogliamo essere come voi e non vogliamo che ci dite come dobbiamo essere per somigliare a voi, perché i nostri elettori ci chiedono di essere differenti e noi vogliamo essere differenti. (*Applausi*). E chiediamo a questo Governo - vivaddio - di essere, una volta per tutte, differente, con grande coerenza.

Rispetto al fare opposizione poi, vi parla uno che in questo caso veramente vi può insegnare, perché noi abbiamo fatto sempre l'opposizione. Noi siamo premi Nobel dell'opposizione, perché per anni abbiamo studiato come fare opposizione. (*Applausi*). Allora, vi vorrei dire, colleghi, che anche per fare opposizione, ricordando che c'è un verbale che trasmette ai posteri quello che voi raccontate e dite, non si può fare a gara a chi la spara più grossa. Bisogna leggere gli atti, bisogna leggere i provvedimenti (*Applausi*), dopodiché si possono anche commentare negativamente, ma non può essere la gara a chi la spara più grossa, perché c'è il verbale. Il verbale vi tramanda e nel tramandarvi mette in risalto e a nudo tutti i vostri limiti. Tre Governi, due Ministri del lavoro e ci venite a dire che nel lavoro c'è troppa precarietà. (*Applausi*).

Signor Presidente, chiudo dicendo che per noi la flessibilità non è sempre precarietà, non è obbligatoriamente precarietà. Anzi, la flessibilità dà modo alle aziende di creare lavoro, pagare lavoro e trattenere lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).(*Applausi*).

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, voglio farle notare - credo l'abbia notato, ma lo voglio segnalare alla Presidenza - che quello che è appena successo durante la dichiarazione del presidente Zaffini - a mio avviso - è molto grave. In particolare, è grave l'offesa che il presidente Zaffini, nonostante la sua carica istituzionale, ha rivolto al Gruppo del Movimento 5 Stelle (*Applausi*), dicendo che Di Maio era l'unico intelligente del Gruppo.

Credo che questa sia una cosa gravissima e chiedo che venga preso un provvedimento contro un'offesa gravissima contro un Gruppo e contro una comunità politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente Castellone, naturalmente la Presidenza ha cercato di disciplinare. Prendiamo atto della sua richiesta.

La seduta è tolta (*ore 12,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (685)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Commissione e per il testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, si rinvia all'Atto Senato 685-A. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 79.